

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 15 febbraio 1997

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85981

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1996, n. 70.

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio ..... Pag. 3

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 20 settembre 1996, n. 29.

Disposizioni relative all'installazione di impianti serricoli. .... Pag. 21

LEGGE REGIONALE 20 settembre 1996, n. 30.

Interpretazione autentica della legge regionale 13 aprile 1988, n. 10, ad oggetto «Riordino del regime degli assegni vitalizi dei Consiglieri Regionali» come modificata dalla legge regionale 28 febbraio 1995, n. 8 e della legge regionale 5 settembre 1974, n. 16 - Modifiche alla legge regionale 13 aprile 1988, n. 10, come modificata dalla legge regionale 21 aprile 1995, n. 15 - Proroga di termine di cui alla legge regionale 13 aprile 1988, n. 10, come modificata dalla legge regionale 21 aprile 1995, n. 15 ..... Pag. 22

LEGGE REGIONALE 20 settembre 1996, n. 31.

Istituzione del Servizio fitosanitario regionale ..... Pag. 22

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 25 luglio 1996, n. 57.

Rifinanziamento della L.R. 22 dicembre 1995, n. 143 recante: Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione per l'imprenditoria femminile ..... Pag. 24

LEGGE REGIONALE 25 luglio 1996, n. 58.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 settembre 1993, n. 58, modificata con L.R. 10 agosto 1994, n. 49, relativa a: Disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni e delega delle relative funzioni amministrative ..... Pag. 24

LEGGE REGIONALE 25 luglio 1996, n. 59.

Modificazioni della L.R. 3 aprile 1995, n. 32 e disposizioni per il completamento degli interventi finanziati con il sostegno comunitario ..... Pag. 25

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1996, n. 60.

Testo unico delle norme che regolano la materia dell'artigianato nella Regione Abruzzo ..... Pag. 26

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1996, n. 61.

Approvazione del Piano Oncologico Regionale ... Pag. 44

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1996, n. 62.

Provvidenze per il porto di Ortona e Vasto ..... Pag. 45

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1996, n. 63.

Modifica alla Legge Regionale 7 dicembre 1995 n. 136 (Norme per l'accesso alle strutture sanitarie da parte dei cittadini della Regione Abruzzo) ..... Pag. 45

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1996, n. 70.

I.R.P.E.T. - Approvazione rendiconto esercizio finanziario 1995 ..... Pag. 45

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1996, n. 71.

Rendiconto generale per l'anno finanziario 1995 .. Pag. 45

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1996, n. 72.

Bilancio di previsione per l'anno 1996. Assestamento e quarta variazione ..... Pag. 46

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1996, n. 73.

Norme per la difesa dei boschi dagli incendi. .... Pag. 46

**REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**

**LEGGE REGIONALE 19 settembre 1996, n. 40.**

**Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata** ..... Pag. 48

**REGIONE BASILICATA**

**LEGGE REGIONALE 9 settembre 1996, n. 45.**

**Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 1996.**  
Pag. 58

**LEGGE REGIONALE 9 settembre 1996, n. 46.**

**Interventi a favore delle famiglie delle vittime degli eventi alluvionali avvenuti in Basilicata nel mese di agosto 1995.**  
Pag. 58

**LEGGE REGIONALE 9 settembre 1996, n. 47.**

**Modifiche ed integrazioni alla L.R. 2 marzo 1994, n. 15 - Disciplina dei presidi diagnostici, curativi ed ambulatoriali privati** ..... Pag. 58

**REGIONE VALLE D'AOSTA**

**LEGGE REGIONALE 23 agosto 1996, n. 27.**

**Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1995** ..... Pag. 59

**LEGGE REGIONALE 23 agosto 1996, n. 28.**

**Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio e rideterminazione di autorizzazioni di spesa per l'anno 1996** ..... Pag. 59

**LEGGE REGIONALE 23 agosto 1996, n. 29.**

**Assestamento del bilancio di previsione per l'anno 1996, applicazione dell'avanzo finanziario dell'esercizio 1995, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.**  
Pag. 60

**REGIONE SARDEGNA**

**LEGGE REGIONALE 6 settembre 1996, n. 36.**

**Finanziamenti delle campagne antincendi ai Comuni e agli enti locali** ..... Pag. 60

**REGIONE CAMPANIA**

**LEGGE REGIONALE 2 settembre 1996, n. 23.**

**Integrazioni e modifiche alla legge regionale 31 agosto 1993, n. 28, concernente gli interventi a sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e produttive in favore dell'occupazione.**  
Pag. 60

## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1996, n. 70.

**Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.**

(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 39 del 25 settembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità della legge

1. La Regione Piemonte, in attuazione dell'articolo 5 del proprio Statuto, ritiene l'ambiente naturale bene primario di tutta la comunità, ne promuove la conoscenza, riconosce la fauna selvatica come componente essenziale di tale bene e la tutela nell'interesse della comunità internazionale, nazionale e regionale.

2. A tal fine la Regione, nell'osservanza dei principi e delle norme stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), ed in conformità alle direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812 e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503, detta norme per la tutela e la gestione del patrimonio faunistico-ambientale e per la disciplina dell'attività venatoria perseguendo in particolare i seguenti scopi:

- attuare un piano programmato di salvaguardia e di recupero dell'equilibrio ambientale-faunistico del Piemonte;
- dotare il territorio regionale di strutture atte alla protezione ed al potenziamento qualitativo e quantitativo delle specie faunistiche autoctone;
- eliminare o ridurre i fattori di disequilibrio o di degrado ambientale;
- coinvolgere e corresponsabilizzare a tali fini il maggior numero di cittadini;
- finalizzare l'impegno dei cacciatori e degli agricoltori nonché le risorse economiche agli scopi della presente legge;
- disciplinare l'attività venatoria nel rispetto della conservazione della fauna selvatica consentendo i prelievi compatibilmente con l'effettiva consistenza e la capacità di riproduzione delle diverse specie selvatiche;
- garantire la salvaguardia delle colture agricole durante l'attività venatoria, nonché promuovere lo sviluppo di specifiche iniziative a carattere sia faunistico che venatorio per conseguire il rilancio dell'economia agricola montana e collinare;
- valorizzare il ruolo della fauna selvatica anche dal punto di vista estetico e culturale, favorendo un più corretto rapporto in tal senso con la popolazione.

3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 si tiene conto della consistenza numerica delle popolazioni delle specie appartenenti alla fauna selvatica, della loro dinamica di popolazione, della loro distribuzione geografica, della presenza di fattori naturali o antropici di disequilibrio.

Art. 2.

*Regime patrimoniale di fauna selvatica  
Specie particolarmente protette*

1. Gli esemplari di fauna selvatica, stabilmente o temporaneamente presenti nel territorio regionale, costituiscono patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi dell'articolo 1 della legge 157/1992.

2. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, nel territorio regionale.

3. La cattura o l'abbattimento di esemplari di fauna selvatica all'infuori dei casi consentiti costituisce danno ambientale ed obbliga il suo autore al relativo risarcimento.

4. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie o gruppi di specie: lupo (*Canis lupus*), sciacallo dorato (*Canis aureus*), orso (*Ursus arctos*), lontra (*Lutra lutra*), martora (*Martes martes*), puzzola (*Mustela putorius*) e tutti gli altri Mustelidi (fam. Mustelidae), gatto selvatico (*Felis sylvestris*), lince (*Lynx lynx*), genetta (*Genetta genetta*), marmotta (*Marmota marmota*), stambecco (*Capra ibex*), tutti i pipistrelli (*Chiroptera*), tutte le specie di rapaci diurni compresi i vulturidi (*Accipitriformes* e *Falconiformes*) e notturni (*Strigiformes*), marangone minore (*Phalacrocorax pygmaeus*), marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis*), tutte le specie di pellicani (*Pelecanidae*), tutte le specie di cicogne (*Ciconiidae*), spatola (*Platalea leucorodia*), mignattaio (*Plegadis falcinellus*), fenicottero (*Phoenicopterus ruber*), cigno reale (*Cygnus olor*), cigno selvatico (*Cygnus cygnus*), volpoca (*Tadorna tadorna*), fistione turco (*Netta rufina*), gobbo rugginoso (*Oxyura leucocephala*), otarda (*Otis tarda*), gallina prataiola (*Tetrax tetrax*), gru (*Grus grus*), piviere tortolino (*Eudromias morinellus*), avocetta (*Recurvirostra avosetta*), cavaliere d'Italia (*Himantopus himantopus*), occhione (*Burhus oedicnemus*), pernice di mare (*Glaucola pratincola*), gabbiano corso (*Larus audouinii*), gabbiano corallino (*Larus melanocephalus*), gabbiano roseo (*Larus genei*), sterna zampenere (*Gelochelidon nilotica*), sterna maggiore (*Sterna caspia*), ghiandaia marina (*Coracias garrulus*), tutte le specie di picchi (*Picidae*), gracchio corallino (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*), tutte le strolaghe (fam. Gaviidae), tutti gli svassi (fam. Podicipedidae); tarabuso (*Botaurus stellaris*) e tutti gli ardeidi (fam. Ardeidae), oche (gen. *Anser* e *Branta*), porciglione (*Rallus aquaticus*), voltolino (*Porzana porzana*), schiribilla (*Porzana parva*), schiribilla grigiata (*Porzana pusilla*), re di quaglie (*Crex crex*), pittima reale (*Limosa limosa*), pittima minore (*Limosa lapponica*), chiurli (gen. *Numenius*), gallo cedrone (*Tetrao urogallus*), francolino di monte (*Bonasa bonasia*), martin pescatore (*Alcedo atthis*), gruccione (*Meops apiaster*), upupa (*Upupa epops*), nonché tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione.

5. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole.

Art. 3.

*Promozione di cultura faunistica*

1. La Regione, avvalendosi della collaborazione della scuola, dell'Università, di musei naturalistici, degli Enti di gestione delle aree protette, di organizzazioni sociali, di associazioni agricole, venatorie e ambientaliste, nonché di associazioni culturali, promuove la conoscenza del patrimonio faunistico e dei modi per la sua tutela.

2. La Giunta regionale provvede alla divulgazione, nelle forme più rispondenti, delle norme della presente legge, dei dati e delle acquisizioni tecnico-scientifiche concernenti la tutela, la gestione della fauna selvatica e l'esercizio venatorio soprattutto per quanto concerne l'impatto da questo esercitato sulla fauna selvatica e sugli equilibri ambientali in generale.

Art. 4.

*Esercizio delle funzioni amministrative*

1. Le funzioni amministrative di programmazione e coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria nonché i compiti di orientamento, di indirizzo e di controllo per l'attuazione delle finalità previste dalla legge 157/1992 e dalla presente legge regionale sono esercitate dalla Regione e dalle Province nell'ambito ed entro i limiti

delle rispettive competenze. In particolare alle Province spettano le funzioni amministrative in attuazione delle norme relative alla gestione e alla tutela di tutte le specie di fauna selvatica in conformità all'articolo 1, comma 3 della legge 157/1992. All'espletamento di tali funzioni le Province provvedono attraverso adeguati servizi tecnico-ispettivi.

2. Per il perseguimento delle specifiche finalità istitutive di cui all'articolo 10, comma 6 della legge 157/1992, le funzioni inerenti alla gestione dell'attività venatoria, alla gestione della fauna, con particolare riferimento alla specie oggetto di caccia, e alla gestione del territorio destinato alla caccia programmata, sono esercitate dagli Ambiti territoriali di caccia e dai Comprensori alpini, di seguito indicati rispettivamente con le sigle A.T.C. e C.A., in forza delle disposizioni della presente normativa.

3. In caso di inadempienza delle Province nell'espletamento dei compiti assegnati, la Giunta regionale, trascorso il termine di sessanta giorni dal formale sollecito, esercita il potere sostitutivo.

4. La Giunta regionale e la Giunta provinciale, nell'esercizio delle rispettive funzioni in materia, si avvalgono, quale organo consultivo a livello scientifico e tecnico, dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) e delle sue articolazioni regionali, delle Università piemontesi ed inoltre della collaborazione di enti e di istituti pubblici e privati specializzati nella ricerca, delle associazioni venatorie, agricole e ambientaliste riconosciute ai sensi di legge.

## CAPO II

### PIANIFICAZIONE REGIONALE FAUNISTICA. ISTITUTI PER L'INCREMENTO DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE.

#### Art. 5.

##### *Piano faunistico-venatorio regionale*

1. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale è soggetto a pianificazione faunistica e venatoria finalizzata, nel rispetto delle peculiarità biogeografiche, al più generale obiettivo di mantenimento della biodiversità ed in particolare alla conservazione delle effettive capacità riproduttive delle popolazioni delle varie specie, alla interazione tra di loro e con l'ambiente ed al conseguimento della densità ottimale e della conservazione delle stesse, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

2. Il piano faunistico-venatorio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge 157/1992, realizza il coordinamento dei piani provinciali ed è predisposto dalla Giunta regionale sulla base dei criteri per i quali l'INFS garantisce la omogeneità e la congruenza.

3. Il piano faunistico-venatorio regionale è approvato dal Consiglio regionale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ha durata quinquennale e può essere aggiornato.

#### Art. 6.

##### *Piani faunistico-venatori provinciali*

1. Le Province, ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale, predispongono entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 10 della legge 157/1992, piani faunistico-venatori, di durata quinquennale, articolati per comprensori faunistici omogenei.

2. I comprensori faunistici omogenei sono zone territoriali caratterizzate sotto il profilo ambientale con specifico riferimento alle caratteristiche orografiche, vegetazionali e faunistiche.

3. In caso d'inerzia delle Province negli adempimenti di cui al comma 1, la Giunta regionale assegna ad esse il termine di sessanta giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale, la stessa provvede in via sostitutiva con propria deliberazione, sentito l'INFS.

4. Le Province predispongono altresì, a norma dell'articolo 10, comma 7, della legge 157/1992 e dell'articolo 4 della presente legge, piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di tutta la fauna selvatica e piani di cattura e/o reimmissione finalizzati al riequilibrio faunistico, sentiti, per quanto attiene le specie oggetto di attività venatoria, gli A.T.C. e i C.A.

5. I piani faunistico-venatori adottati dalle Province sono trasmessi per l'esame alla Giunta regionale che ne valuta i contenuti per le previsioni del piano faunistico-venatorio regionale.

6. I piani faunistico-venatori provinciali divengono esecutivi, fatto salvo quanto previsto al comma 7, trascorsi centoventi giorni dalla data di ricevimento degli stessi da parte della Giunta regionale oppure a seguito di assenso espresso entro tale termine.

7. Nell'ipotesi che la Giunta regionale formuli osservazioni, la Provincia è tenuta a recepire le stesse ed a riadottare entro trenta giorni dalla comunicazione il piano faunistico-venatorio apportando le modifiche richieste. In tal caso il piano è approvato dalla Giunta regionale entro i trenta giorni successivi, con le modalità di cui al comma 6.

8. Qualora la Provincia non adempia a quanto disposto al comma 7, la Giunta regionale si avvale del potere sostitutivo.

#### Art. 7.

##### *Utilizzazione dei terreni agricoli inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale*

1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia, è riconosciuto ai proprietari o conduttori del fondo un contributo determinato, per ciascun anno finanziario a partire dall'approvazione del piano faunistico-venatorio regionale, con le modalità e per i fini di cui all'articolo 56.

2. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare al Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio, una richiesta motivata che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è esaminata entro sessanta giorni.

3. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui agli articoli 5 e 6. È altresì accolta, in casi da individuarsi specificamente con provvedimento della Giunta regionale, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o al fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.

4. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione, a cura del proprietario o conduttore del fondo, di tabelle, esenti da tasse, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata, secondo le specificazioni di cui all'articolo 50.

5. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso al proprietario ed al conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.

6. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi rustici chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,20, o delimitati da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno metri 3.

7. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati, a cura del proprietario o del conduttore, alla Giunta regionale e alla Provincia precisando l'estensione del fondo ed allegando planimetria catastale in scala 1:2000 con l'indicazione dei relativi confini. I proprietari o i conduttori provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse regionali.

8. La superficie dei fondi di cui ai commi 2 e 5 entra a far parte della quota del territorio agro-silvo-pastorale della regione, destinata a protezione della fauna selvatica.

9. L'esercizio venatorio è inoltre vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Agli effetti della presente legge sono considerati terreni in attualità di coltivazione gli orti, le colture erbacee da seme e cerealicole dalla semina a raccolto effettuato, i prati artificiali e quelli naturali con raccolto pendente, i frutteti e i vigneti sino a raccolto effettuato, le colture orticole e floreali a cielo aperto o con protezione limitata, nonché i terreni di recente rimboscimento.

10. L'esercizio venatorio è inoltre vietato nei fondi ove si pratica l'allevamento e il pascolo del bestiame custodito allo stato brado e semibrado, purché delimitati da muretti, recinzioni in rete o da steccati, fili metallici o plastificati, siepi o altre barriere naturali. La superficie di questi fondi entra a far parte della quota del territorio agro-silvo-pastorale della regione destinata a protezione della fauna selvatica.

## Art. 8.

*Istituzione di zone di protezione da parte della Regione*

1. La Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 157/1992, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'INFS, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed al miglioramento degli habitat compresi in tali zone e ad esse limitrofi; provvede altresì al ripristino dei biotopi distrutti a causa dell'attività antropica. Tali attività riguardano in particolare le specie di cui all'elenco allegato alla direttiva n. 79/409/CEE, come sostituito dalle direttive n. 85/411/CEE, n. 91/244/CEE e n. 92/43/CEE.

## Art. 9.

*Oasi di protezione*

1. Sono oasi di protezione le aree destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla riproduzione, alla sosta della fauna selvatica, stanziale e migratoria, e alla cura della prole.

2. L'istituzione delle oasi è deliberata dalla Provincia in attuazione dei piani territoriali provinciali faunistici per fini di particolare interesse faunistico e naturalistico o a tutela di specie rare o in estinzione.

3. L'estensione di ciascuna oasi va rapportata al ciclo biologico delle specie in essa presenti, tenendo conto della particolarità del territorio correlata all'A.T.C. o C.A. di cui fa parte. Nell'ambito della gestione delle oasi di protezione devono essere previste attività di intervento per favorire ed agevolare le finalità di cui al comma 1.

4. Le oasi devono essere costituite in territori idonei per ambiti naturali e comprendere, ove possibile, anche tratti di fiume, zone collinari e montane per assicurare un'efficace protezione di tutte le specie presenti nel territorio regionale e dei loro habitat.

5. La Provincia, quando si determinino situazioni di squilibrio faunistico, sentiti l'INFS e la Giunta regionale, può autorizzare, nelle oasi di protezione, immissioni e catture di fauna autoctona a scopo sperimentale, di ripopolamento dell'oasi stessa e di studio.

6. Il provvedimento provinciale di istituzione dell'oasi di protezione ha validità di cinque anni. Può essere rinnovato per uguale periodo o revocato prima della scadenza per giustificati motivi di interesse generale, purché non nel corso dell'annata venatoria, anche con recupero della fauna selvatica mediante cattura, per la sua introduzione in altre oasi.

## Art. 10.

*Zone di ripopolamento e cattura*

1. Le zone di ripopolamento e cattura sono istituite dalle Province in territori idonei allo sviluppo naturale e alla sosta della fauna selvatica, non destinati a coltivazioni specializzate o che possano essere particolarmente danneggiati da una rilevante presenza di fauna selvatica.

2. Le zone di ripopolamento e cattura hanno lo scopo di:

- a) favorire la produzione della fauna selvatica stanziale;
- b) favorire la sosta e la riproduzione della fauna migratoria;
- c) fornire la fauna selvatica mediante la cattura per ripopolamenti;
- d) favorire l'irradiazione della fauna selvatica nei territori circostanti.

3. L'estensione di ciascuna zona sarà determinata in base a criteri biologici atti a favorire buone concentrazioni e lo sviluppo agevolato della fauna selvatica attraverso i seguenti interventi:

- a) ripristino a coltura di terreni marginali;
- b) esecuzione di sfalci;
- c) semine con opportune miscele;
- d) allestimento di zone umide alimentate con acqua sorgiva o piovana;
- e) creazioni di siepi con valenza faunistica.

4. La fauna oggetto di caccia catturata in dette zone viene impiegata per il ripopolamento degli A.T.C. e dei C.A. ricompresi nel comprensorio omogeneo interessato, e può essere destinata alla reintegrazione di altri A.T.C. e C.A. a condizione di reciprocità.

5. Dette zone sono istituite per una durata di anni cinque e sono rinnovabili per uguale periodo.

6. In caso di scadente redditività o di accertati gravi danni provocati dalla fauna selvatica alle colture agricole è ammessa la revoca solo al termine della stagione venatoria, e comunque non oltre il mese di marzo.

## Art. 11.

*Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica*

1. Sono centri pubblici di produzione di fauna selvatica le aree destinate a produrre esemplari allo stato naturale a scopo di ripopolamento con l'esclusione di qualsiasi utilizzazione venatoria interna.

2. L'istituzione di centri pubblici è deliberata dalla Provincia, in attuazione dei piani faunistico-venatori provinciali di cui all'articolo 6, su terreni demaniali o su altri terreni idonei per i quali si sia ottenuto per almeno cinque anni l'assenso del proprietario o del conduttore del fondo che ne abbia titolo, e che presentino varietà di aree aperte e zone di rimessa tali da consentire buone concentrazioni di fauna selvatica.

3. L'estensione complessiva dei centri di ciascuna Provincia non deve essere superiore all'1 per cento del relativo territorio agro-silvo-pastorale.

4. L'attività del centro pubblico deve prevedere interventi diretti a costituire una sufficiente base alimentare e condizioni di sviluppo agevolato della fauna selvatica, tra i quali:

- a) semine di aree marginali con opportune miscele;
- b) allestimento di pozze alimentate con acque piovane e sorgive;
- c) esecuzione di sfalci;
- d) formazione ed adattamenti di luoghi per la rimessa di selvatici;
- e) messa in opera di impianti di attrezzature quali gabbie e palchetti per i riproduttori, voliere di parcheggio e di ambientamento di animali selvatici; possono essere previste mangiatoie, anche coperte, solo nel periodo di preambientamento.

5. La Giunta regionale può istituire e gestire centri regionali di produzione di fauna selvatica con particolare riguardo a scopi di tutela della diversità genetica e della biodiversità nonché di promozione per il recupero e lo sviluppo faunistico.

## Art. 12.

*Modalità di costituzione delle zone di tutela*

1. Le zone di tutela previste all'articolo 10, comma 8, lettere a), b) e c) della legge 157/1992 e degli articoli 9, 10 e 11 della presente legge, sono costituite dalla Giunta provinciale e dalla Giunta regionale limitatamente al comma 5 dell'articolo 11.

2. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare deve essere notificata ai proprietari o conduttori di fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati.

3. Qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, la Provincia provvederà a norma dell'articolo 8 della legge 241/1990, mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite.

4. Avverso tale deliberazione i proprietari o i conduttori interessati possono proporre opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, alla Provincia, o alla Regione se proponente, entro sessanta giorni dalla notificazione o dalla pubblicazione stabilita ai sensi del comma 3.

5. Decorso il termine, la Provincia, o la Regione se proponente, ove sussista il consenso esplicito o tacito dei proprietari o conduttori di fondi costituenti almeno il 60 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, provvede alla costituzione delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura e dei centri pubblici di

riproduzione di fauna selvatica, decidendo anche sulle opposizioni presentate e stabilisce, con lo stesso provvedimento, le misure necessarie ad assicurare un'efficace sorveglianza delle zone.

6. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione nel termine di cui al comma 4.

7. Nelle zone non vincolate per l'opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati resta in ogni caso precluso l'esercizio dell'attività venatoria fino alla destinazione da parte della Giunta regionale delle suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.

8. La Giunta provinciale, sentita la Giunta regionale e le organizzazioni professionali agricole, in via eccezionale ed in vista di particolari necessità ambientali, può disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, nonché l'attuazione di piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica.

### Art. 13.

#### *Uso e custodia dei cani.*

##### *Zone per addestramento, allenamento, gare dei cani da caccia*

1. Il cacciatore può esercitare l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia nell'A.T.C. di ammissione, dal 15 agosto fino al quarto giorno antecedente la data in cui è permesso l'esercizio venatorio, tutti i giorni esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria, ad eccezione dei terreni di cui all'articolo 7, comma 9.

2. Nella zona delle Alpi il cacciatore può esercitare l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia nel C.A. di ammissione, dal 1° settembre fino al quarto giorno antecedente la data in cui è permesso l'esercizio venatorio, tutti i giorni esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni individuati al comma 1.

3. Chiunque detenga anche temporaneamente cani di qualsiasi razza deve provvedere al tatuaggio a norma della vigente legislazione e deve adoperarsi affinché i cani stessi non arrechino danno alla fauna selvatica.

4. I cani trovati incustoditi in ogni tempo e luogo sono oggetto di cattura da parte degli agenti di vigilanza. La presenza di cani vaganti o randagi va segnalata comunque, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20 (Istituzione dell'anagrafe canina), agli organi di polizia municipale del Comune competente per territorio.

5. La Provincia, anche su richiesta degli A.T.C. e dei C.A., delle associazioni venatorie o cinofile riconosciute, ovvero di imprenditori agricoli singoli o associati, previo assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente interessati, in attuazione del piano faunistico-venatorio provinciale, autorizza l'istituzione di:

a) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da ferma, con divieto di sparo;

b) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da seguito, con divieto di sparo;

c) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da ferma, con facoltà di sparo esclusivamente su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, pernice rossa, germano reale e quaglia, nei periodi indicati dalle Province con il regolamento di cui al comma 6.

6. L'istituzione, il rinnovo, la revoca, i periodi in cui sono consentiti l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, e la gestione delle zone di cui ai commi 5 e 7 sono disciplinati da apposito regolamento provinciale approvato, sentita la Giunta regionale.

7. La Provincia, può istituire con le modalità di cui al comma 5, nel periodo dal 1° marzo al 31 luglio, zone temporanee per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani con divieto di sparo, di estensione non superiore ciascuna ad ettari 100.

8. Nelle aziende agri-turistico-venatorie le zone di cui al comma 5 sono istituite con provvedimento della Giunta regionale, su richiesta dei concessionari. Lo stesso provvedimento definisce i criteri di istituzione, rinnovo, revoca, gestione e i relativi periodi di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia.

9. La deliberazione provinciale contenente l'individuazione delle zone di cui ai commi 5 e 7 viene trasmessa ai Comuni interessati.

10. Le zone di cui al comma 5, lettere a), b) e c) e quelle di cui al comma 7:

a) non possono tra loro coincidere neppure parzialmente e sono determinate in misura non inferiore ciascuna ad ettari 30 e non superiore ad ettari 300 fatto salvo quanto previsto al comma 7;

b) sono individuate su terreni in cui è consentito l'esercizio venatorio;

c) sono istituite per una durata massima di cinque anni salvo rinnovo, fatto salvo quanto previsto al comma 7.

11. La Provincia, su richiesta di associazioni venatorie e cinofile riconosciute, può autorizzare, su fauna selvatica appartenente a specie cacciabili e proveniente da allevamento, gare di caccia pratica per cani, a carattere regionale, nazionale ed internazionale, nelle zone di cui ai commi 5 e 7 e nelle zone di ripopolamento e cattura.

12. La Giunta regionale, su richiesta dei concessionari, può autorizzare le gare previste al comma 11 all'interno delle aziende agri-turistico-venatorie anche con facoltà di sparo e nelle aziende faunistico-venatorie senza facoltà di sparo.

13. Il Consiglio regionale disciplina con apposito regolamento gli allevamenti dei cani da caccia nel rispetto delle competenze dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana (ENCI).

14. Nella caccia di selezione agli ungulati, per i recuperi dei capi feriti e per l'abbattimento selettivo dei capi defedati è consentito l'uso dei cani da traccia riconosciuti dalla Società amatori cani da traccia (SACT) e purché abilitati in prove di lavoro organizzate dall'ENCI, secondo le disposizioni dettate dalla Giunta regionale, che disciplina altresì le modalità per il rilascio dell'abilitazione ai conduttori di cani da traccia previo corso di istruzione e superamento di una prova d'esame. A tale scopo i conduttori possono fare uso delle armi di cui all'articolo 13 della legge 157/1992. Le operazioni da svolgersi con l'uso di un solo cane possono essere effettuate anche fuori degli orari e del periodo previsto per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio su tutto il territorio. Negli ambiti protetti la ricerca viene autorizzata dalla Provincia competente, negli A.T.C. e nei C.A. dai Comitati di gestione e nelle zone destinate a caccia riservata a gestione privata dal concessionario dell'azienda venatoria.

### Art. 14.

#### *Gestione delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura, dei centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, delle zone di addestramento, allenamento e gare di cani da caccia.*

1. Le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura, i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, di cui agli articoli 9, 10, 11 e 13, sono oggetto di gestione da parte della Provincia, mediante:

a) la tutela o il recupero di habitat delle specie di rilevante interesse naturalistico;

b) la vigilanza e l'assistenza tecnica;

c) il risarcimento degli eventuali danni sulle colture agricole ed allevamenti zootecnici;

d) gli interventi diretti di protezione o di incremento numerico delle specie maggiormente rappresentative.

2. Per l'attuazione della gestione, la Provincia prevede le spese relative ed organizza l'impiego di personale fisso e volontario nonché il controllo veterinario sugli animali da reintrodurre o catturati.

3. La Provincia, previa approvazione di un regolamento di gestione, può stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura, dei centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica ai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., ovvero con associazioni, organizzazioni o enti operanti nel settore.

4. Per le zone di addestramento, allenamento e gare di cani di cui all'articolo 13, commi 5, 7 e per le gare dei cani di cui all'articolo 13, comma 11, la Provincia stipula convenzioni con le associazioni venatorie o con le associazioni cinofile nazionali riconosciute, ovvero con imprenditori agricoli singoli o associati, previa approvazione del regolamento di gestione di cui al comma 3. Tale regolamento dovrà garantire la possibilità di accesso agli aderenti di tutte le associazioni venatorie ed alle associazioni cinofile nazionali riconosciute.

**CAPO III**  
**AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA**

**Art. 15.**

*Zona delle Alpi*

1. È «zona delle Alpi» la parte del territorio regionale individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina. I confini di detta zona sono determinati con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con la Regione Valle d'Aosta, sentiti l'INFS e la Facoltà di scienze agrarie dell'Università degli Studi di Torino.

**Art. 16.**

*Caccia programmata*

1. La Regione Piemonte, in attuazione delle indicazioni della legge 157/1992 ed al fine di realizzare uno stretto legame dei cacciatori con il territorio favorendone l'impegno ambientale e venatorio negli A.T.C. e nei C.A., determina la dimensione spaziale e faunistica di queste aree con l'obiettivo di limitare al massimo il nomadismo venatorio.

2. La Giunta regionale, sentite le Province, le Comunità montane e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, ripartisce il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in A.T.C. e in C.A. di dimensione sub-provinciale, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali, di estensione non inferiore a 20.000 ettari e ove possibile, tenuto conto della conformazione geo-morfologica e dei confini naturali, non superiore a 40.000 ettari.

3. La Giunta regionale può, previa intesa con le Regioni confinanti, per esigenze motivate, individuare A.T.C. o C.A. interessanti due o più Province contigue.

4. La ripartizione degli A.T.C. e dei C.A. è determinata con riferimento:

- a) ai comprensori faunistici omogenei, individuati a norma dell'articolo 6, comma 2;
- b) alle esigenze specifiche di conservazione delle specie di mammiferi e di uccelli selvatici di interesse ambientale e venatorio indicate nel piano faunistico-venatorio regionale.

5. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A., qualora emerga la necessità di procedere ad una razionale gestione delle risorse faunistiche e purché l'iniziativa non contrasti con il livello di fruizione e di programmazione dell'ambito territoriale di caccia, può stabilire degli indirizzi particolari di gestione venatoria per aree specifiche.

6. La modifica della perimetrazione degli A.T.C. e dei C.A. è deliberata dalla Giunta regionale anche sulla base di motivate richieste degli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A.

7. La perimetrazione delle aree corrispondenti a ciascun A.T.C. e C.A. è effettuata dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A.

8. La Giunta regionale, nei limiti posti dalla presente legge, adotta con propri provvedimenti gli atti necessari a realizzare la gestione della caccia programmata.

**Art. 17.**

*Definizione e gestione degli A.T.C. e dei C.A.*

1. Gli A.T.C. ed i C.A. corrispondono ad aree di dimensione sub-provinciale che presentano caratteristiche di omogeneità e sono delimitate da confini naturali. Essi sono strumento di attuazione della programmazione e della gestione faunistico-venatoria, in armonia con gli indirizzi di cui all'articolo 5 della presente legge, e devono perseguire gli obiettivi di salvaguardia, conservazione e miglioramento dell'ambiente naturale e di protezione della fauna tipica delle aree interessate.

2. Gli A.T.C. ed i C.A. hanno compiti di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio nel territorio di rispettiva competenza.

3. La gestione degli A.T.C. e dei C.A. è affidata a Comitati di gestione.

4. Il Comitato di gestione, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge ed in attuazione dei piani faunistici e delle direttive regionali:

- a) predisporre il piano di utilizzazione del territorio interessato per ogni annata venatoria con i programmi di immissione e le indicazioni circa i prelievi di fauna selvatica;
- b) promuove ed organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica;
- c) programma gli interventi per il miglioramento degli habitat;
- d) propone l'istituzione e le modalità organizzative, in forma singola o associata con altri A.T.C. e C.A., di uno o più centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica, nonché delle strutture venatorie adeguate alla produzione, all'allevamento e all'adattamento in libertà della fauna selvatica.

5. Il Comitato di gestione, per la predisposizione dei piani e per le attività di cui al comma 4, può avvalersi della collaborazione di tecnici laureati in scienze naturali, in scienze agrarie o forestali, in medicina veterinaria, ovvero diplomati in scuole a fini speciali o in possesso di diploma universitario intermedio in materia faunistica.

**Art. 18.**

*Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A.  
Natura ed organi*

1. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. sono strutture associative di diritto privato aventi personalità giuridica riconosciuta ai sensi del codice civile in considerazione delle finalità d'interesse pubblico perseguite. Quali organismi tecnico-operativi sono dotati di autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria nei limiti stabiliti dalla presente legge e dagli atti programmatici ed amministrativi della Regione e delle Province.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge e dagli statuti degli A.T.C. e dei C.A. si rinvia alle disposizioni di cui al libro I, titolo II, capo III del codice civile, ove applicabili.

3. Sono organi direttivi dell'A.T.C. e del C.A.:

- a) il Presidente;
- b) il Comitato di gestione.

4. Il Comitato di gestione è nominato dalla Provincia ed è composto da:

- a) sei rappresentanti designati dalle associazioni delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, territorialmente presenti, scelti tra proprietari e/o conduttori di terreni situati nell'A.T.C. e nel C.A.;
- b) sei rappresentanti designati dalle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata nel territorio, aventi residenza venatoria nell'A.T.C. e nel C.A.;
- c) quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale più rappresentative, territorialmente presenti, aventi residenza nella Provincia;
- d) quattro rappresentanti degli enti locali territorialmente interessati.

5. Il Presidente è nominato dal Comitato di gestione.

6. Il Comitato di gestione può eleggere nel suo seno un Comitato esecutivo. La composizione del Comitato esecutivo rispetta i termini proporzionali di cui al comma 4, lettere a), b), c) e d).

**Art. 19.**

*Ammissione dei cacciatori negli A.T.C. e nei C.A.  
e partecipazione finanziaria*

1. La Giunta regionale, in base agli indici di densità venatoria minima stabilita dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, determina il numero dei cacciatori ed i criteri di ammissibilità dei residenti nella Regione Piemonte.

2. I cacciatori residenti in altre Regioni o all'estero possono essere ammessi in misura non superiore al 10 per cento dei cacciatori ammissibili per ogni A.T.C. ed al 5 per cento di quelli ammissibili per ogni C.A.

3. La Giunta regionale autorizza con proprio atto i Comitati di gestione ad esigere dai cacciatori ammessi una quota di partecipazione economica da destinare alla gestione delle aree di caccia programmata.

#### CAPO IV

### STRUTTURE PRIVATE PER LA CACCIA E LA PRODUZIONE DELLA FAUNA SELVATICA

#### Art. 20.

##### *Aziende faunistico-venatorie ed aziende agri-turistico-venatorie*

1. La Giunta regionale, su richiesta degli interessati e sentito l'INFS, entro i limiti del 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna Provincia, può autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie ed aziende agri-turistico-venatorie.

2. Le aziende faunistico-venatorie, a prevalente finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea ed a quella acquatica, non perseguono fini di lucro, sono soggette a tassa di concessione regionale; la richiesta di concessione deve essere corredata di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assetto e di abbattimento. In ogni caso nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto.

3. Le aziende agri-turistico-venatorie, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento, esclusivamente nella stagione venatoria, di fauna selvatica di allevamento, sono istituite ai fini di impresa agricola.

4. Le aziende agri-turistico-venatorie devono preferibilmente:

a) essere situate nei territori di scarso rilievo faunistico;

b) coincidere con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988, e successive modifiche.

5. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e ospitano esclusivamente fauna acquatica di allevamento nel rispetto delle convenzioni internazionali.

6. La Giunta regionale coordina ed approva i piani di ripopolamento con le finalità naturalistiche e faunistiche, quali la salvaguardia, la conservazione e il miglioramento dell'ambiente naturale e la protezione della fauna tipica delle aree interessate, ed individua i criteri in ordine alla istituzione, al ringovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie.

7. Nell'ambito delle zone faunistico-venatorie l'esercizio venatorio è consentito secondo i piani annuali di abbattimento proposti dai singoli concessionari ed approvati dalla Giunta regionale, elaborati sulla base della consistenza faunistica di fine stagione venatoria e delle immissioni stagionali di fauna selvatica a scopo di ripopolamento per le finalità faunistiche in conformità degli atti di concessione.

8. Salvo quanto disposto al comma 7, nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agri-turistico-venatorie per le specie non comprese tra quelle oggetto di incentivazione faunistica specificate nei singoli provvedimenti di concessione e riportate nei piani annuali di abbattimento si applicano i limiti di carniere di cui all'articolo 46.

9. Nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agri-turistico-venatorie i danni provocati alle colture agricole dall'attività venatoria e dalla fauna selvatica devono essere risarciti dal concessionario entro novanta giorni dall'accertamento.

10. Le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie sono soggette a tassa di concessione regionale.

11. L'ammontare della tassa annuale è stabilita dalle disposizioni regionali in materia di tasse di concessione ai sensi dell'articolo 54.

12. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente legge e delle specifiche disposizioni della Giunta regionale di cui al comma 6 con l'esclusione dei limiti di cui all'articolo 35, comma 6.

#### Art. 21.

##### *Centri privati di riproduzione della fauna selvatica*

1. Sono centri privati di riproduzione di fauna selvatica, soggetti a concessione regionale, le aree destinate a produrre esemplari allo stato naturale per uso di ripopolamento organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa. In tali centri è vietato l'esercizio venatorio.

2. L'istanza per la concessione all'apertura dei centri privati deve essere corredata da una relazione contenente:

a) l'esatta localizzazione del centro con planimetria e l'elenco delle particelle catastali interessate;

b) i programmi di produzione;

c) le previsioni relative ai controlli sanitari.

3. Nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica può essere allevata a scopo di ripopolamento esclusivamente fauna selvatica appartenente alle specie cacciabili.

4. La gestione dei centri privati è effettuata dal concessionario in conformità ad apposito disciplinare approvato contestualmente al provvedimento istitutivo del centro. Il disciplinare deve indicare gli interventi tecnici, le messe in opera delle attrezzature e la realizzazione degli impianti previsti per le zone di cui agli articoli 10 e 11. Detti centri devono avere una estensione non inferiore a ettari 200 e non superiore a ettari 1000 in relazione alle esigenze biologiche delle specie destinate alla riproduzione.

5. La superficie complessiva dei centri di cui al comma 4 non può superare l'1 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna Provincia.

6. Il prelievo degli animali prodotti viene effettuato mediante cattura incruenta. È consentito il prelievo mediante abbattimento, da parte del titolare del centro o di personale dipendente dall'azienda preventivamente indicato nel provvedimento di concessione esclusivamente per motivi sanitari, accertati dall'Azienda sanitaria regionale competente per territorio.

7. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui al comma 6.

#### Art. 22.

##### *Allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento o a scopo alimentare*

1. La Giunta provinciale, sulla base di apposite disposizioni dettate dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge può rilasciare, a persone nominativamente indicate, l'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento o a scopo alimentare. Non è consentito l'allevamento di cinghiali a scopo di ripopolamento.

2. Nell'atto di autorizzazione sono riportati gli obblighi alla cui osservanza è tenuto l'allevatore, con particolare riferimento alle condizioni igienico-sanitarie e all'obbligo di tenere apposito registro riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento.

3. Gli allevamenti di cui al comma 1 sono soggetti alla vigilanza veterinaria esercitata dalla Azienda sanitaria regionale competente per territorio.

4. Gli esemplari pertinenti agli allevamenti devono essere muniti di contrassegno inamovibile indicante il mese e l'anno di nascita, il numero progressivo, la matricola, e sul retro del contrassegno, il numero di autorizzazione dell'allevatore.

5. Le disposizioni della Giunta regionale di cui al comma 1 disciplinano altresì il prelievo, con i mezzi di cui all'articolo 48, di mammiferi e di uccelli in stato di cattività, operato esclusivamente da parte del titolare dell'allevamento a scopo di ripopolamento, che sia organizzato in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa.

6. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1 sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione al Presidente della Giunta provinciale. I titolari degli allevamenti di cui al presente comma sono tenuti al rispetto delle norme regionali.

#### Art. 23.

##### *Allevamento di fauna selvatica a scopo ornamentale e amatoriale*

1. La Giunta provinciale, sulla base di apposito regolamento provinciale approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, rilascia previo controllo l'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di allevamento di fauna selvatica a scopo ornamentale ed amatoriale a persona nominativamente indicata.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte esclusivamente su soggetti appartenenti alle famiglie degli emberizidi, dei ploceidi e dei fringillidi propriamente detti.

3. I soggetti ottenuti negli allevamenti di cui al comma 1 devono essere muniti di anelli inamovibili di diametro adeguato alle specie. Sugli anelli devono essere riportati l'anno di nascita, il numero progressivo o la matricola o il numero dell'autorizzazione dell'allevatore.

4. L'allevatore è tenuto a denunciare entro dicembre gli esemplari nati nel proprio allevamento nel corso dell'anno. La denuncia è presentata alla Provincia e deve contenere i dati riportati sugli anelli inamovibili.

5. È vietato introdurre nel territorio regionale esemplari avifaunistici appartenenti alle famiglie di cui al presente articolo e la cui caccia è vietata in Piemonte, salvo che siano dotati di anello inamovibile di diametro adeguato alla specie, idoneo alla identificazione e purché siano documentati con certificato di provenienza attestante la nascita in cattività.

6. Nelle manifestazioni didattiche, nelle rassegne, nelle mostre possono essere presentati esclusivamente esemplari regolarmente denunciati.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli animali appartenenti alle specie esotiche.

#### CAPO V

##### STRUTTURE AMMINISTRATIVE, ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA

#### Art. 24.

##### *Comitato regionale di coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica*

1. È istituito il Comitato regionale di coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica, quale organo tecnico e consultivo della Regione.

2. Esso è composto da:

- a) l'Assessore regionale, con delega in materia, con funzioni di Presidente;
- b) il Presidente di ogni Provincia o l'Assessore provinciale con delega in materia;
- c) un esperto in zoologia laureato in scienze naturali o biologiche ovvero in medicina veterinaria, su designazione dell'Università degli Studi;
- d) un esperto in problemi agrari laureato in scienze agrarie o forestali, su designazione dell'Università degli Studi;
- e) quattro rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale ed operanti in Regione;
- f) quattro rappresentanti delle associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale ed operanti in Regione;
- g) quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole riconosciute a livello nazionale ed operanti in Regione;
- h) un rappresentante dell'ENCI;
- i) un rappresentante della Delegazione italiana del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della fauna selvatica (CIC);
- l) un rappresentante designato dagli organi di gestione degli A.T.C. per ciascuna provincia;

m) un rappresentante designato dagli organi di gestione dei C.A. per ciascuna provincia;

n) un esperto in tipica fauna alpina.

3. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro e non oltre sei mesi dalla data di insediamento del Consiglio regionale, decade unitamente al Consiglio regionale stesso e, comunque, svolge le sue funzioni fino alla costituzione del nuovo Comitato.

4. I componenti di cui alle lettere c), d) e n) sono nominati dal Consiglio regionale. Per i componenti di cui alle lettere e), f), g), h), i), l) e m) il Presidente della Giunta regionale procede alla nomina su designazione dei rispettivi enti ed associazioni.

5. Le designazioni devono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali lo stesso Presidente provvede comunque alle nomine applicando il potere di surroga.

6. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario della Giunta regionale designato dall'Assessore competente. Il segretario redige i verbali delle adunanze e ne cura la conservazione.

7. In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Comitato, le relative funzioni sono esercitate dal più anziano in età tra gli altri componenti.

8. Il Comitato esprime pareri in ordine ai provvedimenti regionali in materia faunistico-venatoria e può proporre alla Giunta regionale iniziative per la gestione faunistico-venatoria del territorio. È convocato dal Presidente almeno due volte l'anno e ogni qualvolta ritenuto necessario ai fini dell'attuazione della legge; può inoltre essere convocato qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

9. La Giunta regionale corrisponde ai componenti del Comitato, in quanto spettante, per ogni effettiva partecipazione alle sedute, un gettone di presenza e il rimborso delle spese di viaggio, ai sensi della normativa regionale vigente in materia.

#### Art. 25.

##### *Comitato consultivo provinciale per la tutela e la gestione della fauna selvatica e coordinamento delle politiche venatorie*

1. Presso ogni Provincia è istituito il Comitato consultivo provinciale per la tutela e la gestione della fauna selvatica e il coordinamento delle politiche venatorie. Il Comitato ha competenze in materia di raccordo tra gli indirizzi programmatici regionali e provinciali e le politiche gestionali degli A.T.C. e dei C.A. In detto ambito vengono inoltre definiti i termini di collaborazione gestionale tra la Provincia e gli organi direttivi dei singoli ambiti venatori.

2. Il Comitato è composto da:

- a) il Presidente della Provincia o l'Assessore provinciale con delega in materia, con funzioni di Presidente;
- b) il Dirigente del competente Servizio provinciale o suo delegato;
- c) un rappresentante di ciascun A.T.C. e C.A. designato dai rispettivi organi di gestione;
- d) un esperto in zoologia laureato in scienze naturali o biologiche ovvero in medicina veterinaria;
- e) un esperto in problemi agricolo-forestali laureato in scienze agrarie o forestali;
- f) un rappresentante delle guardie delle Province ed un rappresentante delle guardie giurate venatorie.

3. Il Comitato è costituito dalla Provincia, con nomina dei componenti, entro e non oltre sei mesi dalla data di insediamento del Consiglio provinciale, decade unitamente al Consiglio provinciale stesso e, comunque, svolge le sue funzioni fino alla costituzione del nuovo Comitato.

4. Le designazioni di competenza dei Comitati di gestione di cui al comma 2, lettera c) devono pervenire alla Provincia entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali la stessa provvede comunque alle nomine applicando il potere di surroga.

5. Il Comitato consultivo provinciale formula pareri e proposte in materia faunistico-venatoria, è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno e può altresì essere convocato qualora ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.

6. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario della Provincia.

7. In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Comitato, le relative funzioni sono esercitate dal più anziano di età tra gli altri componenti.

8. La Provincia può corrispondere ai componenti del Comitato di cui al comma 1, in quanto spettante, per ogni effettiva partecipazione alle sedute, un gettone di presenza e il rimborso delle spese di viaggio.

#### Art. 26.

##### *Attività di studio e ricerca*

1. La Giunta regionale, per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1, promuove studi e ricerche, anche sperimentali, sulla biologia e sulla ecologia della fauna selvatica, sulle tecniche di produzione agroforestali compatibili con le esigenze di tutela della fauna stessa nonché sulle tecniche di recupero e sistemazione di aree modificate dall'azione antropica.

2. A tal fine, la Giunta regionale può avvalersi della collaborazione dell'INFS, dell'Università degli Studi, dei servizi tecnico-ispettivi delle Province, di enti, amministrazioni pubbliche, istituti ed esperti di comprovata competenza.

3. Per migliorare la preparazione specifica del personale addetto, la Giunta regionale può organizzare corsi di aggiornamento ovvero promuovere la partecipazione a corsi e seminari di studio; può inoltre istituire borse di studio, per il perfezionamento professionale, a favore di coloro che partecipano ai corsi suddetti e di laureati in discipline naturalistiche.

#### Art. 27.

##### *Osservatorio regionale sulla fauna selvatica*

1. Per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 26, è istituito nell'ambito della struttura regionale competente in materia di caccia e pesca l'Osservatorio regionale sulla fauna selvatica, in base alle norme sull'organizzazione degli uffici e dell'ordinamento del personale regionale.

2. I compiti dell'Osservatorio sono:

a) fornire criteri e metodologie per censire le popolazioni animali stabilmente residenti sul territorio oppure migratrici e svernanti ed effettuare studi sulla loro distribuzione;

b) studiare i rapporti tra le specie animali e l'ambiente;

c) predisporre progetti di ricerca finalizzati su specifici aspetti legati alla protezione della fauna selvatica e alla salvaguardia ovvero al recupero degli equilibri ambientali nonché agli aspetti connessi all'uso dei fitofarmaci in agricoltura e agli effetti sulla fauna selvatica, da effettuarsi direttamente o con la collaborazione di enti, amministrazioni pubbliche ed istituti specializzati pubblici e privati;

d) promuovere corsi di formazione per ricercatori e tecnici per i censimenti qualitativi e quantitativi della fauna stanziale, con particolare riferimento a quella alpina ed alle popolazioni svernanti e nidificanti;

e) promuovere corsi per conduttore di cani da traccia, per caposquadra per cacce speciali, nonché per la preparazione di cacciatori di ungulati con metodi selettivi;

f) monitorare i dati relativi agli abbattimenti effettuati nell'attività venatoria; costituire una banca dati quale strumento fondamentale per la gestione e la pianificazione in materia;

g) organizzare, anche in collaborazione con le associazioni venatorie, ambientaliste ed agricole e le amministrazioni pubbliche, corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole.

3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, la struttura di cui fa riferimento l'Osservatorio può avvalersi della collaborazione dei servizi tecnico-ispettivi delle Province, delle amministrazioni pub-

bliche, degli enti strumentali regionali, delle associazioni scientifiche, dell'Università degli Studi, di altri qualificati istituti o enti scientifici, o di esperti di elevata e specifica capacità professionale, nonché del Comitato tecnico-scientifico di supporto alla politica regionale delle aree protette di cui all'articolo 21 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (Nuove norme in materia di aree protette - Parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di preparco, zone di salvaguardia).

#### Art. 28.

##### *Attività ispettiva in materia faunistica*

1. Per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 14 e 16 della legge 157/1992 ed in particolare per l'esercizio della vigilanza e del controllo sulle attività relative alla gestione programmata della caccia ed al funzionamento delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie viene attivata nell'ambito della struttura regionale competente in materia di caccia e pesca la funzione ispettiva in materia faunistica avente tra l'altro i seguenti compiti:

a) verifica delle attività degli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A., che devono essere conformi alle norme ed ai regolamenti vigenti in materia e coerenti con le indicazioni dei piani faunistico-venatori regionale e provinciali;

b) vigilanza relativa al rispetto da parte dei concessionari delle norme e delle disposizioni regionali in materia di concessione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie;

c) accertamento immediato della regolare utilizzazione dei contributi erogati dalla Giunta regionale agli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A. per le finalità di cui agli articoli 50 e 51 e dei finanziamenti erogati a soggetti diversi per attività inerenti a progetti speciali;

d) verifica delle attività concernenti il regolare svolgimento dei corsi di preparazione e aggiornamento delle guardie venatorie volontarie e dei corsi di preparazione dei tecnici faunistici e dei cacciatori.

#### CAPO VI

##### ATTIVITÀ AVENTI AD OGGETTO LA FAUNA SELVATICA

#### Art. 29.

##### *Controllo della fauna selvatica*

1. Il controllo delle specie di fauna selvatica previsto all'articolo 19, comma 2, della legge 157/1992, è delegato alle Amministrazioni provinciali. La Giunta regionale, al fine di preservare l'integrità biogeografica della fauna regionale, attiva, tramite le Amministrazioni provinciali che si avvalgono dei loro agenti, piani di controllo delle specie alloctone qualora vengano abusivamente immesse nell'ambiente.

2. La Provincia, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, può autorizzare, anche su proposta delle organizzazioni professionali agricole provinciali, piani di abbattimento, attuati dalle guardie delle Province con la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi ricompresi nelle aree interessate dai piani di abbattimento stessi, nonché dalle guardie venatorie volontarie.

3. Il controllo delle specie di fauna selvatica anche ai fini del completamento dei piani selettivi relativi agli ungulati di cui al comma 1, all'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, è autorizzato dalla Giunta regionale.

4. Il controllo della fauna viene esercitato in modo selettivo mediante l'utilizzazione di metodi ecologici. Solo a seguito di verifica, da parte dell'INFS, dell'inefficacia di tali interventi, la Giunta regionale o quella provinciale possono autorizzare piani di abbattimento.

5. La Giunta provinciale informa la Giunta regionale sui provvedimenti inerenti al controllo della fauna e, al termine dei piani di controllo o abbattimento, trasmette alla Giunta regionale una relazione contenente i dati relativi alle operazioni svolte ed ai loro risultati.

6. Il controllo della fauna selvatica all'interno dei centri urbani è autorizzato dalla Provincia su parere dell'Azienda sanitaria regionale competente.

7. Il Presidente della Giunta regionale, anche su richiesta delle Province o degli organismi di gestione degli A.T.C. e C.A., per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie, può vietare o ridurre la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18 della legge 157/1992, anche per periodi limitati ed ambiti definiti.

8. Nelle aree protette, inserite nel piano regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 12/1990, il controllo delle specie di fauna selvatica è esercitato in conformità a quanto disposto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette) e dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite e parchi naturali, riserve naturali e aree attrezzate) e successive modifiche ed integrazioni. Per garantire il necessario coordinamento delle attività di controllo faunistico, i piani di abbattimento selettivo di cui all'articolo 4 della legge regionale 36/1989, proposti dagli Enti di gestione delle aree protette, devono essere corredati dal parere favorevole della Giunta provinciale.

#### Art. 30.

##### *Immissione, catture, destinazione della fauna selvatica a scopo di ripopolamento*

1. La Provincia, sentiti gli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A., predisporre entro il 30 settembre di ciascun anno un piano delle attività e degli interventi per l'anno successivo riportante le indicazioni circa:

a) la produzione di specie autoctone nelle zone di ripopolamento e nei centri pubblici di riproduzione;

b) la cattura di selvatici provenienti da:

- 1) parchi nazionali e regionali;
- 2) zone di ripopolamento e cattura;
- 3) aree dove ci siano necessità di cattura per motivi agricoli o di equilibrio faunistico;

c) immissioni integrative da attuare per esigenze tecniche nelle zone di protezione.

2. Le catture sono predisposte e coordinate dalla Provincia e vengono effettuate dalle guardie delle Province con la collaborazione delle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale e di cacciatori ed agricoltori, anche nei tempi e nei luoghi in cui è vietato l'esercizio venatorio. Nei parchi le catture dei selvatici presenti in sovrannumero devono avvenire d'intesa con gli Enti parchi, secondo le procedure previste dalla legge regionale 36/1989.

3. Gli interventi tecnici di cattura che richiedono l'uso di armi con proiettili a narcotico sono effettuati esclusivamente dalle guardie delle Province ovvero dagli A.T.C. e dai C.A.

4. La Giunta regionale, previo parere favorevole dell'INFS, anche su proposta delle Province o degli organismi di gestione dei C.A., al fine di ripristinare l'habitat delle specie, può autorizzare l'immissione di specie autoctone nei C.A. ove sia esclusivamente presente la tipica fauna alpina.

5. Ai fini di una politica di programmazione e di sviluppo della fauna selvatica, la Provincia, entro il 30 settembre di ogni anno, invia alla Giunta regionale i piani di cui ai commi 1 e 2 e fornisce i dati relativi alle operazioni di produzione, di cattura, di immissione effettuate e ai loro risultati.

6. Gli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A., nell'espletamento dei compiti loro conferiti dalle disposizioni vigenti, predispongono e gestiscono il programma annuale delle immissioni integrative di fauna selvatica nelle zone di caccia programmata utilizzando prioritariamente animali di cattura. Ogni anno i Comitati di gestione trasmettono alla Provincia ed alla Regione, entro il 30 novembre, il programma di immissione per l'anno successivo e la relazione illustrativa delle operazioni effettuate.

7. Tutti gli esemplari immessi nel territorio devono essere adeguatamente marcati con contrassegni inamovibili e numerati.

8. La Provincia e i Comitati di gestione devono, attraverso strutture e mezzi idonei, effettuare operazioni di preambientamento dei soggetti nati in cattività da immettere sul territorio.

9. Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive e di garantire l'idoneità della fauna destinata al ripopolamento, i capi provenienti da catture, allevamenti nazionali o introdotti dall'estero devono essere sottoposti a controllo sanitario sul luogo di consegna o di liberazione a cura dei servizi veterinari delle Aziende sanitarie regionali competenti per territorio, i quali rilasciano o negano il nulla osta.

10. Per procedere alla reintroduzione di fauna selvatica occorre apposita autorizzazione della Giunta regionale concessa, sentito l'INFS, solo in base a comprovate ragioni di ordine biogenetico.

11. È comunque vietato sul territorio venabile, fatta eccezione per i luoghi a gestione pubblica sempre preclusi alla caccia nonché per le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie, immettere fauna selvatica sul territorio nel periodo compreso tra il 1° aprile e la data di chiusura della caccia.

12. È sempre vietato, per scopi venatori, immettere sul territorio regionale:

a) individui appartenenti a specie estranee alla fauna autoctona piemontese;

b) individui appartenenti alla specie fagiano a quote superiori ai 1200 metri sul livello del mare.

13. È comunque vietata l'introduzione di ogni specie di fauna alloctona.

14. È vietata qualsiasi forma di ripopolamento ai soggetti non autorizzati.

#### Art. 31.

##### *Cattura e inanellamento a scopo scientifico*

1. La Giunta regionale, su parere dell'INFS, può concedere, su motivata richiesta, ed esclusivamente per ragioni di studio e ricerca scientifica, a Istituti universitari, al Consiglio nazionale delle ricerche e ai Musei di storia naturale l'autorizzazione a catturare e utilizzare esemplari di mammiferi ed uccelli e di prelevare uova, nidi e piccoli nati anche su territori ove è vietato l'esercizio venatorio.

2. Non è mai consentita l'utilizzazione per attività di vivisezione degli esemplari catturati ai sensi del comma 1.

3. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è autorizzata dalla Giunta regionale ed è organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'INFS; tale attività funge da schema nazionale ed inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento (EURING). L'attività di inanellamento può comunque essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione rilasciata dalla Giunta regionale, su parere dell'INFS. La concessione dell'autorizzazione è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale.

4. Nelle aree in cui si effettuano per scopi strettamente scientifici rilevazioni quantitative e qualitative, la Giunta regionale può autorizzare il divieto temporaneo di caccia per un raggio non inferiore a metri 400 e non superiore a metri 600 intorno ai punti di osservazione.

5. È fatto obbligo a chi abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'INFS o al Comune nel cui territorio è avvenuto il fatto. È fatto obbligo al Comune di trasmettere l'informazione al predetto Istituto.

#### Art. 32.

##### *Introduzione di fauna selvatica dall'estero*

1. L'importazione dall'estero di fauna selvatica viva, purché corrispondente per specie e sottospecie a quelle presenti sul territorio regionale può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico.

2. I permessi d'importazione possono essere rilasciati unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie di selvatici, al fine di avere le opportune garanzie per controlli, eventuali quarantene e relativi controlli sanitari.

3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali su parere dell'INFS e previo nulla-osta favorevole del Ministero della sanità nel rispetto delle convenzioni internazionali.

4. Su ogni partita introdotta i Servizi Veterinari delle Aziende sanitarie regionali eseguono, prima del rilascio degli animali, controlli sanitari eventualmente integrati da indagini di laboratorio.

#### Art. 33.

##### *Abbattimento per caso fortuito o forza maggiore e disponibilità materiale di fauna selvatica*

1. La Giunta regionale e le Province possono costituire, anche su richiesta delle associazioni venatorie e delle associazioni di protezione ambientale, centri di recupero, cura, riabilitazione e reintroduzione di animali selvatici, in particolare di quelli appartenenti a specie protette.

2. Chiunque, in qualsiasi tempo, abbatta fauna selvatica per caso fortuito o forza maggiore, o venga nella disponibilità di fauna selvatica viva o morta, o di parti di essa, deve farne consegna entro ventiquattro ore al Comune di residenza o a quello in cui è avvenuto il fatto oppure alla Provincia competente per territorio. Tali enti provvedono a consegnarla ad un centro di recupero o, se l'esemplare è morto, ad una destinazione di pubblica utilità. Qualora la specie rinvenuta appartenga a specie protetta è fatto obbligo, di segnalare il ritrovamento alla Regione.

3. Fino alla costituzione dei centri di cui al comma 1, la fauna selvatica viva deve essere consegnata alla Provincia che provvede a liberarla in località idonea tramite i propri agenti.

#### Art. 34.

##### *Attività di tassidermia ed imbalsamazione e detenzione di trofei*

1. L'esercizio dell'attività di tassidermia ed imbalsamazione, di seguito chiamata imbalsamazione, è subordinato all'iscrizione al registro delle ditte o delle imprese artigiane tenute dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. La Provincia, sulla base di apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di imbalsamazione a seguito dell'accertamento, da parte della Commissione di cui al comma 3, della buona conoscenza della fauna e delle tecniche dell'imbalsamazione.

3. Il Presidente della Giunta regionale nomina una commissione composta da:

- a) un esperto in legislazione venatoria;
- b) un laureato in scienze biologiche o scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi;
- c) un laureato in veterinaria;
- d) un esperto in tecniche di tassidermia;
- e) un perito conciaro.

4. L'esame, articolato in un colloquio e in prove pratiche, avrà ad oggetto l'accertamento di adeguate conoscenze relativamente a:

- a) legislazione venatoria e relativa al commercio e alla detenzione di fauna protetta e minacciata di estinzione;
- b) biologia della fauna selvatica, con particolare riferimento all'individuazione ed al riconoscimento delle specie cacciabili;
- c) tecniche di tassidermia ed imbalsamazione;
- d) nozioni generali chimiche e tossicologiche sulle sostanze da impiegare, con specifico riguardo alle tecniche di impiego, alle precauzioni da adottare nella loro conservazione, manipolazione e smaltimento.

5. La Commissione esprime giudizio di idoneità se l'esito risulta favorevole in tutte le materie sopra elencate.

6. I dipendenti di enti ed istituzioni pubbliche, quali i Musei di storia naturale e gli Istituti universitari, che svolgono attività di imbalsamazione per l'ente in cui lavorano e le ditte e imprese artigiane che risultino iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, al registro tenuto dalle Camere di commercio, sono esentati dal possesso dell'autorizzazione di cui al comma 2, fatto salvo comunque l'obbligo di segnalare la loro attività al Presidente della Provincia.

7. L'esercizio dell'attività di imbalsamazione è svolta senza fine di lucro da amatori non cacciatori.

8. È consentita l'imbalsamazione esclusivamente delle spoglie di esemplari appartenenti:

- a) alla fauna selvatica presente sul territorio italiano oggetto di caccia o di abbattimento, purché catturata nel rispetto delle norme venatorie vigenti;
- b) alla fauna presente sul territorio italiano che non sia protetta ai sensi della vigente normativa;
- c) alla fauna esotica o comunque proveniente dall'estero purché il possesso sia accompagnato da documentazione attestante che l'abbattimento, l'importazione o comunque la detenzione siano avvenuti in conformità alla normativa vigente in materia e non si tratti di specie protette da accordi internazionali;
- d) alla fauna domestica.

9. È inoltre consentita l'imbalsamazione, negli stessi limiti in cui ne è consentito l'abbattimento, di tutti gli animali di cui sia comprovata la provenienza da allevamenti regolarmente autorizzati.

10. La Provincia e la Giunta regionale possono autorizzare l'imbalsamazione e la detenzione di ogni tipo di animale, o di parte di esso, rinvenuto morto per cause naturali o accidentali.

11. È consentita la detenzione di trofei e preparazioni tassidermiche nei casi previsti ai commi precedenti.

12. La Provincia rilascia gratuitamente apposito contrassegno di modello uniforme da applicare in modo definitivo ai trofei e alle preparazioni tassidermiche.

13. La detenzione di preparazioni tassidermiche di spoglie di mammiferi ed uccelli in difformità alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione delle medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento tassidermico.

14. Il tassidermista autorizzato ai sensi del comma 2 deve segnalare alla Provincia le richieste di imbalsamare spoglie di esemplari appartenenti a specie protette o comunque non oggetto di caccia ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia delle singole specie e quelle appartenenti alla fauna esotica.

15. La violazione della disposizione di cui al comma 9, comporta, oltre alla revoca dell'autorizzazione l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 30 della legge 157/1992, per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio.

16. Le collezioni e le raccolte pubbliche non sono soggette alle norme del presente articolo.

## CAPO VII

### ESERCIZIO DELLA CACCIA: AUTORIZZAZIONE E REQUISITI

#### Art. 35.

##### *Esercizio dell'attività venatoria*

1. L'attività venatoria si svolge in base ad una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla legge 157/1992 e dalla presente legge.

2. Per poter esercitare l'attività venatoria nella regione è necessario aver stipulato un contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di cui lire 750 milioni per ogni persona danneggiata e lire 250 milioni per danni ad animali ed a cose, nonché una polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di lire 100 milioni per morte o invalidità permanente. I massimali sono soggetti alle variazioni previste dalle leggi nazionali vigenti in materia.

3. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica secondo le modalità, nei tempi e con l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 48, e degli animali a ciò destinati.

4. È considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla o catturarla.

5. Ogni modo di abbattimento di fauna selvatica non previsto dalla presente legge è vietato.

6. Fatto salvo l'esercizio venatorio con il falco l'attività venatoria può essere praticata nel territorio regionale in via esclusiva in una delle seguenti forme:

a) vagante nella zona Alpi;

b) nelle altre forme consentite dalla presente legge negli ambiti territoriali di caccia programmata.

7. La fauna selvatica abbattuta nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.

#### Art. 36.

##### *Aree contigue ai parchi naturali nazionali e regionali*

1. L'esercizio venatorio è precluso nelle aree contigue ai parchi naturali nazionali e regionali, ove individuate dalla Regione ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette).

#### Art. 37.

##### *Opzioni sulla forma di caccia prescelta*

1. L'opzione sulla forma di caccia prescelta in via esclusiva, a norma dell'articolo 12, comma 5, della legge 157/1992, ha durata triennale e si intende rinnovata se entro il 31 marzo precedente la scadenza del triennio il cacciatore non fa pervenire alla Provincia richiesta di modifica dell'opzione contenuta nel tesserino regionale. L'opzione sulla forma di caccia può essere riesaminata soltanto in presenza di cambio di residenza anagrafica e per ragioni di salute formalmente comprovate. La variazione non può comunque avvenire durante l'annata venatoria.

2. Il cacciatore che abbia conseguito, ai sensi degli articoli 40 e 41, l'abilitazione all'esercizio venatorio dopo l'entrata in vigore della presente legge deve comunicare la propria opzione alla provincia di residenza entro trenta giorni dalla data di detto conseguimento.

3. Le Province trasmettono alla Giunta regionale i dati relativi alle opzioni di cui al comma 1 e le relative variazioni.

#### Art. 38.

##### *Appostamenti*

1. Sono consentiti appostamenti purché temporanei.

2. Sono temporanei gli appostamenti di durata non superiore ad una giornata e costituiti da ripari di fortuna o da attrezzature smontabili, sprovvisti comunque di copertura superiore, che non comportino modificazioni del sito e siano destinati all'esercizio venatorio per non più di una giornata di caccia. Al termine della giornata il cacciatore deve rimuovere il materiale usato per la costruzione dell'appostamento, lasciando il sito nelle stesse condizioni in cui si trovava precedentemente. Detti appostamenti, qualora necessitino di preparazione del sito, sono soggetti al consenso del conduttore del fondo, sia esso un privato cittadino o un ente pubblico.

3. La preparazione dell'appostamento temporaneo non può essere effettuato mediante taglio di piante o di rami, né con l'impiego di parti di vegetazione appartenenti alla flora spontanea protetta ai sensi delle leggi vigenti.

4. Eventuali danni alle coltivazioni agricole o alla vegetazione spontanea saranno risarciti al proprietario del fondo da chi li ha cagionati ai sensi del codice civile.

5. La collocazione dell'appostamento deve avvenire in modo tale da non comportare, per effetto dello sparo, il danneggiamento dei frutteti, vigneti o altre colture arboree.

6. A ciascun appostamento temporaneo compete una zona di rispetto di metri 150.

#### Art. 39.

##### *Il tesserino regionale*

1. Chiunque intenda esercitare la caccia nell'ambito della Regione Piemonte deve essere in possesso del relativo tesserino predisposto dalla Regione.

2. Il rilascio del tesserino è subordinato:

a) al possesso di valida licenza di porto di fucile per uso di caccia rilasciato dalla competente autorità statale;

b) all'avvenuto versamento delle tasse prescritte, compresa quella di concessione regionale annuale di cui all'articolo 54;

c) all'aver stipulato il contratto di assicurazione di cui all'articolo 35, comma 2;

d) alla restituzione di quello usato nell'ultima annata venatoria, che in caso di mancata richiesta deve avvenire entro il 30 settembre.

3. Il tesserino è valido per un'annata venatoria e si intende automaticamente sospeso o revocato in caso di sospensione o revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia.

4. In caso di smarrimento o di sottrazione del tesserino, il titolare, al fine di ottenere il duplicato, deve dimostrare di aver provveduto a denunciare il fatto all'autorità di pubblica sicurezza e deve esibire l'attestazione del versamento delle tasse di concessione regionale relative all'abilitazione venatoria.

5. Il tesserino deve avere il timbro indelebile attestante l'A.T.C. o il C.A. in cui è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria: su di esso viene annotato, mediante perforazione negli appositi spazi, il giorno di caccia prescelto nella propria o nelle altre Regioni all'atto dell'inizio dell'esercizio venatorio e i capi di fauna selvatica non appena abbattuti.

6. Il cacciatore residente in altre Regioni, che intende praticare la caccia nella Regione Piemonte, deve essere in possesso di valido tesserino regionale per la caccia, rilasciato secondo le norme vigenti nella Regione di residenza. Per l'esercizio dell'attività venatoria il cacciatore è comunque tenuto all'osservanza delle norme contenute nella legge nazionale e nella presente legge.

#### Art. 40.

##### *Abilitazione venatoria*

1. Per il rilascio della prima licenza di porto di fucile per uso di caccia nonché per il rinnovo della stessa in caso di revoca è richiesta l'abilitazione venatoria.

2. Per sostenere l'esame di abilitazione venatoria il candidato presenta domanda alla provincia nel cui territorio risiede allegando:

a) certificato di residenza;

b) certificato di idoneità all'esercizio venatorio rilasciato dagli uffici medico-legali e dai distretti sanitari delle Aziende sanitarie regionali o delle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato ovvero da medici militari in servizio permanente ed in attività di servizio.

3. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da altro cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni e che non abbia commesso violazioni alle norme nazionali e regionali vigenti che comportino la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32 della legge 157/1992.

4. Gli aspiranti cacciatori possono essere ammessi a sostenere la prova d'esame per l'abilitazione venatoria nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, ferma restando la possibilità di esercizio effettivo al compimento di tale età.

#### Art. 41.

##### *Abilitazione per l'esercizio venatorio nella zona delle Alpi*

1. Il titolare della licenza di caccia che intende esercitare l'attività venatoria in zona delle Alpi ed è privo del certificato di abilitazione, anche se residente in altre Regioni, deve sostenere presso la commissione di cui all'articolo 42, apposito esame integrativo di quello di abilitazione venatoria, in cui dimostri, attraverso un colloquio, di possedere nozioni sufficienti relativamente a:

a) specie alpine, protette e oggetto di caccia;

b) biologia delle medesime;

c) armi consentite;

d) disposizioni normative e regolamentari riguardanti la zona delle Alpi.

2. Per il conseguimento dell'abilitazione per l'esercizio venatorio nella zona delle Alpi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40.

3. La Giunta regionale, in accordo con i C.A., organizza sotto stretto controllo delle Province corsi di abilitazione per la caccia di selezione agli ungulati. Conseguita l'abilitazione, viene rilasciata apposita attestazione al cacciatore, che è obbligato a partecipare ai censimenti per almeno un anno solare ed a partecipare ad una stagione venatoria come solo accompagnatore, non pagante, di un cacciatore che abbia un'esperienza di almeno tre anni negli abbattimenti selettivi. La presenza alla caccia selettiva deve essere certificata dal cacciatore «anziano» e vistata dal C.A.

4. Nei dodici mesi successivi al conseguimento dell'abilitazione per l'esercizio venatorio nella zona delle Alpi, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da altro cacciatore in possesso di abilitazione per l'esercizio venatorio nella zona Alpi rilasciata da almeno tre anni e che non abbia commesso violazioni alle norme regionali e nazionali che comportino la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32 della legge 157/1992.

#### Art. 42.

##### Commissione d'esame

1. Il Presidente della Giunta regionale nomina, entro e non oltre sei mesi dalla data di insediamento del Consiglio regionale, in ciascun capoluogo di Provincia una commissione di esame per il conseguimento dell'abilitazione venatoria e per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia.

2. La durata in carica della commissione corrisponde a quella effettiva del Consiglio regionale; le funzioni sono esercitate fino alla costituzione della nuova commissione. I componenti possono essere riconfermati per non più di una volta in via continuativa.

3. Ogni commissione è composta da:

a) un dirigente della Provincia, esperto in materia di legislazione, con funzione di Presidente;

b) un numero compreso tra cinque e otto esperti in legislazione in materia di caccia, biologia e zoologia applicata alla caccia, armi e comportamento venatorio, tutela della natura e principi di salvaguardia delle produzioni agricole, norme di pronto soccorso; di questi almeno uno laureato in scienze biologiche o in scienze naturali ed uno in scienze agrarie o forestali;

c) un funzionario della Regione.

4. La nomina degli esperti di cui al comma 3, lettere a) e b) avviene su designazione del Consiglio provinciale in base a curricula attestanti per ciascuno le esperienze nelle varie discipline.

5. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Provincia.

6. Non possono essere nominati come componenti della commissione dirigenti delle associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste e coloro che hanno riportato sanzioni in materia di caccia.

7. Gli oneri per il funzionamento delle commissioni sono a carico della Regione e sono regolati con le procedure della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti di commissioni, consigli, comitati e collegi operanti presso l'Amministrazione regionale).

#### Art. 43.

##### Esame di abilitazione venatoria

1. Per il superamento dell'esame di abilitazione venatoria occorre:

a) mostrare, attraverso colloquio, di possedere nozioni sufficienti nell'ambito del programma di cui al comma 5;

b) mostrare sufficiente perizia nello smontaggio, montaggio e uso delle armi da caccia.

2. In relazione alla prova d'esame la commissione esaminatrice esprime giudizio di idoneità o non idoneità del candidato. L'abilitazione è concessa se il giudizio della commissione è favorevole per tutti i temi elencati al comma 5.

3. Il candidato giudicato non idoneo è ammesso a ripetere l'esame non prima che siano trascorsi centoventi giorni dalla data del precedente esame.

4. Le prove d'esame sono pubbliche.

5. Le nozioni su cui verte l'esame di cui al comma 1 riguardano i seguenti temi:

a) leggi e regolamenti comunitari, statali e regionali per la tutela della fauna e per la disciplina della caccia; definizioni di «fauna», «fauna stanziale», «fauna migratoria»; tesserino regionale, abilitazione venatoria, assicurazione obbligatoria; specie cacciabili e non cacciabili, giornate e orari di caccia; calendario venatorio; luoghi in cui è vietato l'esercizio venatorio; mezzi di caccia, uso di cani, appuntamenti, modalità di caccia vietate; zona delle Alpi; oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, zone per l'addestramento cani, gestione programmata della caccia, aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie; agenti venatori e loro funzioni; sanzioni e procedure relative;

b) zoologia applicata alla caccia: vocazioni faunistiche della Regione; equilibrio biologico delle specie selvatiche; caratteristiche delle specie selvatiche di interesse naturalistico e venatorio; riconoscimento delle specie dei mammiferi e degli uccelli anche sul campo con riguardo alle specie protette e a quelle particolarmente protette;

c) tutela dell'ambiente e principi di salvaguardia delle produzioni agricole: rapporti tra fauna, caccia, agricoltura, ambiente, protezione dei nidi e dei nati, effetti sull'ambiente conseguenti al ripopolamento della fauna; protezione delle colture agricole in rapporto all'attività venatoria, norme di sicurezza e prevenzione degli incendi agroforestali;

d) armi da caccia e loro uso: armi e munizioni consentite per la caccia; custodia, manutenzione, controllo e trasporto delle armi durante l'esercizio venatorio; misure di sicurezza e prevenzione degli incidenti contro la propria persona e nei confronti di altri;

e) norme di pronto soccorso.

6. La Giunta regionale per favorire la preparazione dei candidati, può predisporre un testo contenente le principali nozioni su cui verte l'esame per l'abilitazione venatoria, da distribuire a cura delle Province al momento della presentazione della domanda.

#### CAPO III

##### ESERCIZIO DELLA CACCIA: SPECIE, TEMPI, CARNIERE, MODALITÀ E MEZZI

#### Art. 44.

##### Specie cacciabili e periodi di attività venatoria

1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari della fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie, esclusivamente nei periodi indicati:

a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 15 dicembre: lepore comune (*Lepus europaeus*), coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*), minilepre (*Silvilagus floridamus*);

b) spese cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: fagiano (*Phasianus colchicus*), quaglia (*Coturnix coturnix*), tortora (*Streptopelia turtur*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), beccacino (*Gallinago gallinago*);

c) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre, in base a piani numerici di prelievo approvati dalla Giunta regionale, salvo quanto disposto dall'articolo 15 della presente legge: pernice rossa (*Alectoris rufa*), starna (*Perdix perdix*);

d) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: cesena (*Turdus pilaris*), tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), tordo sassello (*Turdus iliacus*), germano reale (*Anas platyrhynchos*), colombaccio (*Columba palumbus*), cornacchia nera (*Corvus corone*), cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), gazza (*Pica pica*), nonché la volpe (*Vulpes vulpes*) secondo piani numerici di prelievo;

e) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione dei C.A. e approvati dalla Giunta regionale: pernice bianca (*Lagopus mutus*), fagiano di monte (*Tetrao tetrix*), coturnice (*Alectoris graeca*), lepore bianco (*Lepus timidus*);

f) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre, in base a piani di prelievo basati su censimenti qualitativi e quantitativi accertanti la densità e la composizione delle popolazioni, proposti dagli A.T.C. o dai C.A. e approvati dalla Giunta regionale: camoscio (*Rupicapra rupicapra*), capriolo (*Capreolus capreolus*), cervo (*Cervus elaphus*), daino (*Dama dama*), muflone (*Ovis musimon*);

g) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre nella zona faunistica delle Alpi e dal 1° novembre al 31 gennaio nella zona faunistica di pianura: cinghiale (*Sus scrofa*).

2. La Giunta regionale, per motivate ragioni, nella predisposizione annuale del calendario venatorio di cui all'articolo 45 può ridurre l'elenco delle specie cacciabili e i periodi dell'esercizio dell'attività venatoria.

3. Per le seguenti specie: pernice rossa, starna, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice, lepre bianca, volpe l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente sulla base di piani numerici, approvati dalla Giunta regionale, tenuto conto delle stime della consistenza di ciascuna popolazione, effettuate dagli organismi di gestione degli A.T.C. e C.A. Per la specie volpe l'esercizio venatorio sarà consentito dal 1998. Per le annate 1996 e 1997 l'esercizio venatorio alla specie volpe è consentito con l'esclusione delle giornate di lunedì, martedì, giovedì e venerdì.

4. Per una razionale tutela delle specie cervo, capriolo, camoscio, daino e muflone, l'esercizio venatorio è consentito in base a piani di prelievo selettivi proposti dagli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A. Detti piani sono approvati dalla Giunta regionale, previa effettuazione, da parte degli A.T.C. e dei C.A., di censimenti quantitativi e qualitativi che determinino la densità delle popolazioni e la composizione delle stesse in termini di rapporti percentuali tra maschi, femmine, e giovani.

5. La Giunta regionale, sentito l'INFS, può, per determinate specie, in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, modificare i periodi dell'esercizio venatorio compresi tra il 1° settembre e il 31 gennaio, e comunque nel rispetto dei limiti dell'arco temporale massimo indicati nel comma 1. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione agli ungulati; l'esercizio venatorio a tali specie può essere autorizzato dal 1° agosto, con esclusione delle giornate di domenica nel mese di agosto, nel rispetto dell'arco temporale previsto dall'articolo 18, comma 1 della legge 157/1992.

#### Art. 45.

##### *Calendario venatorio*

1. La Giunta regionale, sentito l'INFS e il Comitato regionale di cui all'articolo 24, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, pubblica il calendario valido per l'intero territorio regionale e le disposizioni relative alla stagione venatoria.

2. Il calendario venatorio relativo all'intera annata venatoria, riguarda i seguenti oggetti:

- a) specie cacciabili e periodi di caccia;
- b) giornate e orari di caccia;
- c) carniere giornaliero e stagionale;
- d) ora legale di inizio e termine della giornata venatoria;
- e) periodi, modalità per l'addestramento dei cani da caccia e loro impiego durante la stagione venatoria.

3. I provvedimenti della Giunta regionale che approvano i piani di prelievo selettivi di cui all'articolo 44, comma 4 sono trasmessi alle Province che provvederanno a darne adeguata pubblicità.

4. Entro il 20 settembre di ogni anno, la Giunta regionale, sentito l'INFS e il Comitato regionale di cui all'articolo 24, pubblica, sulla base dei risultati dei censimenti effettuati nella stagione riproduttiva in corso, un piano di prelievo numerico per le specie pernice bianca, coturnice, fagiano di monte (solo i maschi), lepre bianca, cervo, capriolo, camoscio, daino, muflone, stabilendo altresì le modalità con cui conteggiare giornalmente i capi abbattuti per ogni specie, al fine di chiudere tempestivamente la caccia a quelle specie il cui piano di prelievo sia stato completato.

5. Il calendario venatorio regionale, i piani di prelievo numerico e le comunicazioni di completamento di detti piani, con i conseguenti divieti di caccia alle specie interessate, devono essere resi pubblici mediante immediata affissione agli albi pretori di tutte le amministra-

zioni interessate, alle sedi di tutte le associazioni venatorie e mediante comunicazione agli organi di informazione, compresi quelli locali; deve altresì essere fornita una comunicazione immediata a tutti i soggetti responsabili della vigilanza venatoria.

6. A partire dalla stagione venatoria 1999-2000, gli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A. trasmettono entro il 15 giugno di ogni anno alla Giunta regionale, oltre ai dati dei censimenti per la definizione dei piani di prelievo numerico della tipica fauna alpina e dei piani di abbattimento selettivo degli ungulati, i dati dei censimenti sulla consistenza delle popolazioni di tutte le specie venabili, ad esclusione di quelle migratorie.

7. Con il termine «censimento» si intende ogni operazione volta al conteggio di individui appartenenti alla fauna selvatica presenti in un determinato territorio. Sono compresi in questa definizione sia i conteggi totali sia i conteggi mediante opportuni indici di abbondanza.

#### Art. 46.

##### *Carniere giornaliero e stagionale*

1. Per ogni giornata di caccia al cacciatore è consentito l'abbattimento massimo di due capi di fauna selvatica di cui un solo capo delle seguenti specie: fagiano di monte, coturnice, pernice bianca e lepre bianca, di otto capi delle specie migratorie di cui quattro tra palmipedi e trampolieri e di non più di due beccacce.

2. Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero massimo di capi di fauna selvatica così stabiliti:

- a) camoscio, cervo, capriolo, muflone, daino: complessivamente un capo annuale; cinghiale: cinque capi annuali;
- b) coturnice, pernice bianca, fagiano di monte e lepre bianca: complessivamente quattro capi annuali, con il limite di due capi per coturnice e pernice bianca ed un capo per fagiano di monte e lepre bianca;
- c) lepre comune: cinque capi annuali;
- d) starna e pernice rossa: due capi annuali per specie;
- e) coniglio selvatico, fagiano e minilepre: venti capi annuali per specie.

3. Il carniere stagionale di cui al comma 2, lettera a) può essere variato, per l'attuazione dei piani annuali di abbattimento, con provvedimento della Giunta regionale, anche su richiesta degli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A., previa verifica della consistenza delle specie o dei danni arrecati al patrimonio agro-silvo-pastorale.

4. Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può inoltre abbattere complessivamente un numero di capi di specie migratorie o di specie non comprese tra quelle elencate nel comma 2, non superiore a cinquanta di cui non più di dieci scolopacidi e trenta tra anatidi e rallidi.

5. La Giunta regionale nel calendario venatorio annuale può prevedere limitazioni di carniere giornaliero e stagionale tenuto conto delle fluttuazioni e delle tendenze delle popolazioni oggetto di caccia.

#### Art. 47.

##### *Giornate e orario di caccia*

1. Ai sensi dell'articolo 18 della legge 157/1992, il cacciatore, nel territorio destinato alla gestione della caccia, programmata, può esercitare l'attività venatoria esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica.

2. L'esercizio venatorio nel territorio della zona Alpi destinato alla gestione della caccia programmata, è consentito nelle giornate di mercoledì e domenica. Per la caccia di selezione agli ungulati, l'esercizio venatorio è consentito per non più di due giornate di caccia alla settimana a scelta nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, in ogni A.T.C. e in ogni C.A.

3. Nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata e nelle zone di cui all'articolo 13 l'esercizio venatorio è consentito tutti i giorni, fatti salvi i limiti di cui ai commi 4, 5 e 6 e fermo restando il limite massimo di giornate consentite per ciascun cacciatore.

4. Conformemente a quanto indicato dal calendario venatorio di cui all'articolo 41, la caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

5. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.

6. L'esercizio venatorio è consentito per non più di due giorni consecutivi ed in ogni caso è vietato, in tutto il territorio regionale nelle giornate di martedì e venerdì.

#### Art. 48.

##### *Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria*

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile:

a) con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con colpo in canna e caricatore che consente di contenere non più di due cartucce di calibro non superiore al 12;

b) con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6, con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.

2. È consentito altresì l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.

3. Nella zona faunistica delle Alpi, è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica ed automatica, salvo che il caricatore sia adattato in modo da non contenere, oltre il colpo in canna, più di un colpo; è altresì vietato l'uso del fucile con canna ad anima rigata a ripetizione semiautomatica ed automatica.

4. L'uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito esclusivamente per la caccia di selezione agli ungulati nell'ambito dei piani di prelievo selettivo, ad eccezione del cinghiale nella zona faunistica di pianura, salvo che per gli interventi di controllo autorizzati ai sensi dell'articolo 29.

5. La caccia è altresì consentita con l'uso dei falchi. La detenzione del falco è consentita nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modifiche, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica).

6. L'addestramento e l'allenamento dei falchi sono consentiti nelle zone di cui all'articolo 13, comma 5 od in altre zone appositamente individuate dalla Giunta regionale.

7. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato durante l'esercizio venatorio a portare oltre alle armi consentite, utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

8. Sono vietati tutte le armi e i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

9. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

#### CAPO IX

#### DIVIETI, VIGILANZA, SANZIONI

#### Art. 49.

##### *Altri divieti*

1. Oltre a quanto previsto dalle vigenti leggi nazionali sulla caccia, è vietato:

a) negli A.T.C. e nei C.A. esercitare la caccia in ambito territoriale diverso da quello assegnato;

b) cacciare l'avifauna selvatica migratoria ad una distanza minore di metri 1.000 dai valichi montani;

c) usare più di due cani per cacciatore e più di quattro cani per comitiva, ad esclusione della caccia al cinghiale;

d) commerciare la tipica fauna alpina appartenente alle specie fagiano di monte, pernice bianca, coturnice, lepre bianca ed ungulati;

e) abbattere o catturare la femmina del fagiano di monte;

f) usare armi da sparo munite di silenziatore e quelle atte a riceverlo o impostate con scatto provocato dalla preda, nonché quelle munite di sistema di puntamento a raggio laser; usare fucile a canna rigata con canna di lunghezza inferiore a centimetri 45;

g) mantenere in sito sageme per richiamo al di fuori dell'orario di caccia e l'uso di richiami elettronici;

h) usare radio ricetrasmittenti o apparecchi telefonici mobili ai fini dell'esercizio venatorio;

i) l'uso dei cani per la caccia agli ungulati, fatta eccezione per i cani da traccia, e per la caccia al cinghiale; è facoltà della Giunta regionale consentire l'uso in casi specifici;

l) cacciare sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, fatta eccezione per la caccia al cinghiale ed alla volpe, i tetraonidi nella zona faunistica delle Alpi, agli ungulati oggetto di piani di prelievo selettivo e salvo quanto disposto dall'articolo 29;

m) impiantare appostamenti temporanei a distanza inferiore a 200 metri dal perimetro delle zone in cui la caccia è vietata;

n) ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati fatta eccezione per la cattura ai fini previsti dagli articoli 29, 30 e 31;

o) l'addestramento e l'allenamento dei cani a distanza inferiore a 100 metri dai luoghi in cui la caccia è vietata, dalle aziende faunistico-venatorie e dalle aziende agri-turistico-venatorie, dai centri privati di riproduzione della fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 13;

p) la posta alla beccaccia e la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;

q) causare volontariamente spostamenti della fauna selvatica al fine di provocarne la fuoriuscita da ambiti protetti e da zona di caccia riservata per scopi venatori;

r) usare fonti luminose atte alla ricerca della fauna selvatica durante le ore notturne, salvo i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 13, comma 14, e dell'articolo 29;

s) raccogliere palchi dei cervidi, salvo la raccolta autorizzata dai Comitati di gestione e dai concessionari delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie e dagli Enti di gestione dei parchi;

t) commerciare esemplari vivi o morti di specie di fauna selvatica italiana non proveniente da allevamenti e non munita di contrassegno inamovibile;

u) vendere a privati e detenere reti da uccellazione, salvo che per l'attività di inanellamento di cui all'articolo 31;

v) produrre, vendere e detenere trappole di qualsiasi tipo per la cattura di fauna selvatica;

z) detenere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione di quella licitamente abbattuta, la cui detenzione è consentita ai sensi dell'articolo 44.

#### Art. 50.

##### *Pubblicità di zone speciali e luoghi di divieto mediante tabelle*

1. Sono pubblicizzati con tabelle esenti da tasse i confini delle seguenti zone: zona Alpi; A.T.C.; C.A.; oasi di protezione; valichi alpini; zone di ripopolamento e cattura; zone per addestramento, allenamento e gare dei cani da caccia; zone di protezione di cui all'articolo 1, comma 5 della legge 157/1992; aziende faunistico-venatorie; aziende agri-turistico-venatorie; beni monumentali; centri di riproduzione di selvaggina; zone militari e zone di industria della pesca o della piscicoltura di cui all'articolo 21 della legge 157/1992.

2. Le tabelle devono contenere la denominazione del tipo di zona a cui si riferiscono, le indicazioni dell'articolo della legge regionale di riferimento, la dizione «divieto di caccia», ove pertinente, in conformità al modello approvato dalla Giunta regionale.

3. Le tabelle devono essere collocate lungo il perimetro della zona interessata possibilmente su pali od altri sostegni ad una altezza superiore a 2 metri, ad una distanza di circa metri 50 l'una dall'altra o comunque in modo che le tabelle stesse siano visibili ad ogni punto di accesso e da ogni tabella siano di norma visibili le due contigue.

4. Quando si tratti di terreni vallivi, laghi o specchi d'acqua, le tabelle possono essere collocate anche su galleggianti emergenti almeno centimetri 50 dal pelo dell'acqua.

5. Le tabelle perimetrali devono essere sempre mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

6. La collocazione e la manutenzione delle tabelle di cui al comma 1 sono effettuate a cura dei soggetti che ne hanno la titolarità o la gestione.

7. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale è sempre vietato rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee le tabelle legittimamente apposte nelle zone di cui ai commi precedenti.

#### Art. 51.

##### *Vigilanza venatoria. Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 157/1992 e dalla presente legge, la vigilanza sull'attività venatoria è affidata:

- a) al Servizio ispettivo della Regione Piemonte;
- b) alle guardie delle Province;
- c) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale ed a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- d) agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.

2. I soggetti di cui al comma 1 svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

3. Agli agenti di cui al comma 1, con compiti di vigilanza, è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.

4. La Provincia coordina l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale.

5. La Giunta regionale promuove, anche in concorso con gli Enti e le associazioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b) della legge 157/1992, corsi di preparazione ed aggiornamento per gli agenti di vigilanza nel quadro della normativa regionale in materia.

6. Il riconoscimento della qualità di guardia venatoria volontaria e di guardia ecologica è subordinato alla frequenza dei corsi di cui al comma 5, indetti per i due profili dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e al conseguimento di un attestato di idoneità, rilasciato dalla Giunta regionale previo superamento di un apposito esame.

7. La Giunta regionale nomina di volta in volta una Commissione d'esame per il rilascio dell'attestato di cui al comma 6. Con il medesimo provvedimento, definisce i programmi, le modalità di svolgimento dei corsi e la composizione della commissione.

8. La Commissione è composta da sei esperti nelle discipline previste all'articolo 43, comma 5, da un funzionario regionale e da un esperto designato dal Prefetto. Nella Commissione deve essere garantita la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste.

9. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 6.

10. I poteri e i compiti degli addetti alla vigilanza venatoria sono quelli previsti dagli articoli 28 e 29 della legge 157/1992.

#### Art. 52.

##### *Rapporti sull'attività di vigilanza*

1. Le Province, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, anche ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della presente legge, trasmettono alla Giunta regionale una dettagliata relazione sulle attività di sorveglianza

effettuate nella precedente stagione venatoria, ivi compreso il numero e la tipologia degli accertamenti effettuati e un prospetto riassuntivo delle sanzioni erogate.

2. I questori competenti per territorio comunicano al Presidente della Giunta regionale, entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati numerici inerenti alle misure accessorie applicate nell'anno precedente.

3. Il Presidente della Giunta regionale, entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno, trasmette un rapporto informativo concernente le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali ed al Ministro per l'ambiente.

#### Art. 53.

##### *Sanzioni amministrative*

1. Fermo restando quanto altro previsto dall'articolo 31 della legge 157/1992, e dalla vigente normativa in materia tributaria e sulle armi, le seguenti violazioni sono così sanzionate:

- a) cattura e utilizzazione di mammiferi ed uccelli in difformità all'articolo 31 della presente legge: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila e revoca dell'autorizzazione;
- b) uso e detenzione di richiami vivi: sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni;
- c) vendita di uccelli di cattura utilizzati come richiami vivi per l'attività venatoria: sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni;
- d) cacciare senza licenza, per non averla conseguita: sanzione amministrativa da lire 400 mila a lire 2 milioni 400 mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 800 mila a lire 4 milioni 800 mila;
- e) cacciare nelle ore notturne: sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 6 milioni; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 6 milioni a lire 12 milioni;
- f) cacciare senza essere munito di tesserino venatorio rilasciato dalla Regione di residenza: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione e 200 mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila;
- g) cacciare, nei dodici mesi successivi al conseguimento della prima licenza, senza essere accompagnato da un cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni: sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;
- h) cacciare a rastrello - in più di tre persone: sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila per ogni trasgressore;
- i) cacciare negli specchi e corsi d'acqua utilizzando scafandri e tute impermeabili da sommozzatore o cacciare da botte: sanzioni amministrative da lire 100 mila a lire 600 mila;
- l) abbattere o catturare capi di fauna selvatica in violazione dei limiti di cerniere posti dal calendario venatorio: sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 3 milioni 600 mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 6 milioni; le sanzioni previste nella presente lettera sono ridotte ad un terzo nel caso di abbattimento o cattura di esemplari di avifauna non appartenenti alla tipica avifauna alpina;
- m) esercizio dell'attività venatoria oltre il numero delle giornate consentite dall'articolo 47: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 3 milioni 600 mila;
- n) posta alla beccaccia e caccia da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 3 milioni 600 mila;
- o) caccia di selezione agli ungulati in difformità alle disposizioni regionali: sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila; in caso di recidiva sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 3 milioni 600 mila;
- p) abbattimento di capo diverso, per specie o per sesso, da quello assegnato nella caccia di selezione agli ungulati: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;

g) effettuare in qualunque forma il tiro a volo su uccelli, al di fuori dell'esercizio venatorio salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 8, lettera e) della legge 157/1992: sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;

r) mancato recupero dei bossoli delle cartucce da parte del cacciatore: sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila;

s) violazione alle norme di gestione delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie: sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 6 milioni;

t) mancata notifica del fondo chiuso o mancata apposizione e mantenimento delle tabelle: sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila;

u) allevamento di specie di fauna selvatica senza autorizzazione della Provincia: sanzione amministrativa di lire 150 mila per ciascun capo: la sanzione è triplicata nel caso si tratti di cinghiale o di specie alloctona;

v) altre violazioni alle norme regionali e provinciali sull'allevamento di fauna selvatica: sanzione amministrativa da lire 150 mila a lire 900 mila e/o revoca dell'autorizzazione all'allevamento;

z) abbattimento o cattura, in centri privati di riproduzione della fauna, di specie di mammiferi o uccelli in difformità all'articolo 16 della presente legge: sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila;

aa) vendere a privati o detenere da parte di questi reti da uccellazione salvo che per le attività previste dall'articolo 26 della presente legge: sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila;

bb) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica oggetto della presente legge, salvo che si tratti di strumenti di cattura commissionati da enti legittimati in base alla vigente normativa o soggetti da questi autorizzati: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;

cc) addestrare o allenare cani di qualsiasi razza, o consentire che gli stessi vaghino liberi senza controllo o sorveglianza nelle campagne fuori dai tempi o dai luoghi consentiti: sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila;

dd) addestrare o allenare i cani di qualsiasi razza negli ambiti previsti dagli articoli 8, 9, 10 e 11 della presente legge: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila. Nell'ipotesi di cani lasciati liberamente vagare senza controllo e sorveglianza negli stessi ambiti: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;

ee) addestrare o allenare cani o consentire che gli stessi vaghino liberi senza controllo o sorveglianza in aziende venatorie senza il consenso del concessionario: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;

ff) uso dei cani in numero superiore a quello consentito (due per ogni cacciatore e quattro per cacciatori in comitiva): sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila per ogni cane in più;

gg) mancato assenso del proprietario o conduttore per l'appostamento temporaneo o mancata rimozione dell'appostamento temporaneo e dei residui al termine della giornata: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;

hh) immettere fauna selvatica al di fuori dei casi consentiti: sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila; per la specie cinghiale, per ciascun capo, e per le specie alloctone la sanzione è da lire 1 milione a lire 6 milioni;

ii) immettere fauna selvatica senza preventivo controllo dell'Azienda sanitaria regionale competente: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;

ll) omessa comunicazione all'autorità della raccolta di uova o nuovi nati di fauna selvatica in situazione di pericolo e in stato di necessità: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;

mm) prendere o detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica salvo le eccezioni indicate dall'articolo 21, comma 1, lettera o) della legge 157/1992: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;

nn) rimuovere, danneggiare o rendere inidonee al loro uso tabelle legittimamente apposte, tabellazione abusiva dei terreni in actualità di coltivazione, recinzione per bestiame al pascolo e fondi chiusi: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila; ferma restando l'applicazione del reato di danneggiamento di cui all'articolo 635 del codice penale;

oo) trasporto all'interno dei centri abitati e nelle zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere o nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia: sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila;

pp) uso dei cani di cui all'articolo 49, comma 1, lettera f): sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 3 milioni 600 mila;

qq) violazione delle disposizioni della presente legge e del calendario venatorio non espressamente richiamate dal presente articolo: sanzioni amministrative da lire 100 mila a lire 600 mila.

2. Oltre alle sanzioni amministrative previste al comma 1, ove ricorrano i presupposti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifica al sistema penale), si applicano:

a) il sequestro dell'arma e della fauna selvatica nei casi indicati nel comma 1, lettere d), e), g), i), h), m), n), o), q), z), oo); fermo restando quanto disposto dall'articolo 28; comma 3 della legge 157/1992, la fauna selvatica sequestrata e le armi sequestrate, nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 689/1981, a meno che non debba procedersi a confisca obbligatoria, saranno restituite ai legittimi proprietari previa istanza degli interessati supportata dalla prova dell'avvenuto adempimento ex articolo 16 della legge 689/1981;

b) sequestro e confisca delle reti, trappole e mezzi di cui al comma 1, lettere aa), bb);

c) sequestro e confisca dell'arma carica nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera oo).

3. La confisca dei beni sequestrati è disposta dal Presidente della Giunta regionale ove ricorrano i presupposti dell'articolo 20 della legge 689/1981.

4. La destinazione della fauna selvatica sequestrata o confiscata avviene secondo le modalità di cui all'articolo 28 della legge 157/1992 e dell'articolo 9 della legge regionale 23 aprile 1985, n. 45 (Disciplina relativa al sequestro di cose e disposizioni per gli accertamenti mediante analisi di campione in materia di illeciti amministrativi).

5. Nei casi di cui al comma 1, lettere e), h), m), o) z) il tesserino regionale viene sospeso per tre annate venatorie. Il provvedimento di sospensione è disposto dalla Provincia competente per territorio, previa comunicazione da parte della Regione del provvedimento o dell'atto definitorio del procedimento amministrativo instaurato a seguito di inoltro alla competente autorità regionale di rapporto ex articolo 17 della legge 689/1981 a conclusione dell'eventuale procedimento di opposizione in sede amministrativa, ovvero decorso il termine di trenta giorni dalla contestazione senza che sia proposta opposizione. È sospesa per una annata venatoria l'ammissione ai piani di prelievo selettivo agli ungulati nel caso di abbattimenti di esemplari diversi da quelli assegnati nella caccia di selezione con riguardo alla specie, al sesso, alla classe di età o in orari non consentiti.

6. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal Presidente della Giunta regionale ed i relativi proventi sono incamerati dalla Regione.

#### CAPO X.

#### TASSE, CONTRIBUTI, INDIRIZZI, PREMI

#### Art. 54.

#### Tasse di concessione regionale in materia di caccia

1. In materia di tasse sulle concessioni regionali valgono le norme previste dalla legge regionale 6 marzo 1980, n. 13, dall'articolo 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dall'articolo 4, comma 6, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, fatta salva l'azione davanti al giudice ordinario ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche.

2. I numeri d'ordine 16 e 17 del titolo II della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modifiche sono sostituiti così come stabilito dalla Tabella A allegata alla presente legge.

#### Art. 55.

##### *Fondo regionale per risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria*

1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura della Regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti ai proprietari o conduttori dei fondi. A tale fondo affluisce lo stanziamento regionale previsto dall'articolo 58 della presente legge.

2. La Giunta regionale ripartisce il fondo di cui al comma 1 come segue:

a) alle Province per il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica nei terreni utilizzati per oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica;

b) agli A.T.C. e C.A. per il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica nei terreni a gestione programmata della caccia.

3. La Giunta regionale provvede a disciplinare, con apposito provvedimento, i criteri di riparto, il funzionamento e i meccanismi risarcitori del fondo di cui al comma 1. Per la gestione del fondo, viene istituito, con decreto del Presidente della Giunta regionale, un apposito Comitato regionale.

4. Il Comitato è composto da:

a) l'Assessore regionale competente che lo presiede o suo delegato;

b) gli Assessori provinciali alla caccia o un consigliere provinciale delegato dal Presidente della Provincia;

c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

d) tre rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute;

e) un Presidente di un A.T.C. e un Presidente di un C.A. per ogni Provincia, designati d'intesa tra i rispettivi comitati di gestione;

f) un funzionario della Regione con compiti di segretario.

5. Il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria nei terreni utilizzati per centri privati di produzione di fauna selvatica, aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie, zone per addestramento cani e gare cinofile, è a carico dei soggetti che ne hanno la gestione. I danni devono essere risarciti entro novanta giorni dall'accertamento.

6. L'allevatore, il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni alla Provincia o al Comitato di gestione dell'A.T.C. e del C.A., che procedono entro trenta giorni dalla denuncia alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezione, avvalendosi anche degli uffici regionali decentrati dell'agricoltura e alla liquidazione nei centottanta giorni successivi.

#### Art. 56.

##### *Contributi ai proprietari e conduttori dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio-regionale*

1. La Giunta regionale concede contributi ai proprietari o conduttori di fondi inclusi nel piano faunistico regionale ai sensi dell'articolo 5, in relazione alle misure dirette alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente, purché tali soggetti si impegnino ad un'azione continuativa almeno quinquennale per i fini di cui al comma 2.

2. A tale scopo i comitati di gestione degli A.T.C. e C.A. e le Comunità montane, d'intesa con i proprietari o conduttori dei fondi, elaborano i programmi quinquennali d'intervento per:

a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio, del 25 aprile 1988, e successive modifiche; il ripristino e la realizzazione di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione;

b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;

c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pastorazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione, degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

3. I programmi di cui al comma 2, devono contenere indicazioni circa il tipo, la dislocazione, la quantità degli interventi, la misura degli interventi, il loro costo complessivo e sono trasmessi alla Regione entro il 30 aprile di ogni anno, corredati da relazioni illustrative degli interventi proposti.

4. Per ciascuna iniziativa la Giunta regionale accerta:

a) la rispondenza ai criteri del piano faunistico venatorio regionale e provinciale;

b) l'idoneità tecnica;

c) la congruità della spesa.

5. La Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, approva i programmi di cui al comma 2 e ripartisce i fondi disponibili.

6. I contributi previsti dal presente articolo possono essere revocati dalla Giunta regionale in ogni momento qualora l'impegno del destinatario venga meno o non sia adeguato.

7. Per far fronte alle incombenze di cui al presente articolo la Giunta regionale istituisce un fondo apposito e si avvale del Comitato di cui all'articolo 55, comma 4.

#### Art. 57.

##### *Contributi ai proprietari e conduttori di fondi per il ripristino dell'ambiente e la salvaguardia della fauna selvatica nelle zone di protezione.*

1. La Provincia prevede, all'interno dei piani di cui all'articolo 6, comma 4, contributi per favorire interventi di tutela e di ripristino degli habitat naturali, con particolare riferimento alle aree depresse collinari e montane, alle zone valive o comunque umide e all'incremento e alla protezione della fauna selvatica nelle zone di tutela destinate a oasi di protezione, a zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici di riproduzione.

2. La Provincia elabora i programmi di intervento per il ripristino dell'ambiente e la salvaguardia della fauna selvatica, i quali dovranno riportare indicazioni circa il tipo, la dislocazione, la quantità degli interventi, la misura degli interventi e il loro costo complessivo.

3. Il programma deve essere elaborato e trasmesso alla Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno, e contempla gli interventi e gli incentivi per l'anno successivo. Per gli anni successivi, la Provincia correrà il programma con un quadro riassuntivo delle liquidazioni effettuate completo di relazione ed osservazioni.

4. I contributi sono concessi dalla Provincia al conduttore del fondo che ne faccia domanda impegnandosi a un'azione continuativa almeno quinquennale su un'area continua ecologicamente significativa, e possono essere revocati in ogni momento qualora l'impegno del destinatario venga meno o non sia adeguato.

5. Per una medesima iniziativa non è ammesso il cumulo dei benefici.

6. Per far fronte alle incombenze di cui al presente articolo, la Giunta regionale si avvale del fondo di tutela previsto dall'articolo 56, comma 7 e lo ripartisce e lo assegna alle singole Province sentito il comitato regionale di cui all'articolo 55, comma 3.

**CAPO XI**  
**DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI,**  
**ABROGATIVE E TRANSITORIE**

Art. 58.

*Disposizioni finanziarie*

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale i capitoli n. 55 e n. 2327 vengono denominati come segue:

a) «Proventi delle tasse di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio, aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie, centri privati di riproduzione di fauna selvatica»;

b) «Proventi delle sanzioni amministrative per violazioni in materia di caccia e di tutela faunistica»;

2. Le maggiori entrate derivanti dall'aumento delle tasse di concessione regionale di cui all'articolo 54, come determinate dalle relative tabelle allegate saranno iscritte in aumento ai capitoli di spesa relativi alle materie caccia e pesca.

3. Per ciascun anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, con la legge di approvazione del bilancio vengono iscritti stanziamenti, in misura complessivamente non inferiore ai proventi di cui al comma 1, introitati nell'anno precedente, nei seguenti capitoli di previsione della spesa:

a) «Trasferimenti di fondi alle Province per il risarcimento e la prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica di cui all'articolo 55, comma 2, lettera a)»;

b) «Trasferimenti di fondi agli A.T.C. ed ai C.A. per il risarcimento e la prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica e dalle attività faunistico-venatorie di cui all'articolo 55, comma 2, lettera b)»;

c) «Fondo regionale per l'utilizzo dei terreni agricoli inclusi nel piano faunistico-venatorio, di cui all'articolo 56»;

d) «Fondo regionale per il ripristino dell'ambiente e la salvaguardia della fauna selvatica nelle zone di protezione di cui all'articolo 57»;

e) «Spese per il finanziamento di studi, ricerche, consulenze, indagini ed attività in materia faunistico-venatoria, anche in deroga alla legge regionale 25 giugno 1988, n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'Amministrazione regionale), nonché per interventi ed iniziative concernenti la protezione dell'ambiente a fini faunistici, la tutela della fauna e la disciplina della caccia»;

f) «Assegnazioni alle Province per gli interventi in materia di pianificazione del territorio, per i piani di immissione di fauna selvatica di cui all'articolo 30, e per gli interventi in materia di tutela della fauna e disciplina della caccia»;

g) «Contributi agli A.T.C. ed ai C.A. per il perseguimento dei fini istituzionali»;

h) «Contributi al Fondo regionale per la montagna" finalizzati al finanziamento di progetti volti al ripristino dell'ambiente, alla salvaguardia della fauna selvatica ed allo sviluppo dell'occupazione anche per gli scopi di cui all'articolo 56, in misura non superiore al due per cento dei proventi derivanti dalle tasse annuali di concessione regionale in materia di caccia e pesca».

3. I singoli stanziamenti annuali nei capitoli suindicati vengono stabiliti con legge di approvazione del bilancio regionale nel rispetto delle norme di cui alla presente legge.

Art. 59.

*Norma abrogativa*

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 17 ottobre 1979, n. 60 (Norme per la tutela della fauna e la disciplina della caccia), salvo quanto espressamente previsto dall'articolo 60 della presente legge;

b) legge regionale 18 aprile 1985, n. 38;

c) legge regionale 22 aprile 1988, n. 22;

d) legge regionale 11 agosto 1994, n. 31 (Calendario venatorio regionale 1994/1995);

e) legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), fatto salvo quanto espressamente previsto dall'articolo 60 della presente legge.

Art. 60.

*Norma transitoria e finale*

1. Le aziende faunistico-venatorie autorizzate ai sensi dell'articolo 72 della legge regionale n. 60/1979, come da ultimo modificato dall'articolo 21 della legge regionale 22/1988, continuano ad essere soggette alle disposizioni contenute nello stesso articolo fino all'attuazione della disciplina prevista dall'articolo 20 della presente legge ed all'articolo 16 della legge 157/1992.

2. Le zone di divieto istituite ai sensi degli articoli 8, 9, 10 della legge regionale 60/1979, così come modificati dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 38/1985, sono confermate fino all'applicazione della disciplina di cui all'articolo 10 della legge 157/1992.

3. Gli allevamenti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 della legge regionale 60/1979, così come modificati dagli articoli 19 e 20 della legge regionale n. 38/1985, sono regolati dalle norme contenute nei medesimi articoli fino all'entrata in vigore dei rispettivi regolamenti di attuazione.

4. Sono comunque fatte salve, in deroga ai limiti territoriali, le zone di allenamento ed addestramento cani, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale in attuazione della legge regionale 53/1995 conservano validità ed efficacia purché i contenuti non contrastino con la presente legge.

6. In fase di prima applicazione della legge il comitato regionale di cui all'articolo 24, quello provinciale di cui all'articolo 25 e le commissioni d'esame di cui all'articolo 42, sono designati entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

7. Le tasse di concessione regionale di cui all'articolo 54, comma 2, per le aziende faunistico-venatorie si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

8. La tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 54, comma 2, si applica nei nuovi importi a partire dall'esercizio venatorio successivo a quello in corso all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 61.

*Urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45, dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 4 settembre 1996

GHIGO

95R0857

## REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 20 settembre 1996, n. 29.

## Disposizioni relative all'installazione di impianti serricoli.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 19 del 1° ottobre 1996)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Sono considerate «impianti serricoli» quelle strutture che determinano condizioni agronomiche ottimali per la messa o dimora, lo sviluppo e la produzione di colture orto-frutticole nonché floreali a ciclo stagionale o ininterrotto, oppure per la ripetizione della stessa specie di prodotto senza soluzione di continuità.

2. Gli impianti di cui al precedente comma costituiscono opere di miglioramento fondiario finalizzate all'elevazione dei redditi in agricoltura, alla salvaguardia dei livelli occupazionali ed alla valorizzazione dell'impresa diretto-coltivatrice.

## Art. 2.

1. Per la realizzazione di impianti serricoli, così come definiti all'articolo 1 della presente legge, ci si può avvalere di contributi e/o di finanziamenti previsti dalle direttive comunitarie, nonché da disposizioni normative statali e regionali.

2. Possono accedere a tali contributi i proprietari coltivatori diretti, i proprietari conduttori in economia, i proprietari concedenti, gli affittuari aventi diritto a sostituirsi al proprietario purché abbiano la qualifica di imprenditori agricoli a titolo principale ovvero risultino ad essi equiparati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nonché le aziende agricole singole o associate.

## Art. 3.

1. L'installazione degli impianti serricoli, di cui all'articolo 1 della presente legge, può essere autorizzata, nei Comuni dotati di strumenti urbanistici approvati o adottati, esclusivamente nelle parti di territorio individuate come «zone agricole».

2. La realizzazione di impianti serricoli nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali e regionali o da prescrizioni degli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici, o per la tutela della sicurezza del traffico è subordinata al previo nulla-osta delle autorità preposte alla tutela del vincolo. Non è tuttavia ammessa la realizzazione di tali impianti nelle zone boscate soggette a vincolo forestale.

## Art. 4.

1. Nei Comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale gli impianti serricoli possono realizzarsi, esclusivamente, nelle parti di territorio destinate da almeno un decennio, di fatto ed ininterrottamente, ad attività agricole.

## Art. 5.

1. Nella realizzazione degli impianti serricoli di cui alla presente legge, non è consentito ricorrere ad opere murarie eccedenti il piano di campagna o all'utilizzazione di pannelli prefabbricati che richiedono, per il relativo assemblaggio, l'esecuzione di opere murarie ovvero di altre tecniche di posa in opera che non ne consentano l'immediato e semplice smontaggio. Sono consentite solo opere murarie entrotterra, strettamente necessarie all'ancoraggio dei detti impianti.

2. Le chiusure laterali degli impianti serricoli e la copertura devono essere realizzate con materiali che consentano dall'esterno la visione ed il controllo delle colture. Sono comunque vietate soluzioni progettuali suscettibili, anche in assenza di opere, di mutamento di destinazione d'uso, ovvero soluzioni che richiedano all'atto della dismissione dell'impianto, attività di demolizione e non di semplice smontaggio.

3. Gli impianti serricoli devono essere provvisti di opere necessarie per il deflusso e la raccolta delle acque meteoriche e di quelle eventualmente derivanti dall'esercizio degli impianti. La relativa realizzazione va effettuata nel rispetto della normativa di sicurezza dei luoghi di lavoro e di quella antincendi di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 1989 e della legge n. 319/1976 e successive modificazioni ed integrazioni.

## Art. 6.

1. Gli impianti serricoli sono equiparati, a tutti gli effetti, agli annessi rustici e per essi non si applica il rispetto dei limiti di densità fondiaria o di rapporto di copertura eventualmente fissato dallo strumento urbanistico.

2. La distanza dai confini non può essere inferiore a metri 3 dai fondi finitimi, a metri 5 dalla viabilità pubblica, a metri 10 dai fabbricati destinati a civile abitazione.

## Art. 7.

1. La realizzazione degli impianti serricoli per colture a ciclo stagionale è subordinata a semplice comunicazione al Sindaco.

2. La realizzazione degli impianti serricoli a ciclo continuo, ovvero con ripetizione della stessa specie di prodotto senza soluzione di continuità, è soggetta ad autorizzazione comunale.

3. La comunicazione nonché la richiesta di autorizzazione di cui ai commi precedenti devono essere corredate dai seguenti documenti:

titolo di proprietà con relativa planimetria catastale;

relazione tecnico-illustrativa, con descrizione dell'ipotesi progettuale dell'impianto e delle correlate caratteristiche strutturali, redatta da progettisti abilitati;

planimetria in scala 1:100 in cui si evidenziano la localizzazione ed i parametri dimensionali dell'impianto, la descrizione dell'impianto provvisto di opere necessarie per il deflusso e la raccolta delle acque meteoriche e di quelle eventualmente derivanti dall'esercizio, e le caratteristiche degli scarichi.

4. L'autorizzazione di cui al secondo comma del presente articolo è altresì subordinata alla presentazione di un atto unilaterale d'obbligo che preveda il mantenimento della destinazione dell'impianto a servizio dell'attività agricola, da trascriversi a cura e spese dell'obligato sui registri della proprietà immobiliare.

## Art. 8.

1. La realizzazione degli impianti serricoli senza la prescritta comunicazione di cui all'articolo 7, primo comma, della presente legge comporta per il responsabile dell'abuso l'applicazione della sanzione pecuniaria di lire 500.000.

2. La sanzione è applicata ed introitata dal Comune.

3. L'inadempiente dovrà provvedere al ripristino del terreno interessato dall'impianto abusivo; in caso di persistente inadempimento, vi provvederà il Comune imputando la spesa al trasgressore.

4. La realizzazione degli impianti serricoli senza la prescritta autorizzazione comporta per il responsabile dell'abuso l'applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti.

## Art. 9.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 20 settembre 1996

VENEZIALE

96R0854

## LEGGE REGIONALE 20 settembre 1996, n. 30.

**Interpretazione autentica della legge regionale 13 aprile 1988, n. 10, ad oggetto «Riordino del regime degli assegni vitalizi dei Consiglieri Regionali» come modificata dalla legge regionale 28 febbraio 1995, n. 8 e della legge regionale 5 settembre 1974, n. 16 - Modifiche alla legge regionale 13 aprile 1988, n. 10, come modificata dalla legge regionale 21 aprile 1995, n. 15 - Proroga di termine di cui alla legge regionale 13 aprile 1988, n. 10, come modificata dalla legge regionale 21 aprile 1995, n. 15.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 19 del 1° ottobre 1996)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge regionale 13 aprile 1988, n. 10, è da interpretarsi nel senso che il Fondo di previdenza dei Consiglieri della Regione Molise è istituito con la finalità di provvedere all'erogazione del trattamento previdenziale complessivamente spettante ai Consiglieri regionali cessati dalla carica, ricomprendente l'assegno vitalizio mensile nonché il premio di reinserimento e le altre prestazioni di cui al primo comma dell'articolo 27 della legge regionale 5 settembre 1974, n. 16. Di conseguenza, a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale 13 aprile 1988, n. 10, La Cassa di Previdenza per i Consiglieri Regionali, di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 settembre 1974, n. 16, è da intendersi soppressa e, con pari decorrenza, le attività e le passività, i diritti, gli obblighi e gli oneri della Cassa stessa devono intendersi trasferiti al menzionato Fondo di previdenza dei Consiglieri della Regione Molise.

## Art. 2.

1. L'articolo 3, secondo comma, della legge regionale 13 aprile 1988, n. 10, come modificato dalla legge regionale 28 febbraio 1995, n. 8, è da interpretarsi nel senso che nei contributi di previdenza in misura del 22% è ricompresa anche la trattenuta del 6% prevista dall'articolo 5 della legge regionale 15 luglio 1976, n. 22. Conseguentemente, a far data dall'entrata in vigore della legge regionale 13 aprile 1988, n. 10, la detta trattenuta del 6% è da intendersi soppressa.

## Art. 3.

1. L'articolo 27, primo comma, lettera a), della legge regionale 5 settembre 1974, n. 16, è da interpretarsi nel senso che il premio di reinserimento ivi previsto deve essere corrisposto a tutti i Consiglieri che lasciano l'attività consiliare, all'atto della cessazione del mandato a qualsiasi titolo.

## Art. 4.

1. Il comma secondo dell'articolo 2 della legge regionale 13 aprile 1988, n. 10, come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 15, è così sostituito:

«2. Agli atti di gestione degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, dei premi di reinserimento, della relativa contribuzione e di ogni diritto ed obbligo connesso con il regime previdenziale dei Consiglieri regionali provvede la Giunta Regionale su proposta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale».

## Art. 5.

1. Il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 14, comma quarto, della legge regionale 13 aprile 1988, n. 10 — nel testo sostituito ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 15 —, limitatamente alla legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogato sino al 31 dicembre 1996.

## Art. 6.

1. L'articolo 5 della legge regionale 8 maggio 1995, n. 21, è abrogato.

## Art. 7.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 20 settembre 1996

VENEZIALE

96R0855

## LEGGE REGIONALE 20 settembre 1996, n. 31.

## Istituzione del Servizio fitosanitario regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 19 del 1° ottobre 1996)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

## Finalità

1. In attuazione della direttiva 91/683/CEE, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, nonché per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite dallo Stato alle Regioni ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, è istituito nella Regione Molise il «Servizio fitosanitario regionale».

## Art. 2.

## Competenze

1. Al Servizio fitosanitario regionale compete:

a) l'applicazione sul territorio delle direttive recepite nell'ordinamento nazionale;

b) l'effettuazione dei controlli fitosanitari, anche per sondaggio e la vigilanza sui prodotti vegetali, oggetto della direttiva, nelle fasi di produzione e di commercializzazione, nonché il controllo e l'autorizzazione al rilascio del «passaporto delle piante»;

c) la certificazione fitosanitaria per i vegetali destinati ai Paesi terzi;

d) l'effettuazione dei controlli fitosanitari sui punti di entrata del territorio regionale;

e) la vigilanza sullo stato fitosanitario delle colture agrarie, forestali ed ornamentali nonché dei loro prodotti, e sugli esami di laboratorio del materiale vegetale;

f) la proposta di interventi di lotta obbligatoria ed il controllo sulla loro esecuzione;

g) la raccolta e la divulgazione di dati relativi alla presenza ed alla diffusione a livello regionale di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

h) la registrazione dei produttori degli importatori dei vegetali e dei prodotti vegetali sottoposti al regime fitosanitario nonché la tenuta del registro regionale;

i) la effettuazione di indagini sistematiche e periodiche per verificare la presenza di organismi nocivi nelle zone protette di cui all'articolo 8, lettera c), del decreto legislativo n. 536/92, e la comunicazione al Servizio fitosanitario centrale della eventuale scoperta di tali organismi;

l) gli esami diagnostici di laboratorio del materiale vegetale e del terreno riscontrati infetti o infestati da organismi nocivi;

m) l'attività di studio e sperimentazione di idonei mezzi di difesa contro gli organismi nocivi alle piante coltivate;

n) l'assistenza tecnica specialistica coordinata con quella svolta dai divulgatori agricoli e dal Consorzio Regionale Molisano di Difesa nell'ambito della attuazione dei programmi regionali di lotta fitosanitaria guidata, integrata e biologica;

o) il controllo, unitamente alle Istituzioni scientifiche, dello stato fitosanitario e la rispondenza genetica dei materiali di propagazione vegetale soggetti alla certificazione volontaria;

p) l'istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dei vivai, di stabilimenti orticoli e sementieri e per il commercio di piante, parti di piante e semi.

#### Art. 3.

##### *Organizzazione*

1. L'individuazione e l'ordinamento della struttura regionale competente in materia di Servizio fitosanitario sono demandati ai provvedimenti legislativi e/o amministrativi da emanarsi per il riordino della organizzazione delle strutture regionali in attuazione del decreto legislativo n. 29/93.

2. In attesa degli adempimenti di cui al comma 1, la Regione Molise per lo svolgimento dei compiti oggetto della presente legge, si avvale del Settore «Agricoltura» dell'Assessorato competente.

3. La Giunta Regionale può stipulare, su richiesta della struttura competente, collaborazioni tecnico - scientifiche e consulenze specialistiche nonché convenzioni con Istituti di ricerca, Università e laboratori di analisi, dandone comunicazione alla Commissione Consiliare competente.

#### Art. 4.

##### *Utilizzazione del personale*

1. Il Settore Agricoltura, di cui all'art. 3, comma 2, utilizza il proprio personale e quello dipendente dell'ERSAM, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale n. 15/91.

2. Il personale tecnico e gli Ispettori fitosanitari, operanti presso la struttura regionale competente, di cui all'art. 3, comma 1, sono nominati con provvedimento di Giunta Regionale.

3. Gli Ispettori fitosanitari, di cui al precedente comma: svolgono i compiti previsti dall'art. 2;

esercitano i poteri dei delegati speciali per le malattie delle piante di cui agli articoli 3 e 9 della legge 18 giugno 1931, n. 987;

comminano le sanzioni di cui al successivo articolo 6;

sono dotati di una tessera di riconoscimento — conforme al fac-simile previsto della circolare del Ministero per le Risorse Agricole, Alimentari e Forestali n. 36141 del 26 ottobre 1994 — rilasciata dal Presidente della Giunta.

4. I nominativi degli Ispettori fitosanitari sono comunicati al Ministero per le Risorse Agricole, Alimentari e Forestali al fine dell'iscrizione al registro nazionale di cui all'articolo 4, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536.

5. Il Responsabile del Settore Agricoltura, di cui all'art. 3, comma 2, dopo aver fatto effettuare gli opportuni controlli, autorizza le ditte iscritte al Registro dei produttori ad emettere il passaporto delle piante.

#### Art. 5.

##### *Quarantena fitosanitaria*

1. Allo scopo di impedire la possibile diffusione di malattie pericolose e diffusibili, il Presidente della Giunta Regionale con proprio decreto istituisce la «quarantena fitosanitaria» indicando la località di messa a dimora dei vegetali, il tempo di permanenza, i tempi e le modalità dei controlli e quant'altro sia ritenuto utile.

#### Art. 6.

##### *Sanzioni amministrative*

1. L'ente competente all'irrogazione delle sanzioni è la Regione Molise ed al suo bilancio confluiscono i proventi delle medesime sanzioni.

2. Le sanzioni amministrative sono previste dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 536/92 e vengono comminate dagli Ispettori fitosanitari regionali con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. La Regione Molise può revocare o sospendere l'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge 987/31 nonché l'iscrizione al registro dei produttori e l'autorizzazione all'emissione del passaporto delle piante per uno o più dei seguenti casi di inadempienza:

presenza del 10% di piante totalmente o parzialmente disseccate da tempo o da più stagioni;

presenza del 5% di piante con sintomi di parassiti da quarantena;

presenza del 20% di piante con sintomi di altri parassiti pericolosi.

#### Art. 7.

##### *Norma finanziaria*

1. Le spese per: l'acquisto di attrezzature, la gestione del laboratorio, il funzionamento, le consulenze e le convenzioni graveranno sul capitolo n. 40900 del bilancio di previsione 1996 denominato «Spese per la lotta fitosanitaria, per studi e sperimentazioni sulle malattie delle piante».

2. Le spese per la retribuzione del personale dipendente dall'ERSAM utilizzato per il Servizio fitosanitario regionale faranno carico al Capitolo di Bilancio n. 4003/96.

3. Per gli esercizi successivi si provvederà, con le rispettive leggi di bilancio, al finanziamento degli oneri previsti al 1 e 2 comma del presente articolo.

#### Art. 8.

##### *Norma transitoria*

1. La Regione Molise comunicherà alla Regione Abruzzo la risoluzione della convenzione per l'utilizzazione dei servizi e dei mezzi dell'«Osservatorio per le Malattie delle Piant» di Pescara, registrata a Campobasso il 19 dicembre 1980 col numero 1799.

2. La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvederà con propri atti a mettere a disposizione del Servizio fitosanitario regionale i locali idonei per la sede nonché il personale previsto all'articolo 4.

3. Il trasferimento dei compiti già svolti dall'«Osservatorio per le Malattie delle Piant» di Pescara ha effetto 60 giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 9.

##### *Dichiarazione di urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 20 settembre 1996

VENEZIALE

96R0856

## REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 25 luglio 1996, n. 57.

**Rifinanziamento della L.R. 22 dicembre 1995, n. 143 recante: Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione per l'imprenditoria femminile.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 27 del 9 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. Viene rifinanziata per l'anno 1996 la L.R. n. 143/1995 recante: «Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione per l'imprenditoria femminile» con lo stanziamento di L. 2.000.000.000 (duemiliardi).

Art. 2.

*Norma finanziaria*

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1996 in L. 2.000.000.000, si provvede mediante riduzione per competenza e cassa dello stanziamento iscritto al cap. 324000 - Fondo Globale - quota parte dello stanziamento previsto - part. 2, elenco n. 4:

(*Omissis*).

Art. 3.

*Urgenza*

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 25 luglio 1996

FALCONIO

96R1026

LEGGE REGIONALE 25 luglio 1996, n. 58.

**Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 settembre 1993, n. 58, modificata con L.R. 10 agosto 1994, n. 49, relativa a: Disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni e delega delle relative funzioni amministrative.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 27 del 9 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 2 della L.R. n. 58/93, già sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 49/94, sono aggiunti i seguenti commi:

«Le manifestazioni hanno di norma cadenza annuale e durata non superiore ai quindici giorni».

Sono escluse dalla disciplina della presente legge:

a) le esposizioni a scopo promozionale o di vendita realizzate a margine di manifestazioni convegnistiche o culturali;

b) le iniziative di cui alla L.R. 30 novembre 1973, n. 43<sup>o</sup> organizzate dalla Regione.

Art. 2.

Il 1° comma dell'art. 4 della L.R. n. 58/93 è sostituito dal seguente:

«Le manifestazioni fieristiche nel territorio regionale possono essere effettuate solo se autorizzate ed inserite nel Calendario Fieristico Regionale».

Art. 3.

Alla fine del 4° comma dell'art. 4 della L.R. n. 58/93 è inserito il seguente comma:

«Le domande presentate dai soli Enti Pubblici oltre il termine di cui al precedente comma, e comunque entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello in cui la manifestazione si deve svolgere, possono essere prese in considerazione soltanto in casi eccezionali e per giustificati motivi».

Art. 4.

Il 5° comma dell'art. 4 della L.R. n. 58/93 è sostituito dal seguente:

«Le domande di autorizzazione, redatte su carta legale, devono essere corredate di:

relazione indicante la denominazione, il tipo, la qualifica, la data di inizio e chiusura e il luogo della manifestazione, le finalità perseguite, i settori merceologici interessati e le iniziative collaterali previste».

## Art. 5.

All'art. 10 della L.R. n. 58/93 è aggiunto il seguente comma:  
«I soggetti di cui ai punti d) ed e) non hanno diritto ad usufruire del contributo regionale qualora, per la stessa manifestazione, beneficino di eventuali contributi di altri Enti Pubblici».

## Art. 6.

Al 1° comma dell'art. 15 della L.R. n. 58/93 modificato con l'art. 4 della L.R. n. 49/94 sono aggiunte le parole:

«Unitamente alla dichiarazione che per la stessa manifestazione non hanno beneficiato e non beneficeranno di altri contributi concessi da altri Enti Pubblici».

## Art. 7.

Al 1° comma dell'art. 14 della L.R. 58/93 sono aggiunte le parole:

«Unitamente alla dichiarazione che per la stessa manifestazione non hanno beneficiato e non beneficeranno di altri contributi concessi da altri Enti pubblici».

## Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 25 luglio 1996

FALCONIO

96R1027

## LEGGE REGIONALE 25 luglio 1996, n. 59.

Modificazioni della L.R. 3 aprile 1995, n. 32 e disposizioni per il completamento degli interventi finanziati con il sostegno comunitario.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 27 del 9 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. La presente legge è finalizzata al compimento dei programmi comunitari PNIC e POP 1989/93 e al completamento dei relativi interventi comunitari espressi in ECU.

## Art. 2.

*Ultimazione di programmi.*

1. Ad integrazione di quanto già previsto dall'art. 10 della L.R. 26 gennaio 1993, n. 10, gli interventi finanziati ai sensi del regolamento della UE sui Programmi Integrati Mediterranei e i Programmi Nazionali di Interesse Comunitario, formalmente approvati dagli organi regionali competenti e in fase di realizzazione, qualora venga accertata con deliberazione della Giunta regionale l'indisponibilità dei fondi necessari al loro completamento, possono usufruire delle risorse finanziarie del Programma Operativo Plurifondo 1989-1993 entro i limiti del controvalore degli stanziamenti comunitari espressi in ECU.

## Art. 3.

*Economie sui progetti strategici, finalizzati e di interesse regionale*

1. All'art. 15 della L.R. 32/95 è aggiunto il seguente 3° comma:

Relativamente ai soli progetti strategici, finalizzati e di interesse regionale, le somme derivanti da economie, a qualunque titolo conseguite, possono essere utilizzate anche per altre iniziative purché rientranti nell'ambito del medesimo sottoprogramma.

## Art. 4.

*Disposizioni sul bilancio*

1. Sono conseguentemente integrate le denominazioni dei capitoli dal n. 12541 al n. 12572 del bilancio di previsione 1996, parte spesa, approvato con L.R. 13/96, nel modo seguente: «completamento interventi PIM e PNIC».

2. I fondi iscritti nel bilancio di previsione 1996 al capitolo di spesa 12484 denominato: «Cofinanziamento regionale per gli interventi Comunitari» sono destinati a concorrere al completamento degli interventi PIM e PNIC relativi al FESR e al FSE oltre che alla realizzazione di quelli derivanti dalla L.R. 32/95.

## Art. 5.

*Urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 25 luglio 1996

FALCONIO

96R1028

## LEGGE REGIONALE 31 luglio 1996, n. 60.

Testo unico delle norme che regolano la materia dell'artigianato nella Regione Abruzzo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 27 del 9 agosto 1996)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## PARTE PRIMA

## DISPOSIZIONI GENERALI

## TITOLO I

## FINALITÀ E DESTINATARI DELLA LEGGE

## Art. 1.

## Finalità

La Regione, nel quadro complessivo di un equilibrato e generale sviluppo dell'economia sul proprio territorio, promuove la crescita e la qualificazione delle imprese artigiane e delle loro forme associative, favorendo nuove iniziative imprenditoriali specialmente da parte dei giovani e privilegiando i mestieri artistici e tradizionali dell'artigianato, con il supporto dei suoi organi istituzionali e delle associazioni sindacali più rappresentative della categoria.

## Art. 2.

## Destinatari

Le norme della presente legge si applicano:

alle imprese che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, risultino iscritte all'albo delle imprese artigiane di una delle province della Regione Abruzzo;

ai consorzi e alle società consortili, costituiti tra imprese artigiane, iscritti alla sezione separata di uno degli albi sopra indicati;

ai consorzi, alle società consortili, alle associazioni temporanee, cui partecipano, oltre alle imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni ed enti pubblici o privati, con le finalità, le condizioni ed i requisiti previsti dall'art. 6 della legge n. 443/1985.

Particolari agevolazioni e contributi sono concessi dalla Regione per favorire la nascita di nuove imprese artigiane, privilegiando quelle che, per il tipo di attività e/o per la costituzione in forma societaria, possono concorrere alla formazione di nuove imprenditoriali e all'incremento dell'occupazione giovanile.

## Art. 2-bis.

## Natura degli aiuti di Stato

Le norme della presente legge che regolano la concessione di aiuti di Stato, di qualunque natura e forniti a qualunque fine ai destinatari di cui all'art. 2, anche se non espressamente indicato o previsto dalle modalità attuative, si adeguano tutte alle disposizioni relative agli aiuti previste dalla «Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese» punto 3.2 (G.U. n. C. 213 del 19 agosto 1992) integrata dalla «Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis» (G.U. n. C. 68 del 6 marzo 1996).

La Regione stabilisce un meccanismo di controllo che assicura che il cumulo dei differenti aiuti accordati allo stesso beneficiario a titolo di aiuti de minimis non possa portare l'ammontare totale di questo tipo di aiuto a superare l'equivalente di 100.000 ECU in un periodo di tre anni, pur non escludendo la possibilità per il beneficiario di ottenere altri aiuti sulla base di regimi approvati dalla Commissione U.E.

## TITOLO II

## DELEGHE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

## Art. 3.

## Deleghe agli enti locali

La Regione esercita le funzioni amministrative di sua competenza, in materia di artigianato, delegandole, normalmente, agli enti locali, nell'osservanza di quanto disposto dal terzo comma dell'art. 118 della Costituzione, dal 3° comma dell'art. 1 della legge n. 443/1985 e dalle leggi regionali in materia.

## Art. 4.

## Funzioni delegate alle province

La Regione delega alle Province l'esercizio delle seguenti funzioni in materia di artigianato:

- a) la formazione professionale;
- b) gli interventi diretti all'incentivazione dell'occupazione giovanile;
- c) gli interventi a favore delle imprese artigiane, singole e associate, che la presente legge e le altre leggi regionali riservano alla competenza delle Province.

Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta fissa i criteri per la ripartizione delle risorse. Le Province, tenuto conto delle somme stanziare, predispongono ed attuano i programmi di intervento e individuano i progetti per le iniziative ammesse a contributo.

La delega comprende tutti gli atti connessi con l'esercizio delle funzioni, ivi comprese la concessione e la liquidazione dei contributi, nonché il controllo sulla destinazione e l'utilizzazione degli stessi.

Le funzioni delegate sono esercitate dalle Province, in conformità agli indirizzi programmatici generali della Regione, mediante l'adozione di piani svolti a perseguire la crescita delle attività artigiane presenti sul territorio e la nascita di nuove imprese, secondo criteri di proprietà per aree, con particolare riferimento al dato di disoccupazione, settori e finalità, garantendo il contributo delle organizzazioni di categoria.

## Art. 5.

## Funzioni delegate ai Comuni

Spettano ai Comuni:

- a) gli atti di istruzione, ai fini dell'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane ed alla sezione separata dello stesso, ai sensi dell'art. 64, 4 comma, lett. a) del D.P.R. 616/1977;
- b) gli atti di istruzione e di rilevazione necessari per la revisione dell'albo provinciale delle imprese artigiane, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 443/1985;
- c) le attività e gli atti, rimessi alla competenza dei Comuni, in materia di organizzazione delle elezioni dei titolari di imprese artigiane a componenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato;
- d) l'individuazione, la realizzazione e la gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane e loro forme associative, nel rispetto della pianificazione territoriale regionale, anche in collaborazione e per il tramite di consorzi ed altri organi associativi tra artigiani, appositamente costituiti;
- e) la predisposizione di programmi per l'artigianato di servizi e per i mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, di concerto con le Commissioni provinciali per l'artigianato;
- f) l'esercizio delle funzioni delegate espressamente previste dalle leggi regionali in materia di artigianato;

g) l'applicazione e la riscossione delle sanzioni amministrative, così come previsto dai successivi artt. 16 e 17, in relazione all'art. 5, ultimo comma, della legge n. 443/1985.

I Comuni, nell'esercizio delle funzioni delegate, si avvalgono anche della partecipazione delle associazioni sindacali di categoria.

#### Art. 6.

##### *Modalità di esercizio delle funzioni delegate*

Gli enti delegati esercitano le funzioni loro attribuite nel rispetto delle leggi e degli atti amministrativi emanati dal Consiglio e dalla Giunta regionale, le cui norme sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Negli atti emessi, in attuazione delle funzioni loro delegate, gli enti debbono fare espressa menzione del provvedimento di delega.

La Regione e gli enti delegati sono tenuti a trasmettersi, reciprocamente e a richiesta, informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle relative funzioni.

Nel caso di mancato svolgimento delle funzioni delegate, la Regione invita l'ente inadempiente ad attuarle, assegnandogli un termine entro il quale provvedere.

In caso d'inadempienza, la Regione provvede tramite un Commissario designato dalla Giunta regionale al compimento degli atti omessi.

La delega all'esercizio delle funzioni delegate può essere revocata, anche nei confronti di singoli enti, qualora si verificano gravi violazioni nell'attuazione delle deleghe, nell'osservanza della legislazione statale o regionale o delle direttive impartite dalla Regione.

Le spese relative all'esercizio delle funzioni delegate sono a carico, nei limiti delle disponibilità di bilancio, della Regione che le iscrive in apposito capitolo.

### TITOLO III

#### ALBO PROVINCIALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE

#### Art. 7.

##### *Albo provinciale delle imprese artigiane*

In ogni Provincia della Regione è istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane.

Sono tenute ad iscriversi all'albo tutte le imprese aventi i requisiti previsti dagli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 443/1985.

Nell'apposita separata sezione dell'albo sono iscritti i consorzi, le società consortili, anche in forma di cooperativa sia a responsabilità limitata che a responsabilità sussidiaria, costituiti tra imprese artigiane e le imprese industriali di minori dimensioni, nonché le associazioni temporanee di imprese, così previste al 1, 3 e 4 comma dell'art. 6 della stessa legge.

Gli albi sono pubblici e chiunque può prenderne visione e ottenerne copia, previo rimborso dei costi ed il pagamento dei diritti di segreteria.

#### Art. 8.

##### *Natura costitutiva delle iscrizioni*

L'iscrizione all'albo od alla separata sezione del medesimo ha carattere costitutivo ed è condizione essenziale per la concessione delle agevolazioni previste a favore delle imprese artigiane e loro consorzi.

Nessuna impresa, consorzio o società consortile può adottare, nella propria insegna, ditta o marchio, una denominazione in cui ricorrono riferimenti all'artigianato, se non siano iscritti all'albo o nella separata sezione dello stesso.

Nessun prodotto o servizio può essere denominato, venduto, prestato pubblicizzato come artigiano, se non proveniente da imprese o enti iscritti all'albo.

L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra, comporta l'applicazione delle sanzioni previste nell'ultimo comma dell'art. 5 della legge n. 443/1985.

#### Art. 9.

##### *Domanda di iscrizione*

Le domande per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, debbono essere presentate entro il termine di 30 giorni dalla data di inizio dell'attività o da quella d'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di costituzione della società.

Le domande d'iscrizione, dirette alla Commissione provinciale per l'artigianato, sono presentate, o spedite a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento contestualmente al Comune nel quale ha sede l'impresa e alla segreteria della Commissione, anche per il tramite degli sportelli polifunzionali istituiti nella Provincia.

Alle domande presentate dai consorzi, dalle società consortili e dalle associazioni temporanee di imprese artigiane, per l'iscrizione nella separata sezione dell'albo, debbono essere allegati una copia autentica dell'atto costitutivo, dello statuto ed un elenco dei soci, da aggiornarsi annualmente.

La presentazione della domanda d'iscrizione all'albo, così come le comunicazioni relative alle modificazioni e alla cessazione dell'attività, esimono dal compimento degli obblighi previsti dall'art. 47 e seguenti del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011 e successive modificazioni, fatte salve le disposizioni che saranno emanate per il registro delle imprese.

#### Art. 10.

##### *Attività istruttoria dei Comuni*

Le singole imprese artigiane rivolgono domanda di iscrizione all'Albo alla C.P.A. competente per territorio, inviandone contestualmente copia al Comune nel quale hanno sede.

Entro trenta giorni dalla comunicazione della domanda di cui al comma precedente i Comuni, verificata la documentazione prodotta, segnalano alla C.P.A., competente per territorio, eventuali cause ostative all'iscrizione delle medesime all'albo delle imprese Artigiane.

La domanda d'iscrizione all'Albo, di cui al primo comma, deve essere corredata, pena l'irricevibilità, delle seguenti dichiarazioni sotto forma di autocertificazione ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 che attestino:

- a) le generalità complete del titolare o dei legali rappresentanti dell'impresa;
- b) la data di inizio, la natura, il tipo di lavorazione (completamente automatizzata o meno) e la sede dell'attività esercitata;
- c) il numero dei dipendenti, con indicazione separata per quelli che rivestono la qualifica di apprendisti e per i quali sussistono le deroghe di cui all'art. 4 della legge n. 443/1985;
- d) il numero dei familiari del titolare occupati nell'impresa;
- e) il numero dei lavoratori a domicilio;
- f) che il titolare, o la maggioranza dei soci oppure uno dei due soci svolge prevalentemente lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo.

Le domande presentate dai consorzi, dalle società consortili e dalle associazioni temporanee di imprese, per l'iscrizione nella sezione separata dell'Albo, sono istruite dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato, che si avvale anche della collaborazione dei Comuni.

#### Art. 11.

##### *Iscrizione su domanda*

L'iscrizione all'albo è deliberata dalla Commissione provinciale per l'artigianato, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla legge sulla base degli elementi acquisiti e verificati dall'autorità comunale. La relativa decisione deve essere comunicata all'interessato entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda ed ha effetto, salva diversa motivata decisione della Commissione, dalla data di presentazione della domanda stessa.

La mancata comunicazione entro il termine di cui sopra, equivale ad accoglimento della domanda e comporta l'iscrizione d'ufficio all'albo dalla data di presentazione della domanda.

Copia della delibera o dell'atto di iscrizione è trasmessa, dalla Commissione, alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per l'annotazione nel registro delle imprese e alle competenti sedi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai fini previdenziali ed assistenziali.

Nel periodo intercorrente, tra la data di presentazione della domanda e quella della definitiva delibera sull'iscrizione, alle imprese, alle società ed ai consorzi non si applicano le sanzioni amministrative previste nell'art. 16 e gli interessati possono fruire, sotto condizione, di tutte le agevolazioni, provvidenze o privilegi previsti a favore delle imprese artigiane.

#### Art. 12.

##### *Rigetto della domanda di iscrizione*

La delibera, con la quale la Commissione provinciale per l'artigianato nega l'iscrizione all'albo, deve essere comunicata all'interessato entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda.

Nel caso che la comunicazione sia eseguita dopo il decorso di tale termine e l'interessato si sia avvalso della formazione del silenzio assenso, lo stesso ha diritto all'iscrizione all'albo, «*ope legis*», dalla data di presentazione della domanda o di ricevuta della stessa alla segreteria della Commissione.

La domanda rigettata, ma presentata entro il termine previsto nel 1° comma dell'art. 9, produce l'effetto della tempestiva denuncia di iscrizione al registro delle ditte tenuto presso la Camera di Commercio, che provvede nei modi di legge.

#### Art. 13.

##### *Iscrizione d'ufficio*

La Commissione provinciale per l'artigianato ha il dovere-potere di procedere all'iscrizione all'albo, d'ufficio, delle imprese, dei consorzi e delle società consortili di cui al 1° comma dell'art. 6 della legge n. 443/1985 che, pur essendo in possesso dei requisiti di legge per chiedere l'iscrizione, non hanno provveduto alla presentazione della prescritta domanda.

Gli enti e le autorità indicate nell'art. 7, 4° comma, della legge n. 443/1985, sono tenuti a segnalare, alla competente Commissione provinciale per l'artigianato, le risultanze dei loro accertamenti, sia quando riscontrino il possesso dei requisiti artigianali previsti dagli artt. 2, 3, 4 e 6 della medesima legge da parte di imprese, consorzi o società consortili, che non risultano iscritte all'albo o alla separata sezione dello stesso, che nel caso che quelle già iscritte abbiano perduto i requisiti essenziali predetti. La Commissione provinciale per l'artigianato, sulla base delle segnalazioni di cui sopra, avvia la procedura di accertamento e di istruttoria per le decisioni di competenza, avvalendosi anche della collaborazione dei Comuni ai sensi del precedente art. 5. La decisione deve essere assunta entro 60 giorni dalla data nella quale è pervenuta la segnalazione. Gli interessati debbono essere informati dell'avvio della procedura per l'iscrizione o la cancellazione d'ufficio, entro 15 giorni dall'avvio della stessa, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento con facoltà di prendere visione e di estrarre copia della documentazione pervenuta alla Commissione, nonché di far pervenire alla stessa osservazioni e memorie e chiedere di essere personalmente sentiti.

La delibera di iscrizione all'albo d'ufficio ha efficacia costitutiva a tutti gli effetti di legge.

Copia della relativa decisione deve essere trasmessa agli interessati, alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alla competente sede dell'Istituto Nazionale della previdenza sociale, all'ente e all'autorità che, con la loro segnalazione, hanno dato luogo all'avvio della procedura di iscrizione o di cancellazione d'ufficio.

#### Art. 14.

##### *Modificazioni, cancellazioni, revisioni periodiche dell'albo*

I titolari di imprese artigiane ed i legali rappresentanti di società, consorzi e società consortili, iscritte all'albo o alla separata sezione dello stesso, sono tenuti a comunicare, alla competente Commissione provinciale per l'artigianato, anche tramite gli sportelli polifunzionali, ogni variazione dello stato di fatto e di diritto, rispetto a quello risultante dall'iscrizione, quando tale variazione abbia rilevanza ai fini del riconoscimento o meno della natura artigiana dell'impresa, del consorzio o della società consortile. La comunicazione deve pervenire alla Commissione entro il termine di 30 giorni dal verificarsi dell'evento oggetto della stessa o, per la società e relativamente agli atti soggetti a iscrizione nel registro delle imprese o a registrazione, entro 30 gg. dalla data di esecuzione di tali formalità.

Le denunce relative alla cessazione di attività, relative alle società, sono eseguite entro 30 giorni dalla data del provvedimento che ne ha disposta la cancellazione dal registro delle imprese.

La Commissione ha facoltà di disporre, in qualsiasi momento, accertamenti d'ufficio, per verificare il possesso dei prescritti requisiti da parte delle imprese iscritte all'albo e il persistere dell'attività e degli scopi da parte dei consorzi e delle società consortili iscritti nell'apposita separata sezione.

Ogni trenta mesi, la Commissione provinciale per l'artigianato, udite le organizzazioni sindacali dell'artigianato operanti nella Provincia, provvede alla revisione dell'albo provinciale delle imprese artigiane, al fine di accertare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione e di adottare i provvedimenti conseguenti, avvalendosi dell'attività istruttoria dei Comuni.

Prima di decidere sulla cancellazione dall'albo, la Commissione deve informare l'interessato, assegnandogli un termine per far pervenire, ove lo ritenga, deduzioni o memorie scritte.

La cancellazione dall'albo non comporta la cancellazione dell'annotazione nei registri delle ditte o delle imprese, tenuti presso la Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura, salvo il caso di cessazione dell'attività.

Le delibere assunte dalla Commissione provinciale per l'artigianato, in seguito alla revisione periodica dell'albo, in conseguenza dell'omessa iscrizione all'albo o della mancata comunicazione delle modificazioni di fatto e di diritto delle imprese e degli enti iscritti, sono trasmesse agli uffici competenti della Guardia di Finanza, delle Imposte dirette, dell'IVA, dell'Ispettorato del lavoro e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

#### Art. 15.

##### *Impugnativa*

Contro le deliberazioni della Commissione provinciale per l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo e dagli elenchi nominativi per l'assicurazione contro le malattie e l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, è ammesso ricorso in via amministrativa alla Commissione regionale per l'artigianato, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della relativa deliberazione, anche da parte di eventuali terzi interessati e dagli organismi indicati al comma 4 dell'art. 7 della legge n. 443/1985.

Il ricorso alla Commissione regionale per l'artigianato, redatto in carta libera e sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.

#### Art. 16.

##### *Sanzioni amministrative*

Le sanzioni amministrative, inflitte nei confronti di coloro che non osservano le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge n. 443/1985, hanno lo scopo di prevenire, contrastare e reprimere l'esercizio abusivo di attività artigianali, di tutelare la professionalità degli imprenditori artigiani e il fine di garantire agli utenti il legittimo diritto ad usufruire di beni e di servizi prodotti secondo le regole della buona arte e della migliore qualità.

Le sanzioni amministrative consistono nel pagamento di una somma di danaro graduata in relazione alla gravità della violazione, all'opera svolta dal sanzionando per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione ed alle sue condizioni economiche.

L'ammontare delle sanzioni è così determinato:

a) per l'omessa presentazione della domanda d'iscrizione all'albo e di denuncia di inizio dell'attività: da un minimo di L. 300.000 ad un massimo di L. 3.000.000;

b) per l'omessa denuncia delle modificazioni dello stato di fatto e di diritto rispetto a quello risultante dall'iscrizione all'albo e di cessazione dell'attività: da un minimo di L. 200.000 ad un massimo di L. 2.000.000;

c) per la dichiarazione di dati non veritieri o inesatti, fatta salva la comunicazione all'autorità giudiziaria di eventuali illeciti penali: da un minimo di L. 300.000 ad un massimo di L. 3.000.000;

d) per l'uso, da parte di imprese, consorzi e società consortili, non iscritte all'albo o alla sezione separata dello stesso, nella propria ditta, insegna o marchio di riferimenti all'artigianato: da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 5.000.000.

La vendita di prodotti, la prestazione di servizi e la loro promozione con il riferimento all'artigianato, quando provengano o siano riferite a imprese ed enti non iscritti all'albo o alla separata sezione dello stesso, sono segnalate, da parte della Commissione provinciale per l'artigianato, dei Comuni e delle altre pubbliche istituzioni all'autorità giudiziaria, per l'accertamento degli eventuali reati e l'irrogazione delle relative sanzioni penali.

Copia degli atti di cui sopra è altresì trasmessa agli uffici competenti per territorio della Guardia di Finanza, dell'IVA, delle Imposte dirette, dell'Ispettorato del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Qualora l'infrazione sia rilevata a carico di dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, di enti locali o di altri enti pubblici, copia degli stessi atti è inviata anche all'Amministrazione di appartenenza.

#### Art. 17.

##### *Applicazione e riscossione delle sanzioni*

La determinazione delle sanzioni pecuniarie di cui al precedente articolo e la relativa riscossione sono delegate ai Comuni nei cui territori sono state accertate le trasgressioni.

I Comuni vi provvedono, sentite le Commissioni provinciali per l'artigianato, con l'osservanza delle modalità e delle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 e nel D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571.

I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative sono ripartiti, al netto di ogni spesa, in misura uguale tra il Comune che ha provveduto all'irrogazione ed alla riscossione e la Regione.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno e con riferimento all'anno solare precedente, i Comuni trasmettono alla Regione un'elencazione delle infrazioni relative, con l'indicazione delle sanzioni irrogate, di quelle ancora da riscuotere e di quelle riscosse, con l'esposizione delle spese sostenute per l'esazione di ciascuna di esse. Entro lo stesso termine versano alla tesoreria regionale gli importi di spettanza della Regione, ai sensi del precedente comma.

Le somme riscosse dai Comuni e dalla Regione per le sanzioni amministrative di cui sopra, iscritte in apposito capitolo di bilancio, sono utilizzate per iniziative di sostegno o per campagne di promozione dell'artigianato abruzzese.

#### TITOLO IV

### ORGANI AMMINISTRATIVI DI RAPPRESENTANZA, DI TUTELA E DI AUTOGOVERNO DELL'ARTIGIANATO

#### Capo I

#### COMMISSIONI PROVINCIALI PER L'ARTIGIANATO

#### Sezione 1ª

##### *Istituzione, composizione e funzioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato*

#### Art. 18.

##### *Istituzione, sedi e funzioni*

In ogni capoluogo di provincia è istituita la Commissione provinciale per l'artigianato, organo amministrativo dotato di piena autonomia funzionale e soggettiva, che ha sede normalmente presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Compete alle Commissioni provinciali per l'artigianato:

a) provvedere alla tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane e delle separate sezioni degli stessi per i consorzi e le società consortili artigiane, nonché alla loro revisione nei termini e con le modalità stabilite dalle leggi vigenti;

b) deliberare sulle iscrizioni delle imprese artigiane negli albi provinciali, dei consorzi e società consortili artigiane nelle separate sezioni ed alle relative modificazioni ed alla cancellazione dai medesimi, nei casi di perdita dei requisiti previsti di cui agli artt. 2, 3, 4 e 6 della legge n. 443/1985;

c) eseguire accertamenti, anche d'ufficio, sul possesso dei requisiti artigiani da parte di imprese non iscritte all'albo o della perdita di questi da parte di imprese, consorzi e società consortili qualificati artigiani;

d) certificare l'iscrizione, le modificazioni e le cancellazioni delle imprese artigiane e delle loro forme associative dai relativi albi;

e) provvedere all'iscrizione, modificazione e cancellazione dagli elenchi nominativi per l'assicurazione contro le malattie e l'invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani, coadiuvanti e familiari a carico, ai sensi delle leggi 1533/1956, 463/1959 e successive modificazioni e integrazioni;

f) concorrere, in collaborazione con la Regione e con la Commissione regionale per l'artigianato, all'elaborazione ed all'attuazione, per quanto concerne il territorio di competenza, di programmi a favore dell'artigianato; allo svolgimento di rilevazioni statistiche e studi ed alla diffusione dei dati e documenti raccolti;

g) formulare proposte sulla partecipazione delle imprese artigiane ai programmi di sviluppo sociale, economico e produttivo nel territorio della Provincia e sulla formazione e sull'aggiornamento tecnico-professionale degli imprenditori artigiani;

h) promuovere iniziative volte alla tutela ed alla valorizzazione dell'artigianato artistico e tradizionale, favorendo la conoscenza e la commercializzazione dei suoi prodotti anche attraverso la realizzazione di centri espositivi permanenti;

i) assumere le iniziative più idonee ed opportune per la diffusione delle forme associative e consortili fra le imprese artigiane e la loro crescita e qualificazione, favorendo anche il loro coinvolgimento nella realizzazione delle opere strutturali per insediamenti PEP;

l) pubblicare periodicamente una relazione sulla situazione dell'artigianato nella Provincia e sull'attività svolta nel settore;

m) esprimere pareri sugli interventi di sostegno a favore dell'artigianato e su quant'altro richiesto dalla Regione;

n) svolgere ogni altro compito loro attribuito dalle leggi statali e regionali.

#### Art. 19.

##### *Composizione*

Le Commissioni provinciali per l'artigianato sono costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale, durano in carica cinque anni e sono composte:

a) da 10 titolari di imprese artigiane operanti nel territorio della Provincia da almeno tre anni consecutivi;

b) dal rappresentante della sede provinciale dell'INPS;

c) dal rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

d) da due esperti in materia di imprenditoria e artigianato, nominati dalla Giunta regionale, su indicazione delle associazioni di categoria, entrambi scelti tra gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e/o all'Ordine degli Avvocati e Procuratori legali;

e) da un rappresentante designato, di comune accordo, dalle associazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane che operano nella Provincia.

La designazione dei membri di cui alle lett. b), c) ed e) deve essere comunicata, al settore regionale per l'artigianato entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta regionale provvede d'ufficio.

I componenti della Commissione eletti decadono dalla carica, in caso di perdita dei requisiti o della qualifica richiesta per l'elezione e per la nomina, o per mancata partecipazione alle riunioni per tre volte consecutive, senza giustificato motivo notificato alla Commissione stessa entro dieci giorni dalla seduta.

La decadenza è pronunciata, su proposta dell'Assessore competente per l'artigianato, dal Presidente della Giunta regionale, che provvede alla sostituzione, nominando il primo dei non eletti nella lista di appartenenza entro trenta giorni dalla proposta.

Allo stesso modo si provvede per la sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari.

Le Commissioni provinciali dell'artigianato eleggono nel proprio seno il Presidente ed il vice Presidente, scegliendoli tra i titolari di imprese artigiane.

L'elezione avviene con due votazioni successive, da tenersi nella prima riunione della Commissione, con la prima si elegge il Presidente, con la seconda il vice Presidente. In entrambe le votazioni risulterà eletto il candidato che, a scrutinio segreto, raccoglie il maggior numero di voti.

Ciascuna Commissione provinciale adotta, per il proprio funzionamento interno e l'organizzazione dei servizi, norme regolamentari, che debbono essere approvate, su proposta dell'assessore competente, dalla Giunta regionale. Allo stesso modo sono approvate le eventuali modifiche.

Alle riunioni delle Commissioni provinciali possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, con funzione di esperti in materie specialistiche di particolare difficoltà, funzionari della Regione, appartenenti al servizio artigianato o da questo designati.

Per la validità delle riunioni delle Commissioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### Art. 20.

##### *Vigilanza*

Le Commissioni provinciali per l'artigianato sono sottoposte al coordinamento ed alla vigilanza della Giunta regionale, che vi provvede per il tramite del servizio competente.

Nel caso di accertata impossibilità di funzionamento di una delle Commissioni provinciali, di grave disservizio o di reiterate irregolarità, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore preposto all'artigianato, può nominare un commissario straordinario, che eserciti provvisoriamente tutte le funzioni proprie della Commissione interessata.

Nel relativo decreto, il Presidente della Giunta regionale deve indicare la durata del commissariamento, che non può superare i 12 mesi. Entro lo stesso termine la Commissione deve essere ricostituita, a norma di legge.

#### Art. 21.

##### *Ufficio di segreteria della Commissione provinciale per l'artigianato*

Presso ogni Commissione provinciale per l'artigianato opera un ufficio di segreteria.

Il Presidente della Giunta regionale o il componente della Giunta dallo stesso delegato, stipula, previo parere della Commissione regionale artigianato, in conformità alle decisioni della Giunta regionale, apposite convenzioni, con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per la costituzione degli uffici di segreteria delle Commissioni provinciali per l'artigianato. Con le stesse convenzioni si provvede alla definizione degli aspetti finanziari ed alla regolamentazione dei rapporti tra il registro delle imprese e l'albo delle imprese artigiane.

L'ufficio di segreteria, anche se composto da personale dipendente o comandato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, opera alle dipendenze funzionali del Presidente della CPA.

#### Art. 22.

##### *Diritti di iscrizione e di segreteria*

I diritti riscossi dalle segreterie delle Commissioni provinciali per l'artigianato, per il rilascio di atti e di certificati e quelli annuali dovuti dalle imprese e dagli enti iscritti agli albi o alle separate sezioni degli stessi, nella misura stabilita dalle leggi statali per quelli analoghi previsti per le Camere di commercio e registro delle imprese, sono devoluti alla Regione.

Gli stessi sono utilizzati, nell'ambito dei programmi elaborati per la realizzazione dei più opportuni interventi a favore dell'artigianato regionale, sentite la Commissione regionale per l'artigianato e le associazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello nazionale.

#### Art. 23.

##### *Modalità di elezione dei rappresentanti artigiani della C.P.A. - Rinvio*

Le modalità di elezione o di designazione dei rappresentanti degli artigiani nelle Commissioni provinciali per l'artigianato, le procedure di controllo delle liste, reclami, decisioni nonché quelle relative alla costituzione dei seggi elettorali, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione degli eletti sono definite con apposita legge, che verrà adottata entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sino all'emanazione di detta legge restano in vigore le norme contenute nel regolamento approvato del Consiglio regionale con verbale n. 46/1926 del 4 maggio 1987, così come modificato con verbale n. 133/1941 del 6 febbraio 1990.

#### Capo II

##### LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

#### Art. 24.

##### *Composizione, sede e funzionamento*

La Commissione regionale per l'artigianato ha sede normalmente presso gli uffici dell'Assessorato regionale per l'artigianato.

È costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, nomina nel suo seno il Presidente ed il vice Presidente, dura in carica 5 anni.

L'elezione del Presidente e del vice Presidente hanno luogo con le procedure previste ai commi settimo e ottavo del precedente art. 19.

I componenti della Commissione possono essere riconfermati.

La Commissione è composta:

- a) dai Presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato;
- b) da tre esperti rappresentanti della Regione, nominati dal Consiglio regionale;
- c) da cinque esperti in materia di artigianato, designati dalle organizzazioni sindacali artigiane più rappresentative a struttura nazionale operanti nella Regione.

Alle eventuali sostituzioni si provvede con DPGR, con stesse modalità previste per la nomina.

Il funzionamento e l'organizzazione interna della Commissione regionale per l'artigianato sono disciplinati da norme regolamentari, approvate, su parere del Settore competente, della Giunta regionale. Allo stesso modo si provvede alle eventuali modifiche.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, è decisivo il voto espresso dal Presidente.

#### Art. 25.

##### *Compiti e funzioni della Commissione regionale per l'artigianato*

Alla Commissione regionale per l'artigianato compete:

- a) esprimere pareri, se richiesti, e formulare proposte, quale organo tecnico consultivo della Regione, in merito ai progetti di legge o di regolamenti regionali in materia di artigianato nonché sugli atti e provvedimenti che la Giunta regionale, tramite il Settore competente, sottopone al suo esame;
- b) decidere in via definitiva sui ricorsi proposti avverso le deliberazioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato in materia di iscrizioni, modificazioni e cancellazione dagli albi delle imprese artigiane e dei consorzi e delle società consortili dalle separate sezioni dei medesimi;
- c) decidere sui ricorsi avverso i provvedimenti delle Commissioni provinciali, in materia di negata iscrizione, modificazioni e cancellazioni dagli elenchi nominativi per l'assicurazione contro le malattie e l'invalidità, e i superstiti degli artigiani dei coadiuvanti e dei familiari, di cui al precedente art. 14;

d) coordinare le attività delle Commissioni provinciali per l'artigianato per l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento professionale degli imprenditori artigiani, per favorire la crescita economica e produttiva delle loro imprese;

e) promuovere le iniziative più idonee ed opportune per la costituzione, la diffusione e lo sviluppo delle forme associative e consortili artigiane, per agevolare l'accesso al credito delle imprese associate e per favorire l'acquisizione di commesse di opere e servizi mediante la partecipazione agli appalti pubblici e privati, da affidare in esecuzione alle imprese associate, per gli acquisti collettivi delle materie prime ed il proseguimento delle finalità consortili previste dalle leggi statali e regionali;

f) promuovere e coordinare l'elaborazione di programmi promozionali, per favorire la pubblicizzazione e la commercializzazione dei prodotti e dei servizi dell'artigianato abruzzese e la conquista di nuovi segmenti di mercati;

g) designare propri rappresentanti negli organismi costituiti per il conseguimento di scopi e finalità d'interesse dell'artigianato;

h) promuovere, nell'ambito dei programmi regionali, convegni, studi, indagini, rilevazioni statistiche e la diffusione di dati, documenti ed informazioni per la tutela e la valorizzazione dell'artigianato;

i) svolgere ogni altro incarico attribuito dalla legge o dai regolamenti regionali ed i compiti demandati dalla Giunta regionale.

#### Art. 26.

##### *Ufficio di segreteria della Commissione regionale per l'artigianato*

Presso la Commissione regionale per l'artigianato è costituito un ufficio di segreteria, con personale appartenente al ruolo organico previsto per la Giunta regionale.

Il personale dell'ufficio di segreteria opera alle dipendenze funzionali del Presidente della Commissione regionale.

I compiti dell'ufficio di segreteria sono determinati, in linea di massima, dalla Commissione e trovano attuazione in base a direttive impartite dal Presidente della stessa, che vi provvede, ove necessario, con ordini di servizio interni.

#### Capo III

##### COMPETENZE E RIMBORSI SPESE

#### Art. 27.

##### *Rimborsi spese e competenze a favore dei componenti delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato*

Ai componenti delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato, estranei all'Amministrazione regionale, è dovuta un'indennità di presenza di L. 80.000 per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute.

A coloro che risiedono in un Comune della Regione diverso da quello in cui svolge la seduta è dovuta, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio, nella misura e con le modalità previste per le trasferte del personale direttivo regionale.

Ai componenti delle Commissioni incaricati dello svolgimento di sopralluoghi accertamenti o attività di studio in un Comune diverso da quello di residenza, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento di missione previsti per il personale direttivo regionale.

L'indennità di presenza alle sedute è aumentata del 50% per i Presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato e per i membri della Commissione regionale e del 100% per il Presidente di quest'ultima.

Agli stessi Presidenti sono altresì riconosciuti, limitatamente ai giorni, diversi da quelli delle sedute, nei quali esercitano le loro funzioni e per non più di otto giorni al mese, l'indennità di cui al comma precedente, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento di missione previsti nel presente articolo.

#### PARTE SECONDA

### *INTERVENTI PER LA FORMAZIONE E L'OCCUPAZIONE GIOVANILE, PER LA QUALIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI DELL'ARTIGIANATO.*

#### TITOLO I

### INCENTIVAZIONE DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE NELLE ATTIVITÀ ARTIGIANALI

#### Capo I

#### ASSUNZIONE DI GIOVANI LAVORATORI

#### Art. 28.

##### *Contributi regionali*

Allo scopo di incentivare l'occupazione dei giovani e la loro formazione professionale, la Giunta regionale nei limiti della disponibilità di bilancio può erogare contributi alle imprese artigiane, e consorzi di imprese artigiane costituite ai sensi dell'art. 6 legge n. 443/1985 aventi sede nel suo territorio ed individuate secondo i criteri indicati negli articoli seguenti, che assumono giovani lavoratori, a condizione che:

a) l'assunzione costituisca un effettivo aumento dell'organico complessivo dei dipendenti dell'impresa e non sia strumentale alla sostituzione di personale assente o cessato dall'impiego, per qualsiasi motivo;

b) trovino puntuale applicazione, presso l'impresa interessata e nei confronti dei giovani lavoratori assunti, tutte le norme di specifiche leggi statali, o, in mancanza, le disposizioni del contratto collettivo nazionale di categoria;

c) vengano osservate le disposizioni relative al collocamento dei lavoratori;

d) l'assunzione venga effettuata, in via prioritaria, con contratto a tempo indeterminato.

Ai fini della presente legge, sono riconosciuti giovani lavoratori quelli che, alla data dell'assunzione, non hanno ancora compiuto il 40° anno di età.

Il verificarsi della condizione di cui alla precedente lett. a) è accertata con riferimento alla media mensile del numero complessivo dei lavoratori in servizio presso l'impresa nel corso dell'anno solare immediatamente precedente a quello dell'assunzione.

L'importo del contributo regionale non può essere superiore al 40% della retribuzione contrattuale prevista per il settore e non può superare la durata di un anno. Nel caso di assunzione di soggetti disabili il contributo regionale è elevato al 60% per un periodo di due anni.

Non sono concesse contribuzioni per periodi di occupazione inferiore ai primi sei mesi continuativi.

L'aiuto di cui al presente articolo rientra ad ogni titolo nella categoria, il *minimis* di cui alla «disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole medie imprese», punto 3.2 (G.U. n. C 213 del 19 agosto 1992) integrata dalla «Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti *de minimis* (G.U. n. C 68 del 6 marzo 1996), per cui l'importo massimo totale dell'aiuto concedibile ad ogni impresa singola o partecipante ad un consorzio di imprese artigiane è comunque pari all'equivalente in lire di 100.000 ECU su un periodo di tre anni.

Per l'erogazione dei contributi predetti, si terrà conto di quanto previsto in materia da leggi speciali dello Stato.

#### Art. 29.

##### *Esercizio delle funzioni*

L'esercizio delle funzioni relative all'incentivazione dell'occupazione giovanile è delegato, ai sensi dell'art. 4, alle Amministrazioni provinciali competenti per territorio, che vi provvedono entro i limiti delle disponibilità finanziarie loro assegnate ed in conformità alle direttive generali emanate dalla Giunta regionale.

A tal fine, la Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per l'artigianato, provvede, entro il 30 aprile di ciascun anno, alla ripartizione delle somme iscritte in bilancio ed all'emanazione delle norme di indirizzo per l'esercizio delle funzioni delegate.

La ripartizione delle somme avviene, per ambiti provinciali, dando priorità alle aree per le quali più rilevanti si evidenziano realtà di disoccupazione, tenendo conto anche dell'effettiva utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate, per le stesse finalità, nell'esercizio finanziario precedente.

Ciascuna Amministrazione provinciale, sentite le organizzazioni sindacali artigiane, entro il mese di giugno di ciascun anno:

a) individua i settori dell'artigiano ai quali riservare i contributi di cui al precedente art. 28 tenendo conto delle aree per le quali più rilevanti si evidenziano realtà di disoccupazione;

b) determina, per ogni settore come sopra individuato, il numero di giovani che le imprese possono assumere giovandosi del contributo regionale.

Nell'assumere le decisioni di cui sopra, le Amministrazioni provinciali favoriscono, nel limite possibile, l'assunzione dei giovani che hanno conseguito gli attestati di qualificazione, al termine dei corsi di formazione professionale e di cui al successivo art. 37, o che hanno conseguito la qualifica al termine dei periodi di apprendistato e dei contratti di formazione e lavoro, svolti presso imprese artigiane, ai sensi delle vigenti disposizioni.

#### Art. 30.

##### *Erogazione dei contributi*

Le imprese artigiane ed i consorzi di imprese artigiane, interessate all'erogazione dei contributi previsti nel presente Titolo, debbono far pervenire all'Amministrazione provinciale di competenza, apposita domanda, da spedirsi a mezzo lettera raccomandata entro il 31 ottobre di ciascun anno.

La domanda deve precisare:

a) l'attività espletata ed il luogo di svolgimento della stessa;

b) il numero dei giovani lavoratori che l'impresa intende assumere nel corso dell'anno solare successivo.

Entro il 20 dicembre dello stesso anno, l'Amministrazione provinciale comunica a ciascuna impresa il numero dei giovani lavoratori per i quali sarà erogato il contributo, in caso di assunzione.

L'erogazione dei contributi avviene per semestre, previa presentazione della seguente documentazione:

1) dichiarazione del competente Ufficio del lavoro comprovante:

il numero e le generalità dei lavoratori in servizio presso l'impresa interessata nel corso dell'anno solare precedente e di quelli ancora in servizio;

il numero e le generalità dei giovani lavoratori assunti, successivamente a tale periodo e tuttora in servizio;

l'osservanza, da parte dell'impresa, delle disposizioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro;

2) certificato di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, rilasciato in data non anteriore a tre mesi.

Il contributo è liquidato unicamente in costanza dello stato occupativo dei giovani lavoratori e di mantenimento dell'incremento occupazionale, salvi i casi di dimissioni, avvenute successivamente all'assunzione degli stessi e di licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo.

I contributi sono versati alle imprese aventi diritto seguendo rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo delle domande così come protocollate.

#### Capo II

##### CORSI DI FORMAZIONE NEL SETTORE DELL'ARTIGIANATO «BOTTEGA-SCUOLA»

#### Art. 31.

##### *Corsi di formazione*

Nell'ambito dei programmi generali di sviluppo e qualificazione professionale e imprenditoriale delle imprese artigiane, previsti dall'art. 8 della legge n. 443/1985 e dell'art. 117 della Costituzione, la Regione nei limiti della disponibilità di bilancio, favorisce ed incentiva i corsi per la formazione di giovani artigiani, attuandoli attraverso il

coinvolgimento delle imprese singole o associate operanti nel suo territorio e delle loro organizzazioni sindacali, secondo le norme che seguono.

A tal fine, la Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per l'artigianato, provvede entro il 30 aprile di ciascun anno, alla ripartizione delle somme iscritte in bilancio ed all'emanazione delle norme di indirizzo per l'esercizio delle funzioni delegate.

#### Art. 32.

##### *Programmazione dei corsi di formazione*

I titolari di imprese artigiane, singole o associate, che operano da oltre un quinquennio in uno dei settori di cui alla lett. C) del l'art. 4 della legge n. 443/1985 o in altri settori, determinati dalla Giunta regionale su conforme parere della Commissione regionale per l'artigianato, che intendono partecipare alla formazione di giovani allievi artigiani, devono farne richiesta all'Amministrazione provinciale competente per territorio, con apposita domanda da presentare entro il 31 marzo di ogni anno.

Le Amministrazioni provinciali, sentite le Commissioni provinciali per l'artigianato competenti per territorio, deliberano sulle domande pervenute tenendo conto:

a) dell'anzianità di iscrizione dell'impresa all'albo provinciale delle imprese artigiane;

b) della dimensione, dell'attrezzatura e dell'organizzazione dell'impresa;

c) della professionalità del titolare dell'impresa;

d) del tipo di attività e della qualità dei prodotti della stessa.

Alla luce di quanto sopra, le Amministrazioni provinciali determinano il numero dei giovani che possono essere utilmente formati presso ciascuna impresa nel limite della richiesta formulata.

Le singole Amministrazioni provinciali, entro il 30 giugno di ogni anno, inoltrano alla Giunta regionale il piano dei corsi di formazione, accompagnato da una relazione illustrativa sulle scelte programmatiche eseguite.

La Giunta regionale, verificata l'aderenza dei singoli piani di formazione ai programmi regionali di sviluppo e qualificazione professionale e imprenditoriale delle imprese artigiane, può formulare, entro sessanta giorni dalla ricezione dei piani stessi, su conforme parere della Commissione regionale per l'artigianato e/o della Consulta Regionale dell'Artigianato Artistico, motivate osservazioni.

Tali osservazioni hanno valore vincolante. In mancanza delle osservazioni di cui sopra, il piano provinciale dei corsi di formazione si intende approvato.

Con apposito provvedimento dell'Amministrazione provinciale viene riconosciuta, alle imprese artigiane ammesse alla formazione di giovani allievi, la qualifica di bottega-scuola.

L'attività formativa ha inizio, presso le singole botteghe-scuola, il 1° ottobre di ogni anno.

#### Art. 33.

##### *Domande di ammissione ai corsi di formazione*

I giovani interessati ai corsi di formazione di cui al presente Capo, possono presentare una sola domanda, per l'ammissione ai corsi stessi, specificando la qualifica artigiana che intendono conseguire.

Le domande debbono essere presentate alle Amministrazioni provinciali entro il mese di giugno di ogni anno.

Gli interessati dovranno avere un'età compresa tra i 15 ed i 32 anni, alla data di scadenza di presentazione della domanda ed avere assolto gli obblighi scolastici di legge.

Per i giovani in possesso di titolo di studio conseguito presso le Scuole d'Arte, Istituti d'Arte, Licei Artistici, Accademie di Belle Arti ed altri titoli affini ai corsi di formazione previsti, l'età massima è elevata fino a 35 anni.

Debbono essere allegati alla domanda i titoli di studio.

Le domande saranno esaminate, per singola qualifica o per qualifiche affini, da un'apposita Commissione, istituita con provvedimento di ciascuna Provincia e composta da:

- a) un funzionario designato dall'Assessore regionale competente per l'artigianato, che assume le funzioni di Presidente;
- b) un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;
- c) i titolari delle botteghe-scuola artigiane interessate alle qualifiche in esame;
- d) da due esperti in materia di Artigianato designati dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative.

La Commissione dispone l'assegnazione degli allievi alle singole botteghe-scuola sulla base del Regolamento allegato alla presente Legge.

#### Art. 34.

##### *Botteghe-Scuola*

I corsi di formazione hanno durata triennale.

La formazione teorica e pratica dei giovani allievi artigiani, per l'apprendimento dell'arte o del mestiere, deve avvenire, per tutto il periodo stabilito, sotto la personale responsabilità del titolare della bottega-scuola.

Per migliorare o integrare la formazione teorica, culturale e imprenditoriale degli allievi, le Commissioni Provinciali designate possono proporre alle Amministrazioni provinciali apposite convenzioni con enti o centri di formazione.

Gli allievi sono tenuti a frequentare la bottega-scuola con l'osservanza degli orari previsti dalle leggi sull'apprendistato, salvi i periodi nei quali debbono partecipare ai corsi integrativi previsti nel comma precedente.

L'Amministrazione provinciale vigilerà, attraverso propri incaricati, sul corretto svolgimento dei corsi.

Entro il terzo mese di formazione il titolare ha facoltà di rinunciare all'allievo ritenuto idoneo.

Al termine del primo e del secondo anno di formazione il titolare della bottega-scuola stilerà, in collaborazione con l'incaricato della Provincia delegato alla sorveglianza ai sensi del comma precedente, un giudizio sui risultati conseguiti da ciascun allievo. In caso di giudizio negativo lo stesso titolare ha facoltà di rinunciare all'allievo ritenuto idoneo.

Le modalità e condizioni in caso di rinuncia sono indicate nel Regolamento allegato alla presente legge.

#### Art. 35.

##### *Trattamento economico degli allievi*

Per l'intero triennio di formazione gli allievi sono considerati, a tutti gli effetti, come studenti e percepiscono esclusivamente un presalario.

L'ammontare del presalario è determinato, per triennio, su proposta formulata dal competente Settore per l'artigianato, sentita la Commissione regionale per l'artigianato, dal Consiglio regionale.

Tale presalario è a carico integrale della Regione per il primo anno di formazione, grava nella misura del 50% sulla Regione e del 50% sull'impresa artigiana nel secondo anno e del 35% sulla Regione e del 65% sull'impresa artigiana nel terzo anno.

L'aiuto di cui al presente articolo rientra ad ogni titolo nella categoria *de minimis* di cui alla «disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese», punto 3.2 (G.U. n. C 213 del 19 agosto 1992) integrata dalla «Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti *de minimis*» (G.U. n. C 68 del 6 marzo 1996), per cui l'importo massimo totale dell'aiuto concedibile ad ogni impresa singola o partecipante ad un consorzio di imprese artigiane è comunque pari all'equivalente in lire di 100.000 ECU su un periodo di tre anni.

Gli allievi sono assicurati unicamente ai sensi dell'art. 4 n. 5 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. I titolari delle botteghe-scuola sono tenuti a comunicare all'INAIL competente per territorio i nominativi degli allievi in formazione ed a corrispondere il premio assicurativo, che verrà rimborsato dalla Regione.

#### Art. 36.

##### *Rimborsi e pagamenti*

I titolari delle imprese artigiane autorizzate ad effettuare i corsi di cui al presente Capo, debbono inviare all'Amministrazione provinciale, entro i quindici giorni successivi alla conclusione di ciascun semestre del periodo di formazione, l'elenco dei giovani allievi, con l'indicazione dei giorni di frequenza.

Analoghi elenchi saranno inviati all'Amministrazione provinciale da parte degli enti o dei centri di formazione di cui al terzo comma dell'art. 44.

L'Amministrazione provinciale provvederà alla liquidazione\* del presalario spettante ad ogni allievo, in proporzione alle effettive presenze mensili, sia nella bottega-scuola che presso gli enti indicati nel comma che precede.

#### Art. 37.

##### *Attribuzione della qualifica lavorativa*

Al termine del triennio di formazione è attribuita a ciascun allievo la qualifica lavorativa, da valere, in conformità alla legislazione vigente in materia, ai fini dell'avviamento al lavoro.

### TITOLO II

## INNOVAZIONE TECNOLOGICA E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

#### Art. 38.

##### *Progetti regionali*

La Regione promuove iniziative per la diffusione e l'applicazione, presso le imprese artigiane di produzione e di servizio operanti nel suo territorio, di innovazioni tecnologiche, gestionali, organizzative e commerciali, attraverso l'attuazione di progetti mirati a favorire formazione e l'aggiornamento professionale degli imprenditori artigiani, dei loro collaboratori e dipendenti e la crescita, la qualificazione e la competitività e l'internazionalizzazione delle imprese.

#### Art. 39.

##### *Realizzazione dei progetti*

Per la realizzazione dei progetti indicati nell'articolo precedente, la Giunta regionale può stipulare convenzioni con università, centri di studio pubblici e privati, istituti professionali, consorzi e società consortili di servizio e con altri centri qualificati ed attrezzati per la ricerca, l'insegnamento e la diffusione delle conoscenze presso gli imprenditori artigiani.

I programmi di attuazione dei progetti di cui sopra, in qualunque modo gli stessi vengano realizzati, debbono prevedere, accanto agli eventuali corsi o insegnamenti teorici, di carattere culturale e professionale, una congrua fase reale di capillare assistenza ai singoli imprenditori artigiani durante il periodo di introduzione delle innovazioni nelle loro imprese, con particolare attenzione a quelle di minori dimensioni operanti in settori o zone economicamente depresse.

#### Art. 40.

##### *Esercizio delle funzioni*

L'esercizio delle funzioni, relative agli aspetti organizzativi e gestionali dei progetti di cui al presente titolo, spetta alle Amministrazioni provinciali, che vi provvedono, sentite le Commissioni provinciali per l'artigianato e le organizzazioni sindacali di categoria, in conformità alle direttive impartite dalla Giunta regionale e nei limiti delle disponibilità finanziarie erogate.

## TITOLO III

INIZIATIVE PER FAVORIRE LA COMMERCIALIZZAZIONE  
DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI DELL'ARTIGIANATO

## Art. 41.

*Iniziative promozionali*

La Giunta regionale promuove e organizza, direttamente o per il tramite di altri enti pubblici o di enti finalizzati alla promozione dell'artigianato riconosciuti dalla Regione e delle associazioni delle categorie artigianali oppure congiuntamente ad essi, manifestazioni, fiere, convegni, studi, pubblicazioni ed ogni altra iniziativa diretta a favorire la conoscenza, la valorizzazione e la diffusione dei prodotti e dei servizi dell'artigianato abruzzese, sia presso gli operatori specializzati dei vari settori, che verso il pubblico dei consumatori.

La Giunta regionale può concorrere alle spese, sostenute da enti pubblici, da enti finalizzati alla promozione dell'artigianato riconosciuti dalla Regione o da associazioni delle categorie artigianali, per la realizzazione delle iniziative di cui sopra, nei limiti del relativo capitolo di bilancio e per un importo non superiore al 60% delle spese sostenute.

Nessun contributo può essere corrisposto, per manifestazioni finalizzate alla promozione dei prodotti e dei servizi artigiani, quando alle stesse partecipino imprese non artigiane in numero superiore a quello previsto dall'art. 6 della legge n. 443/1985.

L'erogazione dei contributi ad enti ed associazioni ha luogo nel rispetto dei criteri e delle procedure determinate dalla Giunta regionale, ai sensi della legge n. 2411/1990.

## Art. 42.

*Commercializzazione dei prodotti e dei servizi dell'artigianato*

La Giunta regionale concede contributi ai consorzi ed alle società consortili costituiti, anche in forma cooperativa, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 3, della legge n. 443/1985, che hanno per oggetto sociale lo svolgimento di attività destinate a migliorare e sviluppare la commercializzazione dei prodotti e dei servizi dell'artigianato abruzzese, anche oltre l'ambito regionale, attraverso:

- a) la consulenza e l'assistenza contrattuale, finanziaria e doganale;
- b) la realizzazione e la diffusione di cataloghi, filmati, materiale informatico, destinati a favorire la conoscenza dell'artigianato abruzzese;
- c) la stampa e la diffusione di guide tecnico-economiche per l'indirizzo delle produzioni;
- d) l'effettuazione di indagini e ricerche di mercato ed il collegamento con banche dati, per l'individuazione di mercati e di clienti e la realizzazione di programmi di penetrazione commerciale;
- e) la realizzazione, l'adozione e la diffusione di marchi collettivi di qualità.

Ai consorzi ed alle società consortili sopra indicati possono essere concessi contributi per l'aumento del capitale sociale, tenuto conto del numero delle imprese associate, fino ad un ammontare di L. 80.000.000 e contributi sulle spese relative ad investimenti mobiliari ed immobiliari, per l'acquisizione di macchine e attrezzature, la realizzazione di impianti e di progetti fino ad un ammontare massimo di L. 150.000.000; per le iniziative di cui alla lett. f) il contributo può essere raddoppiato;

f) la realizzazione in forma consortile di centri permanenti polifunzionali, rivolti alla tutela e valorizzazione dell'artigianato artistico e tradizionale;

g) la realizzazione di progetti finalizzati alla internazionalizzazione delle imprese.

Le modalità di presentazione delle domande, gli importi e le regole per l'erogazione di contributi sono determinati dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990.

L'aiuto di cui al presente articolo rientra ad ogni titolo nella categoria *de minimis* di cui alla «disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese», punto 3.2 (G.U. n. C 213 del 19 agosto 1992) integrata dalla «Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti *de minimis*» (G.U. n. C 68 del 6 marzo 1996), per cui l'importo massimo totale dell'aiuto concedibile ad ogni impresa

singola o partecipante ad un consorzio di imprese artigiane è comunque pari all'equivalente in lire di 100.000 ECU su un periodo di tre anni.

## PARTE TERZA

## SALVAGUARDIA AMBIENTALE

## Art. 43.

*Programmi di ricerca socio-economica e territoriale*

Nell'ambito dei programmi di studio e di ricerca di interesse regionale, sono inseriti interventi finalizzati alla conoscenza sulle connessioni tra le varie forme d'imprenditoria artigiana ed il contesto sociale, economico ed ambientale nel quale si sono insediate e sviluppate.

Gli interventi conoscitivi sono attuati con la collaborazione delle camere di commercio, delle Commissioni provinciali dell'artigianato, degli enti pubblici di salvaguardia dell'ambiente, delle organizzazioni sindacali degli artigiani, dei consorzi e delle società consortili artigiane di servizio.

Le conoscenze acquisite sono diffuse a livello di enti pubblici, associazioni, sindacati, consorzi e società consortili e imprese artigiane per favorire un equilibrato inserimento delle imprese del settore, nei vari contesti sociali, economici territoriali e ambientali della Regione.

## Art. 44.

*Salvaguardia ambientale*

La Regione interviene per promuovere il risanamento degli ambienti di lavoro, il controllo e l'abbattimento dell'inquinamento prodotto dalle imprese artigiane, la salvaguardia e la valorizzazione delle realtà ambientali, in coerenza con le direttive comunitarie e con le leggi nazionali e regionali sulla tutela dell'ambiente.

A tale fine, sono concessi dalla Giunta regionale contributi per la predisposizione e la realizzazione di progetti finalizzati:

- a) alla nascita ed allo sviluppo di imprese artigiane, singole o associate, operanti nel campo della tutela e della valorizzazione ambientale;
- b) agli studi per la valutazione dell'impatto sull'ambiente delle attività produttive e per l'applicazione delle tecnologie idonee alla soluzione dei relativi problemi;
- c) alla progettazione, creazione, acquisizione e installazione di impianti di depurazione e tecnologici validi per il controllo e l'abbattimento delle emissioni inquinanti, sia all'interno che all'esterno delle aziende e per la rimozione dei danni già arrecati all'ambiente.

La Giunta regionale contribuisce alle spese effettivamente sostenute dalle imprese artigiane, per la realizzazione dei progetti di cui sopra, con i criteri e le modalità che saranno stabiliti dalla Giunta regionale medesima, nei limiti delle somme stanziare in bilancio per la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione dell'ambiente.

L'aiuto di cui al presente articolo rientra ad ogni titolo nella categoria *de minimis* di cui alla «disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese», punto 3.2 (G.U. n. C 213 del 19 agosto 1992) integrata dalla «Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti *de minimis*» (G.U. n. C 68 del 6 marzo 1996), per cui l'importo massimo totale dell'aiuto concedibile ad ogni impresa singola o partecipante ad un consorzio di imprese artigiane è comunque pari all'equivalente in lire di 100.000 ECU su un periodo di tre anni.

## PARTE QUARTA

INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE  
ARTIGIANE E DELLE LORO FORME ASSOCIATIVE

## TITOLO I

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE COOPERATIVE ARTI-  
GIANE DI GARANZIA, DEI LORO CONSORZI PER IL  
CREDITO ALL'ARTIGIANATO E DEI CONSORZI-FIDI.

## Art. 45.

*Interventi per la costituzione e lo sviluppo delle cooperative artigiane  
di garanzia, dei loro consorzi e dei consorzi-fidi*

La Giunta regionale promuove l'accesso al credito delle imprese artigiane, favorendo lo sviluppo delle cooperative artigiane di garanzia e la costituzione dei loro consorzi, concorrendo nei limiti della disponibilità di bilancio:

a) alla formazione del patrimonio sociale delle cooperative artigiane di garanzia, costituite ed operanti in data anteriore al 28 dicembre 1995, con la concessione di un contributo di ammontare pari a quello delle quote sociali effettivamente versate nel corso dell'anno, nel limite massimo di L. 250.000.000 per anno e per cooperativa, per un periodo non superiore a tre anni e dal quale restano escluse le cooperative che hanno già appieno fruito di tale beneficio, in virtù di leggi regionali precedenti;

b) alla formazione del patrimonio sociale delle cooperative di nuova costituzione, con un contributo di ammontare pari a quello delle quote sociali effettivamente versate nel corso dell'anno, nel limite massimo di L. 100.000.000 per il primo anno, L. 75.000.000 per il secondo anno, L. 50.000.000 per il terzo anno;

c) al pagamento, in conto interessi, per operazioni di credito bancario aventi durata non superiore a 36 mesi, effettuate dai soci usufruttori delle garanzie della cooperativa;

d) a promuovere la costituzione e lo sviluppo dei consorzi regionali fra cooperative artigiane di garanzia e dei consorzi regionali fidi, mediante l'erogazione di contributi per la formazione del patrimonio sociale degli stessi, anche per operazioni di fusione di tali enti nell'ambito territoriale della Regione;

e) al pagamento degli interessi relativi a prestiti contratti dai consorzi e dalle società consortili tra imprese artigiane, costituite a norma del terzo e quarto comma dell'art. 6 della legge n. 443/1985 e associati a consorzi regionali in garanzia, assistiti da fidejussione degli stessi;

f) alla reintegrazione delle perdite subite per l'insolvenza dei soci, secondo le procedure previste nel successivo art. 49;

g) al concorso alle spese di gestione nell'ammontare massimo del 2% dell'importo complessivo delle operazioni di credito effettuate nel periodo di tempo considerato al secondo comma del successivo art. 50;

h) alla ricapitolazione del capitale sociale in relazione al numero dei soci accertati entro la data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure previste dal successivo art. 49.

L'aiuto di cui al presente articolo rientra ad ogni titolo nella categoria *de minimis* di cui alla «disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese», punto 3.2 (G.U. n. C 213 del 19 agosto 1992) integrata dalla «Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti *de minimis*» (G.U. n. C 68 del 6 marzo 1996), per cui l'importo massimo totale dell'aiuto concedibile ad ogni impresa singola o partecipante ad un consorzio di imprese artigiane è comunque pari all'equivalente in L. 100.000 ECU su un periodo di tre anni.

## Art. 46.

*Requisiti per fruire dei contributi*

Sono ammesse a fruire dei benefici previsti nel presente titolo, le cooperative artigiane di garanzia in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano state costituite e siano disciplinate dallo statuto tipo approvato dal Consiglio Regionale o abbiano sottoposto il loro statuto all'approvazione del Consiglio stesso;

b) siano iscritte alla separata sezione dell'Albo delle imprese artigiane della Provincia in cui hanno sede ed operano;

c) il numero delle imprese artigiane associate, al momento della richiesta del contributo, non sia inferiore a 250;

d) abbiano prestato garanzie, a favore di imprese artigiane associate, nel corso dell'esercizio precedente a quello nel quale viene chiesto il contributo, per operazioni di credito bancario a breve termine, o di esercizio per un ammontare non inferiore al 50% del capitale sociale.

## Art. 47.

*Prestazione delle garanzie a favore delle imprese associate*

Le richieste delle imprese artigiane associate, volte ad ottenere la prestazione di garanzie fidejussorie da parte delle cooperative artigiane di garanzia, devono essere motivate e corredate da idonea documentazione illustrativa, programmatica e probatoria.

Per quanto riguarda le operazioni di credito ammesse a garanzia il Consiglio di amministrazione della cooperativa deve accertare:

a) la regolare esecuzione del piano di realizzo, per il capitale garantito;

b) il regolare svolgimento dell'attività, da parte dell'impresa artigiana beneficiaria della garanzia;

c) l'effettiva destinazione, delle somme ottenute in prestito, agli scopi indicati nella richiesta fidejussione.

Le eventuali irregolarità, rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di cui sopra, devono essere tempestivamente comunicate al Settore regionale competente per l'artigianato.

## Art. 48.

*Iscrizione delle imprese alle cooperative artigiane di garanzia*

Ciascuna delle imprese alle cooperative artigiane di garanzia.

Per l'iscrizione alla Cooperativa Artigiana di Garanzia, l'impresa artigiana deve accludere alla domanda una certificazione liberatoria rilasciata alla C.P.A. competente in unica copia e per una sola volta ad ogni singola impresa artigiana.

L'assenza di questo documento rende nulla l'iscrizione dell'impresa artigiana alla Cooperativa di Garanzia.

La richiesta di restituzione della certificazione liberatoria deve essere soddisfatta dalla Cooperativa di Garanzia entro trenta giorni dalla richiesta.

Trascorso tale termine la C.P.A. provvederà a rilasciare una ulteriore copia della certificazione dell'azienda artigiana e contemporaneamente comunicherà alla Cooperativa Artigiana di garanzia la multa in suo possesso.

La Cooperativa Artigiana di Garanzia non può accogliere domande d'iscrizione di imprese artigiane non operanti nel proprio ambito territoriale.

All'impresa Artigiana inadempiente è comminata, una sanzione amministrativa da un minimo di L. 500.000 e fino al massimo di L. 5.000.000, con l'osservanza delle procedure previste dalla legge n. 689/1981.

I proventi delle sanzioni di cui sopra sono incamerate dalla Regione, iscritte nello stesso capitolo di bilancio di cui all'ultimo comma dell'art. 17 ed utilizzate per iniziative di sostegno o per campagne di promozione dell'artigianato abruzzese.

## Art. 49.

*Interventi per ripianare le perdite conseguenti ad insolvenza delle imprese associate e per la reintegrazione del capitale sociale*

Si considera, altresì, irrecuperabile la perdita contabilmente esposta nel caso di perdurante irreperibilità del socio inadempiente o quando lo stesso sia stato dichiarato fallito o ammesso ad altre procedure concorsuali.

A titolo di ricapitalizzazione del capitale sociale può essere concesso, inoltre, un contributo non superiore al 50% delle perdite complessivamente subite, in relazione al numero dei soci iscritti ed entro i limiti di L. 250.000.000.

## Art. 50.

*Contributi annuali*

La Giunta regionale corrisponde un contributo forfettario annuale in conto interessi passivi per mutui garantiti dalle cooperative artigiane di garanzia nel rispetto dei seguenti criteri:

a) l'ammontare del prestito assistito dal contributo regionale per ogni singola impresa non può essere superiore a L. 40.000.000, anche se ottenuto con più operazioni bancarie; detto importo è elevabile fino all'importo massimo di L. 50.000.000 in ragione di L. 2.200.000 per ogni dipendente (e soci meno uno, collaboratori familiari e associati in partecipazione) e di L. 60.000.000 per i consorzi e le cooperative costituiti fra imprese artigiane;

b) deve trattarsi di credito di esercizio o a breve termine, con durata non superiore a trentasei mesi.

La Giunta regionale corrisponde alle cooperative artigiane di garanzia il contributo di cui al comma precedente in relazione all'importo complessivo delle operazioni di credito effettuate nell'esercizio finanziario precedente.

L'aiuto di cui al presente articolo rientra ad ogni titolo nella categoria *de minimis* di cui alla «disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese», punto 3.2 (G.U. n. C 213 del 19 agosto 1992) integrata dalla «Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti *de minimis*» (G.U. n. C 68 del 6 marzo 1996), per cui l'importo massimo totale dell'aiuto concedibile ad ogni impresa singola o partecipante ad un consorzio di imprese artigiane è comunque pari all'equivalente in lire di 100.000 ECU su un periodo di tre anni.

## Art. 51.

*Tasso d'interesse*

Il tasso di interesse complessivo, da applicare ai prestiti erogati con la garanzia fidejussoria della Cooperativa Artigiana di Garanzia, deve essere rapportato alle condizioni migliori di mercato, e comunque non può essere superiore a quello previsto e a quello applicato per i finanziamenti eseguiti dalla Cassa per il credito delle imprese artigiane, di cui alla legge n. 949/1952 e successive modificazioni e integrazioni.

## Art. 52.

*Convenzioni con istituti di credito*

Le convenzioni da stipulare, per il rilascio, da parte delle cooperative artigiane di garanzia, delle fidejussioni a favore degli istituti di credito abilitati alla concessione dei prestiti debbono essere conformi allo schema tipo allegato alla presente legge.

## Art. 53.

*Vigilanza*

La Giunta regionale deve periodicamente disporre a campione ispezioni contabili e amministrative, nei confronti delle cooperative artigiane di garanzia e dei loro consorzi e società consortili, al fine di accertare la regolarità delle operazioni di credito effettuate e della gestione amministrativa, nonché l'effettiva utilizzazione dei contributi regionali per le finalità previste al momento della loro concessione.

Tali ispezioni sono eseguite da dipendenti regionali o da revisori contabili iscritti al registro dei revisori contabili ai sensi del decreto legislativo n. 88/1992.

Le spese e gli oneri per le ispezioni come sopra disposte sono a carico della Regione.

## Art. 54.

*Domande per l'ammissione ai contributi*

Le cooperative artigiane di garanzie e i loro consorzi che intendono fruire dei benefici previsti nel presente titolo, debbono presentare alla Giunta regionale, entro il 30 giugno per il tramite del competente servizio artigianato, apposita domanda, corredata dai seguenti documenti:

a) atto costitutivo, qualora si tratti della prima richiesta di contributi, e copia dello statuto vigente;

b) copia del bilancio relativo all'esercizio dell'anno precedente, regolarmente approvato dall'assemblea;

c) elenco dei soci, con l'indicazione del numero delle quote sociali sottoscritte e versate da ciascuno di essi nel corso dell'esercizio dell'anno precedente, con attestazione di conformità da parte del Presidente del collegio sindacale;

d) elenco dei soci che hanno fruito dei mutui garantiti nel precedente esercizio con l'indicazione, per ciascuno di essi, del prestito ottenuto, con relativa attestazione da parte degli istituti di credito che hanno erogato i finanziamenti;

e) dichiarazione attestante il numero dei soci, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, sottoscritta dal presidente del Consiglio di amministrazione e da quello del Collegio sindacale;

f) dichiarazione attestante l'assoluta irrecuperabilità di crediti, unitamente all'atto di concessione dei finanziamenti o documentazione equipollente, quando la domanda abbia per oggetto la richiesta di contributi per concorso al ripiano di perdite conseguenti all'insolvenza dei soci;

g) l'indicazione degli estremi del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare i contributi concessi.

## Art. 55.

*Disposizioni statutarie obbligatorie*

Le cooperative artigiane di garanzia, per essere ammesse ad usufruire dei contributi erogati dalla Regione, debbono avere adottato od uniformato i loro statuti allo schema dello statuto tipo allegato alla presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Alle cooperative artigiane di garanzia, già in essere alla data di entrata in vigore della L.R. 21 luglio 1983, n. 45, è riconosciuto il diritto di usufruire dei benefici previsti in questo titolo, a condizione che siano costituite, alla data di entrata in vigore della presente legge, da un numero di soci superiore a 150.

## Art. 56.

*Rappresentanti della Regione nei collegi sindacali*

I componenti dei Collegi Sindacali delle Cooperative Artigiane di Garanzia devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgv. 27 gennaio 1992, n. 88.

La Regione nomina alla presidenza dei Collegi Sindacali delle stesse propri rappresentanti i quali durano in carica tre anni e possono essere riconfermati alla scadenza una sola volta.

## Art. 57.

*Estensione di benefici e delle disposizioni che precedono ai consorzi ed alle società consortili fidi*

I benefici e le disposizioni previsti nel presente Titolo si applicano anche ai consorzi ed alle società consortili collettive fidi artigiane, costituite a norma dell'art. 6 della legge n. 4432/1985, salvo quanto previsto in particolare nel seguente Titolo III.

## TITOLO II

INTERVENTI A FAVORE DEI CONSORZI  
DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI

La Giunta regionale concede contributi ai consorzi ed alle società consortili di garanzia fidi, costituiti nella forma di cooperative fra imprese artigiane, con la partecipazione anche di imprese industriali di minori dimensioni, come previsto nel terzo comma dell'art. 6 della legge n. 443/1985 e della legge n. 317/1991.

I contributi sono erogati come segue:

- a) in concorso alle spese di gestione, nella misura dell'1% dell'importo complessivo degli affidamenti in essere;
- b) per l'integrazione dei fondi rischi.

L'aiuto di cui al presente articolo rientra ad ogni titolo nella categoria *de minimis* di cui alla «disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese», punto 3.2. (G.U. n. C 213 del 19 agosto 1992) integrata dalla «Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti *de minimis*» (G.U. n. C 68 del 6 marzo 1996), per cui l'importo massimo totale dell'aiuto concedibile ad ogni impresa singola o partecipante ad un consorzio di imprese artigiane è comunque pari all'equivalente in lire di 100.000 ECU su un periodo di tre anni.

## Art. 59.

*Beneficiari*

Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo precedente i consorzi e le società consortili, operanti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce la richiesta di contributo, a condizione che alla stessa data avessero in essere uno o più fondi rischi presso aziende o istituti di credito convenzionati.

Gli statuti dei consorzi e delle società consortili fidi, che intendono beneficiare dei contributi previsti nel presente titolo debbono:

- a) indicare la forma giuridica prescelta, la denominazione, la sede e la durata;
- b) prevedere nell'oggetto sociale della loro attività consortile la concessione di garanzie a favore delle imprese socie, per consentire la concessione alle medesime di finanziamenti, prestiti o mutui necessari allo svolgimento delle loro attività imprenditoriali.

## Art. 60.

*Presentazione delle domande per ottenere i contributi*

Le domande per ottenere i contributi previsti nel presente Titolo debbono essere indirizzate al Presidente della Giunta regionale, per il tramite del competente servizio per l'artigianato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 30 giugno di ciascun anno.

Alle domande debbono essere allegati:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente del consorzio o della società consortile richiedente;
- b) copia delle convenzioni stipulate con le aziende o gli istituti di credito convenzionati;
- c) le dichiarazioni, rilasciate dalle società o dagli istituti mutuanti, dalle quali risultino il numero e gli ammontari complessivi delle operazioni di credito effettuate dal consorzio o dalla società consortile a favore delle imprese associate, nel corso dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, con gli allegati elenchi nominativi dei soci beneficiari;
- d) le dichiarazioni delle società o degli istituti di credito convenzionati, attestanti l'ammontare dei fondi rischi depositati al 31 dicembre e la misura delle contribuzioni in percentuale a favore degli stessi fondi, in relazione al l'ammontare delle operazioni effettuate nel corso dell'anno;
- e) certificazione, anche in copia, attestante il possesso dei requisiti previsti nell'art. 58.

## Art. 61.

*Deliberazione sulle domande*

Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, la Giunta regionale, accertata l'ammissibilità di quelle pervenute, approva il piano di assegnazione dei contributi, ripartendo lo stanziamento secondo i seguenti criteri:

- a) una quota pari all'80% in proporzione all'ammontare delle operazioni di credito effettuate da ciascun consorzio o società consortile a favore delle imprese associate, secondo le risultanze della documentazione di cui al precedente art. 60, lett. c) e d);
- b) la restante quota del 20% in proporzione al numero dei soci affidati, che abbiano effettivamente realizzato operazioni nel corso dell'anno di riferimento.

## TITOLO III

CONSORZI REGIONALI  
TRA LE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA

## Art. 62.

*Costituzione di consorzi regionali*

Al fine di ampliare e migliorare il sistema delle garanzie primarie collettive, per rendere più agevole l'accesso al credito, da parte delle imprese artigiane e delle loro forme associative, la Regione promuove la costituzione di consorzi regionali tra le cooperative artigiane di garanzia, con l'eventuale partecipazione di enti pubblici e privati di ricerca e assistenza finanziaria e tecnica, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 6 della legge n. 443/1985.

Il consorzio deve essere costituito da almeno 5 cooperative artigiane di garanzia, in rappresentanza di almeno 3 province, la cui quota sociale sottoscritta non superi il 20% del capitale sociale.

Il capitale sociale, sottoscritto non potrà essere inferiore a L. 100.000.000.

I consorzi regionali così costituiti hanno per finalità:

- a) il necessario sostegno alle imprese artigiane nell'accesso al credito, in particolare a medio termine;
- b) il sostegno ed il potenziamento dell'attività delle Cooperative Artigiane di Garanzia;
- c) l'ampliamento e la qualificazione nella ricerca dei mezzi finanziari a medio termine per le imprese, a copertura di operazioni relative ad investimenti in strutture ed impianti, con particolare riferimento alle iniziative finalizzate all'introduzione di nuovi prodotti, nuovi servizi e nuove tecniche tendenti a migliorare i processi produttivi e ad aumentare la produttività, la competitività e la penetrazione sui mercati delle Imprese Artigiane abruzzesi.

## Art. 63.

*Finalità dei consorzi regionali*

Per realizzare le finalità di cui al precedente articolo, i consorzi regionali tra Cooperative di Garanzie svolgono le seguenti attività:

- a) concedere garanzie fidejussorie alle cooperative di Garanzia socie;
- b) prestare garanzie sussidiarie alle Cooperative socie, ad integrazione di quelle dalle stesse già rilasciate a favore delle imprese Artigiane;
- c) agevolare l'accesso al credito a medio termine delle Imprese Artigiane, rilasciando loro la fidejussione per piani di investimento, anche nella forma di garanzia sussidiaria, in misura non superiore al 50% degli investimenti previsti, entro un tetto massimo di L. 500.000.000;
- d) garantire operazioni di finanziamento agevolato previsto da normative comunitarie, nazionali e regionali;
- e) garantire le imprese Artigiane al fine di ottenere depositi cauzionali e fidejussioni bancarie e assicurative richiesti da Enti pubblici e/o soggetti privati per la partecipazione ad appalti, licitazioni, trattative private ed in genere, richieste per la conclusione e/o l'assunzione di ogni forma contrattuale consentita dalla legislazione vigente;
- f) favorire progetti per il recupero e/o l'ampliamento di immobili destinati all'insediamento di Imprese Artigiane;

g) promuovere azioni nei confronti di enti creditizi per la ricerca di risorse, a favore delle Cooperative socie, sui mercati finanziari nazionali ed esteri, al fine di minimizzare il costo relativo con opportune diversificazioni delle fonti;

h) erogare contributi per abbattere ulteriormente il costo dei mezzi raccolti, con eventuali incentivi al momento della loro collocazione presso le imprese, dando priorità ai progetti di innovazione tecnologica;

i) garantire parzialmente i rischi di cambio sulle risorse raccolte in valuta estera dalle Cooperative di Garanzia attraverso azioni, di cui alla lettera g);

l) fornire al sistema creditizio selettivamente le garanzie necessarie al buon funzionamento delle operazioni sopra descritte tramite la costituzione di specifici e diversificati fondi rischi;

m) favorire il ricorso da parte delle imprese a strumenti finanziari innovativi, agevolare in genere l'erogazione di finanziamenti da parte di Banche, Società di Lasing, di Factoring nonché di Società finanziarie abilitate ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo n. 385/1993;

n) coordinare l'attività delle Cooperative Artigiane di Garanzia associate mediante la stipulazione di apposite convenzioni e la fornitura di servizi di informazione, consulenza ed assistenza legale, Hardware e software e in materia creditizia e finanziaria;

o) svolgere i compiti espressamente affidati, sulla base di apposite convenzioni o deleghe, dalla Regione Abruzzo in materia di legislazione regionale di incentivazione e con particolare riferimento alle agevolazioni creditizie per le Imprese Artigiane e loro Consorzi.

Per il conseguimento dei fini di cui alle lettere c) d) e f) i Consorzi regionali tra Cooperative di Garanzia gestiscono un fondo al quale possono concorrere con proprie quote:

- a) le Amministrazioni Provinciali;
- b) i Comuni;
- c) le Camere di Commercio;
- d) la Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane;
- e) la F.I.R.A. S.p.a.;
- f) Cooperative Artigiane di Garanzia;
- g) Istituti di Credito;
- h) le Associazioni Artigiane e loro finanziarie;
- i) altri soggetti interessati pubblici e privati.

#### Art. 64.

##### Contributi a favore dei consorzi regionali

I contributi previsti dall'art. 50 per l'abbattimento dei tassi di interesse, sono concessi anche ai consorzi regionali, secondo criteri e modalità da stabilirsi con apposito regolamento.

La Giunta Regionale corrisponde ai Consorzi Regionali di Garanzia, costituiti ai sensi della presente Legge, contributi per concorso alla formazione del fondo rischi del Consorzio, con la concessione di un contributo pari alle quote sociali effettivamente versate nel corso dell'anno precedente, con un limite massimo di 500 milioni per anno. Tale contributo non può essere concesso per più di tre anni.

Il contributo regionale per concorso alla formazione del fondo rischi è subordinato al rispetto, da parte dei Consorzi, delle seguenti condizioni:

- a) conseguimento degli obiettivi e delle modalità operative di cui agli art. 62 e 63;
- b) approvazione da parte del Consiglio regionale dello Statuto e delle sue modificazioni;
- c) i Consorzi devono essere iscritti alla separata sezione dell'albo delle imprese artigiane ai sensi dell'art. 6 della legge n. 443/1985;
- d) presentazione alla Giunta regionale del programma annuale di attività, in armonia con le indicazioni programmatiche regionali;
- e) presentazione alla Giunta regionale entro il 30 giugno di una relazione illustrativa sulla attività realizzata nell'anno precedente, corredata da idonei elementi finanziario-contabili, relativi alle operazioni effettuate ai sensi dell'art. 63.

La Regione può concedere ai Consorzi regionali anche contributi straordinari per progetti specifici, corredati da analisi di fattibilità e ritenuti idonei a favorire l'accesso al credito a medio termine, presentate dalle imprese artigiane socie delle Cooperative artigiane di

garanzia per sopperire alle loro necessità aziendali, con particolare riguardo agli interventi nei settori o aree in crisi, onde agevolare la ripresa economica, produttiva e della occupazione.

I progetti devono essere finalizzati:

a) alla prestazione di servizi di assistenza tecnica e tecnico-gestionale alle imprese associate, ivi compresi la formazione e l'aggiornamento manageriale;

b) alla realizzazione di attività di ricerca tecnologica, scientifica o di mercato, o di trasferimento delle innovazioni tecnologiche e delle conoscenze tecniche alle imprese associate;

c) alla prestazione, alle imprese, di servizi per il controllo dell'impatto ambientale, per l'assistenza relativa alle tecnologie ambientali, per la raccolta, selezione e stoccaggio dei rifiuti per le lavorazioni;

d) alla prestazione, alle imprese, di servizi per l'attuazione del controllo della sicurezza del lavoro e per l'assistenza relativa all'adeguamento delle aziende artigiane.

I contributi sono concessi, previo esame e valutazione delle domande presentate al Consorzio Regionale e secondo i criteri previsti nel precedente comma.

In presenza di domande di contributi eccedenti le disponibilità finanziarie sono privilegiate quelle presentate:

a) da imprese artigiane appartenenti a settori localizzate in aree in crisi;

b) da forme consortili e associative di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 6 della legge n. 443/1985.

Ai confini della concessione di contributi per i progetti finalizzati, sono ammesse alle spese relative alla redazione del progetto, ivi comprese consulenze, apporti tecnici o specializzati e studi preparatori, le spese per l'acquisto o la locazione delle attrezzature e dei materiali necessari all'attuazione del progetto, le spese di personale specializzato per la prestazione di assistenza e consulenza tecnica alle imprese associate nell'ambito della realizzazione del progetto.

La misura massima dei contributi per i progetti suddetti è fissata al 50% delle spese ammesse.

I soggetti beneficiari possono accedere ai contributi in conto capitale di cui al quarto comma se ed in quanto non usufruiscano già, per le medesime iniziative, di altri contributi in conto capitale previsti dalla legislazione regionale, statale e comunitaria in vigore.

I suddetti destinatari decadono dai benefici concessi ai sensi della presente legge qualora ottengano, per le medesime iniziative previste dai progetti approvati, altri contributi in conto capitale o agevolazioni in conto interessi sulla parte di spesa già finanziata da altri soggetti.

Per la concessione di contributi ai progetti finalizzati di cui al presente articolo la Giunta Regionale propone all'approvazione del Consiglio Regionale un programma annuale che stabilisca la priorità degli interventi di cui alle lettere a) b) c) e d) rispetto alle dotazioni finanziarie disponibili ed agli obiettivi del programma regionale di sviluppo.

Sulla proposta annuale di intervento viene richiesto il parere della C.R.A. che lo rende entro quindici giorni dalla richiesta.

Il contributo suddetto verrà concesso al medesimo soggetto proponente una sola volta in tre anni.

L'aiuto di cui al presente articolo rientra ad ogni titolo nella categoria *de minimis* di cui alla «disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese», punto 3.2 (G.U. n. C 213 del 19 agosto 1992) integrata dalla «Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti *de minimis*» (G.U. n. C 68 del 6 marzo 1996), per cui l'importo massimo totale dell'aiuto concedibile ad ogni impresa singola o partecipante ad un consorzio di imprese artigiane è comunque pari all'equivalente in lire di 100.000 ECU su un periodo di tre anni.

## TITOLO IV

## INTERVENTI CREDITIZI A FAVORE E PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE ARTIGIANE E DELL'OCCUPAZIONE

## Art. 65.

*Contributi alle imprese artigiane*

La Giunta regionale, al fine di favorire lo sviluppo delle attività artigiane e l'espansione dei livelli occupazionali, in attuazione degli indirizzi programmatici adottati e per agevolare i nuovi investimenti, destinati all'ammodernamento tecnico delle imprese, concede:

a) contributi in conto interessi, e in conto canoni di locazione finanziaria, sulla parte di finanziamento eccedente l'importo massimo che può essere assistito dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane, ai sensi della legge n. 949/1952 e successive modificazioni e integrazioni, in misura, comunque, non superiore al limite massimo del 50% dei contributi statali;

b) contributi in conto canoni, per operazioni di locazione finanziaria effettuate dalle società di leasing e non rientranti in quelle previste dal punto a);

c) contributi in conto interessi, per crediti a medio termine garantiti dai consorzi regionali tra le cooperative artigiane di garanzia, dalle cooperative artigiane di garanzia e/o consorzi fidi.

L'aiuto di cui al presente articolo rientra ad ogni titolo nella categoria *de minimis* di cui alla «disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese», punto 3.2 (G.U. n. 213 del 19 agosto 1992) integrata dalla «Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti *de minimis*» (G.U. n. C 68 del 6 marzo 1996), per cui l'importo massimo totale dell'aiuto concedibile ad ogni impresa singola o partecipante ad un consorzio di imprese artigiane è comunque pari all'equivalente lire di 100.000 ECU su un periodo di tre anni.

## Art. 66.

*Contributi in conto interessi*

I contributi in conto interessi, per crediti a medio termine di cui alla lett. a) del precedente articolo, sono finalizzati ad agevolare la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento, l'acquisto di laboratori, di macchinari, impianti, attrezzature, ovvero la loro locazione, nonché la costituzione di scorte di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti necessari all'attività delle imprese.

La domanda per ottenere il contributo regionale è presentata alla Cassa per il credito alle imprese artigiane, con le stesse modalità previste dalla legge n. 949/1952 e successive modificazioni e integrazioni e deve contenere l'esplicita richiesta di potere usufruire delle agevolazioni di cui all'art. 65, lett. a) della presente legge.

L'erogazione dei contributi di cui alla lett. b) dell'art. 65 viene delegata alla Cassa per il credito alle imprese artigiane, mediante apposita convenzione da stipulare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla stipula della predetta convenzione le relative istanze sono presentate alla Giunta regionale - Settore artigianato - Pescara.

## Art. 67.

*Contributi in conto canoni di locazione finanziaria*

I contributi regionali, in conto canoni di locazione finanziaria, sono finalizzati ad agevolare l'acquisizione di laboratori, impianti, macchine ed attrezzature idonee all'aggiornamento tecnologico e al potenziamento delle attività delle imprese artigiane.

Per locazione finanziaria, agli effetti del presente Titolo, si intende la locazione di beni immobili o mobili, acquistati o fatti costruire dal locatore su scelta e indicazione del conduttore, che ne assumono tutti i rischi e con facoltà per quest'ultimo di divenirne proprietario, al termine della locazione, dietro versamento del prezzo stabilito.

## Art. 68.

*Domande per i contributi in conto canoni di locazione finanziaria*

Le domande intese ad ottenere i contributi di cui al precedente articolo devono pervenire, alla Cassa per il credito alle imprese artigiane, non oltre sei mesi dal perfezionamento delle operazioni di locazione finanziaria.

A corredo della domanda deve essere prodotta la seguente documentazione:

- copia del contratto di locazione finanziaria;
- dichiarazioni che, per la stessa operazione, non sono state chieste né concesse agevolazioni da altri enti pubblici;
- certificato di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, con data non anteriore a tre mesi, rilasciato con le modalità previste nel 4 comma dell'art. 48 della presente legge.

## Art. 69.

*Concessione dei contributi in conto interessi*

I contributi in conto interessi, per crediti a medio termine, garantiti dalle Cooperative Artigiane di Garanzia, dai Consorzi regionali tra le Cooperative artigiane di garanzia e/o da consorzi fidi, finalizzati ad agevolare la costruzione, la ristrutturazione o l'ampliamento dell'immobile adibito all'attività aziendale o all'acquisto di macchine, impianti ed attrezzature anche usate sono concessi nella misura forfettaria del 7% per le operazioni previste dal presente Titolo.

Possono essere concesse le agevolazioni anche per grandi investimenti non finanziabili con ricorso alla legge n. 949/1952.

I contributi sono versati in unica soluzione, per l'importo massimo di L. 30.000.000.

Per la concessione dei contributi, le imprese artigiane interessate debbono presentare domanda al Settore regionale competente per l'artigianato, per il tramite della cooperativa artigiana di garanzia di appartenenza e/o dei consorzi fidi e/o dei Consorzi regionali tra le Cooperative artigiane di garanzia, allegando dichiarazione del Presidente del Consiglio di amministrazione, attestante:

- l'avvenuta ammissione del finanziamento in base alla fidejussione rilasciata dalla cooperativa artigiana di garanzia;
- l'effettiva destinazione del finanziamento da agevolare, secondo le finalità stabilite nel presente Titolo.

Alla domanda debbono essere, inoltre, allegati, un certificato d'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, avente data non anteriore a tre mesi, ed una dichiarazione dell'istituto bancario, attestante la data di decorrenza dell'operazione e l'importo del capitale mutuato.

La concessione del contributo è deliberato dalla Giunta regionale, con erogazione del relativo importo all'impresa artigiana per il tramite dell'istituto bancario mutuante.

## Art. 70.

*Ammontare e concessione dei contributi in conto canoni di locazione finanziaria*

I contributi previsti dall'art. 67 sono concessi, forfettariamente e in un'unica soluzione, nella misura del 12% del valore originario dei beni oggetto della locazione, a parziale copertura dei canoni anticipati al momento della firma del contratto, o, comunque, del primo canone corrisposto, nel rispetto del limite massimo di L. 20.000.000.

## Art. 71.

*Operazioni escluse dai contributi*

Fatta eccezione per gli interventi assistiti da contributo in conto interessi dell'Artigianocassa non sono ammesse ai benefici regionali previsti nel presente titolo:

- le spese per l'acquisto di terreni o per opere di urbanizzazione primaria, in zone destinate ad insediamenti artigianali;
- le spese per locazioni non specificamente adibiti ad attività artigianali, fatta eccezione per quelli destinati a mostre o magazzini; la cui superficie complessiva non sia superiore a quella del laboratorio;

e) le spese per l'acquisto di mezzi di trasporto destinati ad uso promiscuo;

d) le spese per mobili di arredamento, attrezzature, macchine, anche per ufficio, non direttamente collegabili alla specifica attività svolta dall'impresa.

#### Art. 72.

##### *Rappresentante della Regione in seno al comitato tecnico dell'artigianato*

Il rappresentante della Regione in seno al Comitato tecnico regionale dell'artigianato, di cui alla legge n. 658/1971, è designato nella persona del componente la Giunta preposta, protempore, all'artigianato e la sua nomina è effettuata con decreto del presidente della Giunta regionale.

#### Art. 73.

##### *Attività della cassa per il credito artigiano*

La Cassa per il credito alle imprese artigiane dispone gli accertamenti necessari, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per la concessione dei contributi e l'effettiva destinazione dei medesimi, in conformità a quanto prescritto dalla presente legge.

La Cassa provvede per la erogazione dei relativi contributi agli istituti finanziatori, dandone comunicazione al Settore regionale competente per l'artigianato.

I rapporti fra la Regione Abruzzo e la Cassa per il credito alle imprese artigiane, salvo quelli di cui all'art. 66, ultimo comma, della presente legge, sono regolati dalla convenzione, approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 6910 del 15 dicembre 1983.

Tale convenzione prevede, tra l'altro, le modalità di corrispondenza in un'unica soluzione dei contributi regionali.

Eventuali modifiche della convenzione sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale, d'intesa con la competente Commissione consiliare.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Cassa per il credito alle imprese artigiane comunica alla Giunta regionale il riepilogo dei contributi erogati nell'anno precedente, nonché gli eventuali residui, comprese le disponibilità derivanti da estinzioni anticipate di finanziamenti e da interessi attivi realizzati sui conferimenti regionali.

#### TITOLO V

**INTERVENTI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI TERRITORIALI ED AI CONSORZI O SOCIETÀ CONSORTILI ARTIGIANI A TALE SCOPO COSTITUITI PER LA PREDISPOSIZIONE DI AREE ATTREZZATE PER INSEDIAMENTI ARTIGIANALI.**

#### Art. 74.

##### *Interventi per le aree ed i servizi destinati agli insediamenti artigianali*

La Regione, nel quadro delle politiche economiche di riequilibrio e razionalizzazione dell'uso del territorio, concede contributi in c/capitale per le spese di urbanizzazione primaria e la costruzione di aree attrezzate e/o per la realizzazione di centri di servizi di zona destinati agli insediamenti artigianali, in conformità agli strumenti urbanistici vigenti.

Tali contributi sono conferiti ai Comuni, e alle Comunità montane, nonché consorzi o alle società consortili di cui all'art. 6 della legge n. 443/1985.

I contributi per la realizzazione dei centri di servizi di zona di cui al 1° comma sono altresì concessi a società specializzate promosse o partecipate dalle associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

Le aree debbono essere acquisite con l'osservanza delle procedure previste dalle vigenti norme in materia di espropri.

Per opere di urbanizzazione primaria si intendono quelle di cui al 1° comma dell'art. 4 della legge n. 847/1964 e successive modificazioni e integrazioni.

#### Art. 75.

##### *Opere ammesse ai contributi*

Gli enti locali, i consorzi e le società consortili di cui all'articolo precedente possono chiedere contributi anche per le spese relative alle seguenti iniziative:

a) la redazione dei progetti esecutivi relativi alle opere di urbanizzazione ed alle iniziative di cui ai successivi punti b), c), d), e);

b) le spese per la costruzione, l'acquisto o la ristrutturazione di capannoni industriali da cedere in locazione od in proprietà ad imprese artigiane singole o associate. L'erogazione dei contributi per l'acquisto o la ristrutturazione di tali immobili è assoggettata alle seguenti condizioni:

il prezzo dell'immobile non può essere superiore al valore di stima dell'Ufficio tecnico erariale;

la ristrutturazione deve riguardare capannoni di proprietà degli enti previsti al 1° comma del presente articolo;

c) le opere di elettrificazione e metanizzazione industriale di aree destinate ad insediamenti artigianali;

d) la costruzione di depuratori a servizio dell'area artigianale;

e) la costruzione di centri di servizio e coordinamento, direttamente connessi alla promozione delle attività produttive della zona, attraverso:

la fornitura di servizi per la diffusione delle informazioni sulle innovazioni in materia di prodotti e tecnologie;

la formazione professionale;

la pubblicizzazione e la commercializzazione di prodotti;

la costituzione ed il funzionamento di centri di servizi sociali, quali mense, ambulatori ed ogni altra iniziativa volta a migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti delle imprese artigiane, nelle aree di insediamenti artigianali;

f) l'acquisizione di aree destinate ad insediamenti artigianali con la procedura di cui al quarto comma dell'art. 74.

Sono concessi, da parte della Giunta regionale, anche contributi a imprese artigiane singole, associate o consorziate, per il finanziamento di interventi volti al recupero, alla ristrutturazione e all'adeguamento funzionale dei complessi edilizi o di immobili preesistenti, da utilizzare per il reinserimento ed il mantenimento delle attività dell'artigianato artistico e di servizio nei centri urbani e storici.

L'erogazione di quest'ultimi contributi è subordinata alla preventiva certificazione da parte dei richiedenti, dalla compatibilità degli interventi proposti, con la tutela e la salvaguardia degli aspetti storici, monumentali e ambientali, nonché un'efficiente dotazione della rete viaria.

L'aiuto di cui al presente articolo rientra ad ogni titolo nella categoria *de minimis* di cui alla «disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese», punto 3.2 (G.U. n. C 213 del 19 agosto 1992) integrata dalla «Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti *de minimis*» (G.U. n. C 68 del 6 marzo 1996), per cui l'importo massimo totale dell'aiuto concedibile ad ogni impresa singola o partecipante ad un consorzio di imprese artigiane è comunque pari all'equivalente in lire di 100.000 ECU su un periodo di tre anni.

#### Art. 76.

##### *Ammontare dei contributi*

Il contributo in c/capitale di cui agli articoli precedenti è concesso nella misura del 50% e, comunque, nei limiti della disponibilità finanziaria, di cui allo stanziamento in apposito capitolo di bilancio.

La misura di tale contributo può essere elevata al 60%, nel caso che il Comune o l'associazione di Comuni facciano parte di comunità montane per i contributi concessi alle Imprese artigiane singole, associate o consorziate al fine dell'elevazione del contributo si terrà conto della localizzazione delle Imprese artigiane in aree economicamente depresse.

Eventuali contributi ottenuti dalla CEE, allo stesso titolo, sono cumulabili con quello regionale e sono devoluti agli enti locali ed ai consorzi e/o società consortili interessati, nei limiti della spesa globale sostenuta per la realizzazione degli interventi.

## Art. 77.

*Procedure per la concessione dei contributi*

Le domande per ottenere i contributi di cui al presente Titolo sono presentate alla Giunta regionale servizio Artigianato, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, con allegati:

a) copia dell'atto con il quale l'ente richiedente è stato autorizzato a chiedere il concorso regionale;

b) copia del progetto di massima per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, per le quali si richiede il contributo, completo di relazione tecnica illustrativa e del relativo computo metrico;

c) estratto dello strumento urbanistico, approvato e vigente nel Comune, comprovante che l'area zonale, in cui si situa l'intervento, è destinata ad insediamenti produttivi o a servizi artigianali;

d) per le opere previste ai punti c), d) ed e) del 1° comma del precedente art. 75, oltre alla copia dello strumento urbanistico, occorre allegare apposita attestazione del Sindaco comprovante che le opere medesime sono destinate ad uso esclusivo o prevalente delle aree artigianali.

Alle domande di contributi formulate da consorzi o società consortili artigiane, dovranno essere altresì allegati:

copia dell'atto costitutivo;

copia dello statuto vigente;

copia della convenzione stipulata dal consorzio o dalla società consortile con il Comune, relativamente al piano di lottizzazione;

copia del progetto di lottizzazione e relativa concessione;

copia del computo metrico estimativo e relazione progettuale.

Per l'ammissione ai contributi riguardanti le operazioni indicati al penultimo comma dell'art. 75, le imprese artigiane e le loro forme associative interessate debbono unire alla domanda anche:

copia dell'atto pubblico, od equipollente documentazione, comprovante la proprietà dell'immobile o, quanto meno, il compromesso di acquisto;

copia della concessione edilizia;

copia computo metrico estimativo e i grafici del progetto.

## Art. 78.

*Istruttoria delle richieste di contribuzione*

Il Settore regionale competente per l'artigianato provvede all'istruzione delle pratiche.

Nei limiti dell'annuale disponibilità finanziaria del bilancio, la Giunta regionale, d'intesa con la competente Commissione consiliare, approva, entro il mese di settembre di ogni anno, il programma di ripartizione dei fondi disponibili, che vengono ripartiti tra tutti i Comuni che hanno presentato il progetto a norma della presente legge, per il 60% in parti uguali e per il rimanente 40% in modo direttamente proporzionale al numero degli abitanti del Comune interessato e del numero delle imprese artigiane esistenti nel relativo territorio comunale.

Per le richieste accolte verrà redatta una graduatoria in cui sarà data priorità alle domande presentate da Comuni e Comunità montane, poi ai Consorzi, alle Società consortili di cui all'art. 6 della legge n. 443/1985 e alle Società specializzate promosse o partecipate dalle Associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

Nel caso di insufficienza delle disponibilità finanziarie per l'esercizio interessato, le richieste approvate e non finanziate avranno la precedenza nei confronti delle domande presentate l'anno successivo.

Agli enti richiedenti, sono comunicati l'ammontare del contributo ammissibile ed il termine, improrogabile, entro il quale dovrà essere presentato il progetto esecutivo delle opere, approvato dagli enti stessi.

Il contributo concesso deve essere tempestivamente erogato all'Ente interessato, allo scopo di consentire il sollecito appalto dei lavori.

Le somme liquidate devono essere versate su apposito distinto conto della tesoreria dell'ente, onde consentire sollecite verifiche della Regione sull'uso delle stesse.

Le somme relative ad interessi maturati e quelle derivanti da eventuali ribassi d'asta, ottenuti in sede di gare d'appalto, potranno essere utilizzate unicamente per oneri connessi alla realizzazione delle opere, previa perizie suppletive tecniche, approvate regolarmente dagli enti interessati ed inviate al competente servizio regionale.

In caso contrario tali somme dovranno essere restituite alla Regione, unitamente agli eventuali residui di cui al successivo articolo.

Il termine di cui al precedente comma 6, può essere prorogato, con provvedimento della Giunta regionale, per un periodo non superiore alla metà di quello precedentemente concesso, qualora gli enti richiedenti di mostrino, con apposita e motivata documentazione, le difficoltà che hanno impedito l'ultimazione delle opere.

La suddetta proroga potrà essere reiterata soltanto nel caso in cui il ritardo sia stato determinato da obiettive difficoltà di accesso al credito, sopravvenute all'adozione, da parte degli enti, della delibera di accollo degli oneri, non coperti dal contributo regionale, per l'esecuzione dell'opera stessa.

## Art. 79.

*Controlli sull'attuazione delle iniziative ammesse a contributo*

La Giunta regionale, tramite i propri uffici, accerta l'attuazione delle opere od iniziative ammesse ai benefici.

Qualora insorgano difficoltà per la realizzazione delle opere finanziate e sia opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, il Presidente della Giunta regionale indice, ai sensi dell'art. 14 legge n. 241/1990, una conferenza dei servizi alla quale sono invitati a partecipare tutti gli enti interessati, ai fini dell'acquisizione delle intese, concerti, nullastosa o assensi delle altre Amministrazioni pubbliche.

Per l'eventuale acquisizione dell'assenso si applicano le norme previste dai commi 2 e 3 dell'art. 14 della citata legge n. 241/1990.

L'ente interessato deve trasmettere alla Giunta regionale gli atti di contabilità finale ed il certificato di collaudo, singolarmente approvati, al fine della determinazione della congruità del contributo concesso, o l'eventuale restituzione da parte del contributo stesso, per lavori non eseguiti o per economie accertate.

## Art. 80.

*Restituzione dei contributi*

Qualora le aree o parte di esse, su cui sono state eseguite opere di urbanizzazione assistite da contributo regionale, non siano in concreto destinate ad insediamenti di imprese artigiane, le somme, erogate ai Comuni o agli enti di cui al presente Titolo, debbono essere restituite alla Regione, gravate degli interessi legali.

È consentita la realizzazione di opere a servizio degli insediamenti produttivi artigianali all'esterno dell'area o della zona artigianale, purché le opere stesse siano destinate ad uso esclusivo o prevalente degli investimenti produttivi medesimi.

## Art. 81:

*Inalienabilità delle aree acquisite con il contributo regionale*

Le imprese artigiane non possono alienare, per un periodo di venti anni, le aree di insediamento per le quali siano state concesse le agevolazioni previste dal presente Titolo, salvo l'obbligo, assistito da garanzie ipotecarie, di corrispondere all'ente locale interessato una somma pari al beneficio goduto maggiorata degli interessi legali.

Il termine di venti anni, di cui al comma precedente, decorre dalla data di stipulazione dell'atto di acquisizione in proprietà dell'area di insediamento.

## Art. 82.

*Altri interventi*

La Giunta regionale, d'intesa con la competente Commissione consiliare, è autorizzata a finanziare e realizzare, direttamente o mediante affidamento in concessione, le iniziative previste nell'art. 74 della presente legge, purché comprese nei programmi regionali, che concernono anche interventi in materia di artigianato.

La Giunta Regionale, d'intesa con la competente Commissione Consiliare è autorizzata a finanziare e realizzare, direttamente o mediante affidamento in concessione, iniziative per la nascita di imprese artigiane gestite da disabili e composte a maggioranza di capitale e di soci disabili. Tali iniziative possono comprendere l'acquisto o la ristrutturazione di locali o la locazione finanziaria di macchine ed attrezzature connesse con la produzione, programmi di commercializzazione dei prodotti stessi.

Le iniziative di cui ai commi precedenti utilizzano le risorse finanziarie, comunque disponibili, provenienti dagli stanziamenti regionali, iscritti sul Cap. di bilancio di cui al presente Titolo, da quelli statali, compreso il Fondo nazionale per l'artigianato istituito con D.L. 318/87, convertito nella legge n. 399/1987 e da quelli comunitari.

## TITOLO VI INTERVENTI SPECIALI A SOSTEGNO DELL'ARTIGIANATO

### Art. 83.

#### *Calamità naturali*

In un caso di dichiarato stato di calamità naturale, la Regione delibera interventi urgenti a favore delle imprese artigiane, singole o associate.

La norma di cui al precedente comma trova applicazione nei casi in cui con riferimento al territorio della Regione Abruzzo:

sia stato deliberato dal Consiglio dei Ministri, con le procedure di cui all'art. 5 della legge n. 225/1992, lo stato di emergenza;

siano stati adottati provvedimenti legislativi statali od altri provvedimenti aventi forza di legge, che abbiano accertato il verificarsi di eccezionali avversità atmosferiche;

sia stato accertato, con apposita motivata deliberazione del Consiglio regionale, avente efficacia limitatamente agli interventi regionali, il verificarsi di eventi riconducibili allo stato di calamità naturale.

### Art. 84.

#### *Contributi per gli interventi speciali*

Alle imprese artigiane, danneggiate in conseguenza degli eventi previsti nel precedente articolo, possono essere erogati contributi, in c/capitale, nei limiti della disponibilità di bilancio, fino al 30% della spesa occorrente per il ripristino delle strutture aziendali danneggiate o per l'acquisto di macchine, in sostituzione di altre distrutte o per la ripartizione di macchinari e di attrezzature danneggiate, fino ad un massimo di L. 20.000.000, compatibilmente con le disponibilità dell'apposito capitolo di bilancio.

### Art. 85.

#### *Procedure per la concessione dei contributi*

Le domande intese ad ottenere il contributo di cui al presente Titolo devono essere inoltrate alla Giunta regionale, con allegati:

a) certificato di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, rilasciato in data non anteriore a tre mesi;

b) fatture comprovanti l'acquisto di macchine o attrezzature;

c) fatture comprovanti la spesa sostenuta per il ripristino delle strutture aziendali danneggiate e/o per la ripartizione del macchinario e delle attrezzature.

In mancanza di fatture, possono essere presentati preventivi di spesa per l'acquisto o la riparazione del macchinario e delle attrezzature, ovvero per il ripristino delle strutture aziendali.

Ai preventivi deve essere allegata una dichiarazione giurata attestante la congruità dei prezzi rilasciata da professionista abilitato, diverso dal progettista;

d) dichiarazione del competente ufficio tecnico comunale attestante che l'impresa artigiana richiedente è stata effettivamente colpita dall'evento calamitoso, con l'indicazione del presunto danno subito.

Le domande debbono essere presentate, entro 90 gg. dalla dichiarazione di calamità, mediante plico raccomandato.

La data di spedizione fa fede per la liquidazione dei contributi, in ordine cronologico, nel caso di insufficienti disponibilità finanziarie del relativo capitolo di bilancio.

### Art. 86.

#### *Pagamento dei contributi*

Il contributo è erogato dalla Giunta regionale dopo aver controllato, tramite apposito accertamento, che le opere, gli acquisti e quant'altro oggetto della domanda di cui all'ultimo comma dell'art. 85 siano state integralmente realizzati.

## TITOLO VII

## CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE PROMOSSE E REALIZZATE DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI DEGLI ARTIGIANI.

### Art. 87.

#### *Contributi alle associazioni sindacali di categoria*

La Giunta regionale riconosce e concede, annualmente, alle associazioni sindacali artigiane di categoria, maggiormente rappresentative a livello nazionale specifici contributi, nei limiti della disponibilità di bilancio, per il finanziamento di iniziative realizzate per la crescita professionale delle imprese artigiane ed il potenziamento alle attività di produzione e di servizio del settore, in sintonia con le linee ed i programmi regionali predisposti a favore dell'artigianato.

Sono ammessi a beneficiare dei contributi anzidetti, i consorzi, società consortili e associazioni tra imprese artigiane così come previsto dall'art. 6 legge n. 443/1985.

I contributi sono liquidati, sulla base dei programmi delle attività presentati alla Giunta regionale, secondo i criteri e con le modalità da stabilire mediante apposito regolamento.

## PARTE QUINTA

### ARTIGIANATO ARTISTICO E TRADIZIONALE

### Art. 88.

#### *Finalità*

In coerenza con gli indirizzi contenuti nell'art. 1 della presente legge la Regione Abruzzo persegue, nel settore dell'Artigianato Artistico e Tradizionale, le seguenti finalità:

a) sviluppo e qualificazione delle imprese artigiane del settore;

b) ricerca e promozione di nuove iniziative di produzione artistica e tradizionale tendenti a dare continuità alla storia della cultura artigianale abruzzese;

c) qualificazione stilistica dei prodotti;

d) promozione di una moderna cultura tecnico-formale attraverso l'approfondimento della ricerca contemporanea sull'oggetto d'arte;

e) acquisizione di una propria immagine sui mercati;

f) salvaguardia e conservazione del patrimonio artistico e culturale dell'artigianato abruzzese.

### Art. 89.

#### *Consulta Regionale per l'Artigianato Artistico*

Ai fini di cui all'articolo precedente è istituita la Consulta Regionale per la tutela, valorizzazione e sviluppo dell'Artigianato Artistico e Tradizionale Abruzzese.

La Consulta è organo tecnico-consulativo per la Giunta Regionale e per la Commissione Regionale dell'Artigianato.

## Art. 90.

*Compiti della Consulta*

Alla Consulta Regionale per l'Artigianato Artistico sono affidati i compiti di:

a) proporre, alla Giunta Regionale gli indirizzi operativi per dare attuazione alle finalità dichiarate nell'art. 88;

b) redigere e aggiornare annualmente d'intesa con le Commissioni Provinciali dell'Artigianato, l'Anagrafe regionale delle imprese artigiane del settore artistico e tradizionale di cui alla lettera c) dell'art. 4 della legge n. 443/1985;

c) individuare e proporre alla Giunta Regionale i settori dell'artigianato artistico da tutelare con contrassegni di origine e/o qualità anche per quanto riguarda le previsioni normative di cui alla L.R. 20 novembre 1986 n. 67;

d) proporre ed attuare le norme per l'adozione dei marchi di qualità e i disciplinari di produzione per i settori tutelati;

e) fornire parere sui corsi di formazione le cui finalità sono riconducibili a quanto enunciato dall'art. 88 e sulle Botteghe-Scuola;

f) individuare le attività di artigianato artistico e tradizionale, anche se non ufficialmente registrate, la cui peculiarità è da considerare patrimonio artistico-culturale prezioso della Regione Abruzzo — per le quali sussistono seri pericoli di estinzione — e seguire quindi itinerari adeguati;

g) esaminare e fornire pareri sui progetti inoltrati da Enti pubblici e privati, Consorzi, Cooperative ed Associazioni le cui finalità si configurano nell'art. 88 della presente legge;

h) fornire parere preventivo sulla realizzazione di cataloghi, filmati e materiale informativo, nonché su iniziative e mostre per le quali si richiede contributo totale, parziale o il patrocinio della Regione Abruzzo;

i) inoltrare alla Giunta Regionale e suo tramite, al Consiglio Regionale per l'approvazione, i pareri che attengono agli aggiornamenti alle modifiche di legge esistenti nonché alle normative e ai regolamenti concernenti l'artigianato artistico e tradizionale.

La Consulta può incaricare propri Componenti ad effettuare verifiche e sopralluoghi, nonché convocare nella propria sede quanti nelle loro funzioni possono fornire informazioni e chiarimenti circa i temi sui quali la Consulta stessa deve esprimere il parere o approfondire la conoscenza.

La Consulta nell'esercizio dei propri compiti può richiedere studi, consulenze o pareri ad Enti, Associazioni, esperti o Società in possesso dei requisiti di professionalità o esperienza nel campo degli studi sull'artigianato artistico e tradizionale.

## Art. 91.

*Composizione della Consulta*

La Consulta Regionale per la tutela la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato artistico è nominata con decreto del presidente della Giunta Regionale ed è composta da:

a) il componente la Giunta preposto all'Artigianato, con funzioni di Presidente, il quale in caso di assenza o di impedimento può farsi sostituire da un suo delegato scelto fra i componenti il Comitato stesso;

b) un esperto designato dall'Università «G. D'Annunzio», scelto fra i docenti di Storia dell'Arte e Discipline artistiche, o dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila;

c) il Presidente della Commissione Regionale dell'Artigianato;

d) un esperto designato dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;

e) i Dirigenti Regionali dei servizi: Artigianato, Promozione Culturale, Promozione Turistica;

f) tre componenti designati dalle Associazioni Artigiane più rappresentative esistenti in Abruzzo.

Il Segretario della Consulta è un dipendente Regionale addetto al Servizio Artigianato.

Ai Componenti della Consulta è dovuta, per ciascuna seduta e per non più di una seduta al giorno l'indennità prevista per i componenti della Commissione Regionale dell'Artigianato.

Ai Componenti che risiedono in un Comune diverso da quello in cui si svolge la seduta o agli incaricati di svolgere sopralluoghi è dovuto il rimborso delle spese nella misura e con le modalità previste per i componenti le Commissioni Provinciali e Regionali dell'Artigianato.

## Art. 92.

*Funzionamento della Consulta*

La Consulta per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'Artigianato Artistico Abruzzese ha sede presso gli Uffici del Servizio Artigianato della Giunta regionale o presso una C.C.I.A.A. o Amministrazione Provinciale nella cui Provincia si rilevano un maggior numero di imprese artigiane nel settore artistico e dura in carica cinque anni.

È ammessa la sostituzione dei singoli componenti in caso di cessazione dall'incarico degli stessi; i membri della Consulta scaduta rimangono in carica fino alla nomina della nuova Consulta.

La Consulta viene convocata dal Presidente o dal suo delegato e le sue deliberazioni sono validamente assunte con la presenza di almeno la metà più uno dei membri a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

La Consulta si riunisce di norma trimestralmente fino ad un massimo di sei sedute annue.

## Art. 93.

*Competenze della Regione*

La Giunta Regionale, nei limiti delle disponibilità finanziarie del relativo capitolo di bilancio, può concedere contributi a soggetti operanti nel settore per la realizzazione di manifestazioni e di iniziative a carattere promozionale e di commercializzazione dei prodotti in Italia e all'estero, che abbiano come finalità quella di promuovere e tutelare l'immagine e la peculiarità dei prodotti di artigianato artistico abruzzese.

Alle stesse finalità può, altresì, predisporre, direttamente e congiuntamente ai soggetti operanti nel settore, piani per la realizzazione delle iniziative di cui sopra.

## Art. 94.

*Strutture per l'Artigianato Artistico*

Al fine di favorire la diffusione della conoscenza delle tradizioni dell'Artigianato Artistico Abruzzese, delle sue problematiche, nonché delle prospettive di sviluppo, la Regione Abruzzo può promuovere iniziative volte anche alla creazione di strutture intese a:

a) realizzare studi e ricerche sul patrimonio storico artistico e culturale ai fini della sua salvaguardia e conservazione;

b) diffondere l'immagine dell'artigianato artistico con particolare riguardo alla politica commerciale in raccordo con i soggetti operanti nel settore;

c) effettuare studi sui sistemi produttivi tradizionali e sulla loro evoluzione anche mediante la creazione di appositi laboratori sperimentali ai fini di individuare i nuovi modelli organizzativi per la produzione artistica.

Gli obiettivi di cui al comma 1 sono perseguiti attraverso la delega ai Comuni i quali provvedono a ciò definendo con propri atti la consistenza numerica, la composizione e le modalità di funzionamento delle strutture di cui al presente articolo, oltre che predisponendo, con il concorso di altri Enti locali interessati, Enti pubblici, Associazioni di categoria, Istituti universitari, programmi di attività che devono essere presentati alla Giunta Regionale.

La Giunta regionale, nei limiti della disponibilità finanziaria del relativo capitolo del bilancio regionale, all'atto in cui approva detti programmi, concede contributi nella misura percentuale del 60% dei preventivi di spesa; il restante 40% è concesso a conguaglio sulla base di atti delle Giunte municipali che relazionino sul raggiungimento degli obiettivi prefissati e approvino la documentazione giustificativa di spesa.

## PARTE SESTA

## NORME TRANSITORIE FINANZIARIE E FINALI

## Art. 95.

*Revisione degli albi provinciali delle imprese artigiane*

Prima di indire le elezioni dei titolari delle imprese artigiane a componenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato, di cui all'art. 10 della legge n. 443/1985, si deve provvedere alla revisione degli albi provinciali delle imprese artigiane, ai sensi dell'art. 6 della stessa legge e di quanto previsto dalla presente legge regionale.

Nel caso in cui non venga eseguita la revisione in tempo utile, le elezioni sono svolte ugualmente, tenendo conto degli albi esistenti.

## Art. 96.

*Procedimento amministrativo*

In ordine allo svolgimento dei procedimenti amministrativi ed alle modalità di accesso agli atti e documenti, attinenti alla materia regolata dalla presente legge, si applicano le norme previste dalla legge n. 241/1990.

Tutte le comunicazioni presentate da privati alla Giunta regionale o all'assessorato competente per l'artigianato, relative a richieste di contributi o altri benefici finanziati o dalle quali derivi l'obbligo di provvedere entro i termini previsti dalle leggi, debbono essere trasmesse a mezzo del servizio postale di Stato e, ove espressamente previsto, mediante raccomandata.

## Art. 97.

*Norma transitoria*

Per l'anno 1996 i termini di cui alla presente legge eventualmente già scaduti sono prorogati a trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.

Sono comunque fatti salvi gli atti già adottati ai sensi della L.R. 70/86. Per l'anno 1986 le Cooperative Artigiane di Garanzia al fine di poter accedere ai benefici della presente legge, presentano una dichiarazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione in cui lo stesso s'impegna a dare attuazione al disposto dell'articolo n. 55 della presente.

## Art. 98.

*Rimando alle norme di legge*

Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

legge regionale 26 novembre 1986, n. 70;

legge regionale 20 novembre 1986, n. 67, limitatamente agli artt. 6, 7 e 8.

Per quanto non previsto nella presente legge regionale, valgono le normative statali in materia di artigianato.

## Art. 99.

*Norma finanziaria*

Per gli interventi previsti nella presente legge (artt. 18, 21, 24, 25, 28, dal 31 al 37, 41, 45 lettera c) e 50, 64, primo comma, 65, lettera c) e 69, 74 e 75, primo comma, 84, 90) e dalle leggi regionali 20 novembre 1986, n. 67, gli oneri, complessivamente valutati in L. 12.341.000.000, trovano la relativa copertura finanziaria con gli stanziamenti già iscritti sui pertinenti capitoli di bilancio per l'esercizio finanziario 1996 di seguito riportati: 231420, 231421, 231480, 231580, 231581, 232323, 232429, 232432 e dal 232434 al 232438.

Per gli interventi previsti dagli artt. 39, 42, 43, 44, 45, 49, 58, 64, 65, 75, 82, 87, 91, 93, 94, presuntivamente valutati per l'anno 1996 in L. 6.000.000.000 si provvede:

quanto a L. 4.000.000.000, a termini dell'art. 38 della legge regionale di contabilità, mediante utilizzazione, della partita n. 1 iscritta al capitolo 324000 - fondo globale per oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in c/capitale, elenco n. 4 - allegato al bilancio per l'esercizio 1995, in termini di sola competenza;

quanto a L. 2.000.000.000 mediante utilizzazione per competenza e cassa dell'apposita partita n. 24 dell'elenco 4 fondi globali per spese in c/capitali per nuovi provvedimenti legislativi allegato al bilancio per l'esercizio 1996;

quanto a L. 4.000.000.000, riferito allo stanziamento in termini di cassa si provvede mediante prelevamento dal cap. 321910, denominato: «Fondo di riserva per far fronte a maggiori pagamenti».

Nello stato di previsione della spesa sono istituiti ed iscritti i capitoli di seguito riportati con i relativi stanziamenti in termini di competenza e cassa, come in essi indicati:

(Omissis).

Per gli esercizi successivi al 1996, le relative leggi di bilancio determinano gli oneri occorrenti per i rispettivi esercizi finanziari, ai sensi dell'art. 10 della L.R.C. n. 81/77.

## Art. 100.

*Procedura d'urgenza*

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 31 luglio 1996

FALCONIO

(Omissis).

96R1029

## LEGGE REGIONALE 31 luglio 1996, n. 61.

## Approvazione del Piano Oncologico Regionale.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 27 del 9 agosto 1996)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. È approvato il piano oncologico regionale di cui all'allegato «A» che costituisce integrazione del Piano Sanitario Regionale approvato con legge regionale 25 ottobre 1994, n. 72.

## Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 31 luglio 1996

FALCONIO

96R1030

## LEGGE REGIONALE 31 luglio 1996, n. 62.

**Provvidenze per il porto di Ortona e Vasto.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 27 del 9 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO-IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

Al porto di Vasto che svolge e si appresta ad incrementare il suo ruolo nell'ambito del sistema portuale abruzzese, è riconosciuta la funzione di porto regionale d'Abruzzo, così come già riconosciuta al porto di Ortona con L.R. 4 luglio 1978, n. 34.

## Art. 2.

La Giunta regionale è autorizzata:

1) ad intraprendere presso gli organi competenti dello Stato, ogni possibile collaborazione al fine di assicurare ai porti di Ortona e Vasto un migliore sistema di gestione;

2) a promuovere nell'ambito delle competenze di cui al D.P.R. n. 616/77 gli interventi necessari per il mantenimento dei porti di piena agibilità e funzionalità, nonché per l'adeguamento delle strutture alle crescenti esigenze del traffico, tenendo conto, per tutte le eventuali future trasformazioni, dell'eccezionale valenza paesaggistica della zona e della necessità di non alterare le particolari caratteristiche ecologiche, percettive ed ambientali della zona stessa.

## Art. 3.

Alle spese occorrenti per l'attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo precedente si provvede con gli stanziamenti che saranno disposti dalle leggi della Regione per le opere marittime di sua competenza.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 31 luglio 1996

FALCONIO

96R1031

## LEGGE REGIONALE 31 luglio 1996, n. 63.

**Modifica alla Legge Regionale 7 dicembre 1995 n. 136 (Norme per l'accesso alle strutture sanitarie da parte dei cittadini della Regione Abruzzo).**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 27 del 9 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

All'art. 3 della L.R. n. 136/95 è aggiunto il seguente comma:

Gli OPS avranno anche il compito di monitorare il sistema di indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie relativamente alla personalizzazione ed umanizzazione dell'assistenza, al diritto all'informazione, alle prestazioni alberghiere, di cui all'art. 14, comma 1° del decreto legislativo n. 502/1992.

## Art. 2.

L'art. 5 della L.R. n. 136/95 è così sostituito: «In base alla grandezza ed al bacino di utenza del presidio, l'organico dell'OPS è composto almeno da: un sociologo e/o un medico, con responsabilità gestionale dell'ufficio, n.1 assistente sociale, n.2 amministrativi, dei quali uno addetto al CUP ed uno all'ufficio relazioni con il pubblico, nel caso di strutture di dimensioni contenute.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 31 luglio 1996

FALCONIO

96R1032

## REGIONE TOSCANA

## LEGGE REGIONALE 13 agosto 1996, n. 70.

**I.R.P.E.T. - Approvazione rendiconto esercizio finanziario 1995.**

(Pubblicata nel *suppl. straord. n. 42 al Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 46 del 22 agosto 1996)

(Omissis).

96R0778

## LEGGE REGIONALE 13 agosto 1996, n. 71.

**Rendiconto generale per l'anno finanziario 1995.**

(Pubblicata nel *suppl. straord. n. 43 al Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 46 del 22 agosto 1996)

(Omissis).

96R0779

**LEGGE REGIONALE 13 agosto 1996, n. 72.****Bilancio di previsione per l'anno 1996. Assestamento e quarta variazione.**

(Pubblicata nel suppl. straordinario n. 42 al Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 46 del 22 agosto 1996)

(Omissis).

96R0780

**LEGGE REGIONALE 13 agosto 1996, n. 73.****Norme per la difesa dei boschi dagli incendi.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 47 del 23 agosto 1996)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.***Finalità e ambito di applicazione*

1. La Regione, ai fini della difesa del suolo e dell'ambiente naturale, tutela il patrimonio boschivo e la vegetazione spontanea e disciplina gli interventi per la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi.

2. Ai fini della presente legge costituisce bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati, coperta da vegetazione forestale arborea che abbia una densità non inferiore a 500 piante per ettaro oppure tale da determinare, con la proiezione delle chiome, una copertura del terreno pari ad almeno il 20%.

3. Per le finalità della presente legge sono assimilati ai boschi, come definiti al secondo comma, tutti gli ecosistemi forestali, in qualsiasi stadio di evoluzione e sviluppo, comprese le formazioni costituite, al momento, da vegetazione forestale arbustiva, quali le formazioni di macchia mediterranea, purché di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati.

4. Ai fini di quanto previsto al terzo comma, la vegetazione forestale può essere di origine naturale od artificiale ed in qualsiasi stadio di sviluppo.

5. Per la determinazione dell'estensione minima, di cui al secondo e terzo comma, non influiscono i confini delle singole proprietà. La continuità della vegetazione forestale non è considerata interrotta dalla presenza di strade, di elettrodotti o di altre infrastrutture.

6. Sono considerate bosco le radure, incluse nel bosco, di superficie inferiore a mezzo ettaro.

7. Ai castagneti da frutto, ancorché non costituenti bosco, si applicano le disposizioni della presente legge.

8. Ai fini dell'applicazione della presente legge, continuano ad essere considerate boscate le aree nelle quali la vegetazione forestale, di cui al secondo comma, è venuta a mancare per eventi naturali o per intervento dell'uomo, salve le trasformazioni effettuate in conformità con la normativa vigente.

9. Ai fini della presente legge i termini «area boscata» e «terreno boscato» sono sinonimi del termine «bosco» il termine «Foresta» indica un bosco di vaste dimensioni.

10. Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli impianti per l'arboricoltura da legno, ancorché non considerati bosco, secondo la definizione del secondo comma.

**Art. 2.***Piano operativo antincendi boschivi*

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predisporre il piano operativo pluriennale, con validità massima di cinque anni, approvato dal Consiglio regionale.

2. A tal fine la Giunta regionale acquisisce, entro sessanta giorni dalla richiesta, da parte degli enti locali, degli enti parco nonché dalle strutture del Corpo forestale dello Stato che operano nel territorio regionale, la documentazione relativa ai mezzi, agli strumenti, al personale ed agli interventi per l'organizzazione del servizio antincendi boschivi.

3. Il piano può essere modificato ed integrato con le procedure di cui ai commi precedenti, e definisce:

a) gli indici di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi del territorio regionale;

b) la dotazione e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e del personale impiegati nella prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi;

c) gli interventi regionali, degli enti e degli altri soggetti preposti alla prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi, nonché il loro coordinamento;

d) i criteri e le modalità per la salvaguardia e ricostituzione delle aree percorse dal fuoco;

e) le direttive per l'adeguamento, da parte delle province, delle prescrizioni di massima e di polizia forestale;

f) le azioni di informazione per la prevenzione degli incendi boschivi e per la segnalazione di ogni eventuale situazione a rischio;

g) la destinazione delle risorse finanziarie.

**Art. 3.***Competenze della Regione e degli enti locali*

1. La Regione attua il «Servizio antincendi boschivi» di cui all'art. 69 terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, mediante l'organizzazione ed il coordinamento di tutte le attività di prevenzione e repressione degli incendi boschivi, fatte salve le competenze statali in materia, nonché mediante l'esercizio delle funzioni amministrative relative a:

a) impianti di telecontrollo;

b) servizi aerei di controllo del territorio e per l'estinzione degli incendi boschivi;

c) telecomunicazioni e rilevamento dati;

d) formazione, addestramento, ed aggiornamento;

e) dichiarazione dello stato di grave pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi in attuazione dell'art. 9 della legge 1° marzo 1975 n. 47.

2. Le province e le comunità montane esercitano, con le modalità attuative previste nel piano operativo di cui all'art. 2, le funzioni amministrative nonché gli interventi relativi a:

a) avvistamento ed estinzione degli incendi;

b) gestione dei mezzi, delle attrezzature e del personale per l'attività di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi;

c) realizzazione di strutture ed infrastrutture per la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi;

d) realizzazione degli interventi per la salvaguardia e la ricostituzione delle aree percorse dal fuoco.

3. I compiti di cui alle lettere a) e b) sono svolti anche dai comuni, secondo quanto previsto dalla legge 1° marzo 1975 n. 47 articolo 7 comma 1. Tali compiti possono essere svolti, altresì, dagli enti parco di cui alla normativa regionale vigente.

4. Qualora i comuni siano titolari di delega delle funzioni amministrative di cui alla legge regionale n. 64/76, esercitano anche le funzioni amministrative di cui alle lettere c) e d) del comma 2.

5. Le funzioni di cui ai commi 2, 3, e 4 sono esercitate con le modalità attuative previste dal piano operativo di cui all'art. 2.

## Art. 4.

*Repressione degli incendi*

1. Ferme restando le competenze del Corpo dei Vigili del fuoco e delle altre strutture statali, all'estinzione degli incendi provvedono, in conformità al piano operativo di cui all'art. 2:

- a) il personale del Corpo Forestale dello Stato;
- b) le squadre d'intervento organizzate dai comuni, dalle Comunità Montane, dalle Province e dagli Enti parco regionali;
- c) le squadre costituite da appartenenti ad associazioni del volontariato di cui all'art. 6.

## Art. 5.

*Obblighi degli enti locali e degli enti gestori dei parchi*

1. I comuni, le comunità montane, le province e gli enti gestori dei parchi regionali, in caso di incendio, sono tenuti a provvedere all'immediata mobilitazione delle proprie squadre.

2. Il personale del Corpo forestale dello Stato assume la direzione delle operazioni di estinzione, ferme restando le competenze del Corpo dei Vigili del Fuoco. In assenza del personale del Corpo Forestale dello Stato la direzione delle operazioni è assunta dai tecnici degli enti di cui al primo comma.

3. I comuni provvedono inoltre ad assicurare i servizi logistici necessari per le squadre di pronto intervento e gli altri soggetti che concorrono all'estinzione dell'incendio, adottando, ove necessario, gli opportuni provvedimenti autoritativi.

4. I comuni assicurano, altresì, la disponibilità degli automezzi e delle macchine operatrici esistenti nell'ambito dei comuni medesimi e utilmente impiegabili nelle operazioni di estinzione, attraverso convenzioni con i proprietari, fermo restando il potere di requisizione del sindaco, nei casi di grave ed urgente necessità, come previsto all'art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 allegato E.

## Art. 6.

*Volontariato*

1. Per la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi la regione e gli enti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 3, possono impiegare, tramite apposite convenzioni, squadre delle associazioni di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266 e della legge regionale 26 aprile 1993 n. 28 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il piano operativo regionale di cui all'art. 2 individua le modalità di impiego delle squadre di volontariato.

## Art. 7.

*Finanziamento dell'attività antincendio*

1. La regione eroga le risorse finanziarie agli enti di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 3, con le modalità definite dal piano operativo antincendio di cui all'art. 2.

## Art. 8.

*Formazione, addestramento ed aggiornamento*

1. Al fine di migliorare i sistemi di allertamento e di intervento, nonché la preparazione tecnico-operativa e la sicurezza, la regione promuove l'addestramento ed il periodico aggiornamento del personale che opera, a tutti i livelli, per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi; promuove, altresì, la formazione dei soggetti previsti dalla normativa vigente in materia di formazione professionale. La regione promuove opportune iniziative per l'integrazione di tutti i soggetti chiamati, a vario titolo, ad operare nelle attività di cui alla presente legge.

2. Le attività di cui al primo comma rientrano fra gli interventi di formazione professionale ai sensi della disciplina regionale vigente.

3. Per la gestione e l'organizzazione delle attività di formazione, addestramento ed aggiornamento del personale, la regione applica la disciplina prevista in materia di formazione professionale o quella di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni in materia di servizi pubblici e di interesse pubblico.

4. Ai fini delle attività di cui al presente articolo possono essere utilizzati beni del patrimonio agricolo forestale regionale.

5. Il piano operativo antincendi boschivi, di cui all'art. 2, detta ulteriori disposizioni per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

## Art. 9.

*Ripristino*

1. Nelle aree percorse dal fuoco possono essere attuate opere, per il ripristino del soprassuolo, a totale carico pubblico, fatto salvo quanto disposto ai commi 3 e 4 dell'art. 12, nei casi in cui:

- a) sia stata compromessa la ricostituzione naturale;
- b) si riscontri pericolo per la difesa del suolo e la regimazione delle acque;
- c) per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.

2. Alla realizzazione di tali opere si provvede mediante occupazione temporanea e di urgenza dei termini oggetto degli interventi, per la quale non viene corrisposta alcuna indennità, ai sensi dell'art. 8 della legge 1° marzo 1975 n. 47.

## Art. 10.

*Divieti e prescrizioni*

1. È vietato accendere fuochi nelle aree definite bosco ai sensi dell'art. 1, ed in una fascia di larghezza pari a cento metri dalle stesse, qualunque sia la destinazione dei terreni, fatte salve comunque, in attesa del piano operativo antincendi di cui all'art. 2, le deroghe previste dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale delle singole province.

2. Durante i periodi nei quali è dichiarato lo stato di grave pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi, nelle aree di cui al primo comma ed in una fascia di larghezza definita nella dichiarazione stessa, è vietata l'accensione di fuochi, far brillare mine, usare, in luogo aperto, apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli, motori, fornelli od inceneritori che producano faville o braci, o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato d'incendio.

3. Il piano operativo antincendi, di cui all'art. 2, può individuare, per specifiche attività, deroghe ai divieti di cui ai commi 1) e 2), indicando le relative modalità di attuazione.

4. Nei boschi percorsi da incendi è vietato il pascolo di qualsiasi specie di bestiame per almeno cinque anni, salvo l'applicazione di norme più restrittive di cui alle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti in ciascuna provincia.

5. Nei boschi percorsi dal fuoco è vietato qualsiasi uso diverso da quello in atto prima dell'incendio, fino alla completa ricostituzione del soprassuolo preesistente e comunque per un periodo minimo di dieci anni. È comunque ammessa la realizzazione di quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio. È fatta salva la realizzazione di opere necessarie alla prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi.

6. È fatto obbligo al sindaco di compilare, entro il mese di ottobre di ogni anno, la planimetria, in scala 1:10.000, dei territori percorsi dal fuoco. Le planimetrie sono inviate alla regione, con le modalità indicate al piano operativo di cui all'art. 2.

**Art. 11.***Vigilanza*

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata:
- agli appartenenti al Corpo forestale dello Stato, con funzioni di polizia giudiziaria;
  - alle guardie provinciali e municipali;
  - alle guardie dei parchi e agli agenti dipendenti dalle Comunità montane;
  - agli altri agenti ed agli ufficiali di polizia giudiziaria.

**Art. 12.***Accertamento e sanzioni*

1. All'accertamento e contestazione delle violazioni ai divieti di cui alla presente legge provvedono gli agenti di cui all'art. 11, ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in conformità con le disposizioni della medesima legge 24 novembre 1981, n. 689 nonché alla legge regionale 12 novembre 1993, n. 85.
2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge sono applicate le seguenti sanzioni amministrative:
- per le violazioni di cui al primo comma dell'art. 10 da L. 100.000 a L. 2.000.000;
  - per le violazioni di cui al secondo comma dell'art. 10 da L. 100.000 a L. 1.000.000;
  - per le violazioni di cui al quarto comma dell'art. 10 da L. 4.000 a L. 12.000 per ogni capo di bestiame;
  - per ogni 1.000 metri quadri o loro frazione in violazione di quanto al quinto comma dell'art. 10 L. 1.000.000 a L. 10.000.000.
3. Nel caso di infrazioni ai sensi della presente legge la provincia può prescrivere a carico del trasgressore i lavori di ripristino, consolidamento o adeguamento che risultino necessari al fine di ricostituire il bosco, evitare danni di natura idrogeologica o tutelare particolari valori ambientali e paesaggistici.
4. Qualora il trasgressore non provveda all'esecuzione nei termini disposti dalla Provincia, i lavori possono essere effettuati da quest'ultima in danno del trasgressore medesimo, avvalendosi delle procedure previste dall'art. 25 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. In tal caso il trasgressore è soggetto anche alla sanzione amministrativa pari al 20% del costo degli interventi effettuati in danno.

**Art. 13.***Applicazione delle sanzioni e devoluzione dei proventi*

1. All'applicazione delle sanzioni provvede l'amministrazione provinciale con le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 nonché alla legge regionale 12 novembre 1993, n. 85 e ne incamera i relativi proventi.
2. I proventi delle sanzioni sono utilizzati dalle provincie per gli scopi e le finalità della presente legge.

**Art. 14.***Norme transitorie*

1. I procedimenti sanzionatori per le violazioni accertate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, di competenza regionale, sono conclusi dagli uffici regionali ed i relativi proventi sono di spettanza della regione.
2. Le provincie provvedono ad adeguare le prescrizioni di massima e di polizia forestale, relativamente alla tutela dei boschi dagli incendi, entro centottanta giorni dall'approvazione del piano operativo di cui all'art. 2. Trascorso tale termine provvede la regione.
3. Fino a quando non saranno esecutive le prescrizioni di massima e di polizia forestale adeguate dalle provincie, secondo quanto previsto al comma 2, valgono, ai fini della tutela dei boschi dagli incendi, le vigenti prescrizioni, per quanto non in contrasto con la presente legge.

**Art. 15.***Abrogazione*

1. È abrogata la legge regionale 30 agosto 1973, n. 52 «Prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi» e successive modifiche ed integrazioni.
2. Sono fatte salve le obbligazioni assunte alla data di entrata in vigore della presente legge in attuazione della legge regionale n. 52/73, nonché della legge regionale n. 28/93 e successive modificazioni e integrazioni.

**Art. 16.***Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, in quanto decorrenti dal 1997, si farà fronte, da tale anno e per gli esercizi successivi, con lo stanziamento che la legge di bilancio disporrà in sostituzione dello stanziamento disposto sul capitolo 24110 del corrente esercizio, nonché con eventuali stanziamenti, a destinazione vincolata, assegnati alla regione.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana:

Firenze, 13 agosto 1996

MARCUCCI

(incaricata con DPGR n. 221 del 15 giugno 1995)

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 26 luglio 1996 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 9 agosto 1996.

96R0781

**REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**

LEGGE REGIONALE 19 settembre 1996, n. 40.

**Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.**

(Pubblicata nel 1° suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 38 del 18 settembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

1. In considerazione dei maggiori costi per oneri fiscali delle opere assistite dai contributi previsti dalle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate, conseguenti alla cessazione del beneficio dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 40 del decreto legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730, e successive modificazioni ed integrazioni, la spesa ammissibile a contributo è incrementata della percentuale del quattro per cento.

2. L'aliquota percentuale indicata al comma 1 è applicata:

a) al costo determinato ai sensi degli articoli 46, terzo comma, e 59 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modifiche ed integrazioni, per gli alloggi e, rispettivamente, per i vani adibiti ad attività produttiva, nel caso di opere di ricostruzione assistite dai contributi della citata legge regionale 63/1977;

b) all'importo dei lavori, come risultante dal progetto approvato, nel caso di opere di riparazione e di consolidamento antisismico degli edifici assistite dai contributi previsti rispettivamente dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 13 maggio 1988, n. 30, e loro successive modificazioni ed integrazioni;

c) all'importo dei lavori, come risultante dal progetto approvato, nel caso di opere assistite dai contributi previsti dall'articolo 18 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e successive modifiche ed integrazioni, relative al consolidamento, ripristino, ricostruzione e nuova costruzione di muri di sostegno finalizzati alla riparazione o alla ricostruzione degli edifici;

d) all'importo dei lavori, come risultante dal progetto approvato, nel caso di opere assistite dai contributi previsti dagli articoli 30 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, e 81 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, e loro successive modificazioni ed integrazioni, intese ad eliminare fenomeni di infiltrazione d'acqua dagli edifici riparati o ricostruiti con i benefici delle leggi regionali 30/1977 e 63/1977 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'incremento contributivo previsto dal comma 1 è riconosciuto limitatamente:

a) ai soggetti titolari dei contributi previsti dall'articolo 15, primo comma, lettera a), della legge regionale 30/1977 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) ai soggetti titolari dei contributi previsti dal capo III della legge regionale 30/1977 purché essi stessi, o i loro danti causa, occupassero l'immobile alla data degli eventi sismici;

c) ai soggetti titolari dei contributi previsti dall'articolo 46 della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) ai soggetti titolari dei contributi previsti dalla legge regionale 30/1988;

e) ai soggetti titolari dei contributi previsti dall'articolo 18 della legge regionale 45/1980 e successive modifiche ed integrazioni, purché finalizzati a riparare o a ricostruire edifici assistiti dai contributi richiamati alle lettere a), b) e c);

f) ai soggetti titolari dei contributi previsti dagli articoli 30 della legge regionale 26/1988 e 81 della legge regionale 50/1990 e loro successive modificazioni ed integrazioni, purché finalizzati ad eliminare fenomeni di infiltrazioni di acqua dagli edifici riparati o ricostruiti con i contributi richiamati alle lettere a), b) e c).

4. I contributi concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi delle disposizioni richiamate al comma 3 possono essere rideterminati applicando la maggiorazione prevista dal comma 1, su domanda da presentarsi all'autorità concedente entro centoventi giorni dalla predetta data, a favore dei beneficiari che alla medesima data abbiano in corso lavori non assistiti dal beneficio dell'esenzione IVA in forza dell'articolo 2-terdecies del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli interventi pubblici per i quali l'IVA dovuta per l'esecuzione dei relativi lavori deve intendersi compresa, in via di interpretazione autentica, nel contributo.

#### Art. 2.

1. Il divieto di cumulo previsto dall'articolo 48 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, non si applica nei confronti dei soggetti che hanno presentato la domanda di contributo ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, così come sostituito dall'articolo 43 della legge regionale 26/1988, per la riparazione di un alloggio danneggiato dagli eventi sismici del 1976 qualora in favore del medesimo nucleo familiare sia già stato concesso, nei limiti dell'importo di stima risultante dal verbale di accertamento danni di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e comunque per un importo non superiore a L. 6 milioni, un beneficio ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 30/1977.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano soltanto nei casi in cui, attraverso l'intervento di riparazione attuato, non sia stata conseguita la ricettività abitativa minima secondo le previsioni di cui al D.P.G.R. 5 agosto 1977, n. 1615/Pres.

#### Art. 3.

1. Sono fatti salvi i benefici contributivi di cui all'articolo 19 della legge regionale 2/1982, così come sostituito dall'articolo 43 della legge regionale 26/1988, concessi a coloro che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano acquistato da familiari conviventi, in tempo utile e per atto tra vivi, la proprietà piena ed esclusiva di un alloggio danneggiato dagli eventi sismici, già posseduto precedentemente a titolo di usufrutto parziale, sempreché l'unità immobiliare dopo l'intervento venga utilizzata per il soddisfacimento delle esigenze abitative del richiedente.

2. Il disposto di cui al comma 1 trova altresì applicazione qualora in favore dell'immobile danneggiato sia stato concesso un contributo ai sensi della legge regionale 30/1977, non superiore a L. 6 milioni.

3. Il beneficio contributivo riconosciuto ai sensi del comma 1 è rideterminato d'ufficio detraendo l'ammontare del contributo erogato di cui al comma 2.

#### Art. 4.

1. Sono fatti validi, agli effetti contributivi, i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti ai sensi della legge regionale 30/1977, prima dell'entrata in vigore della presente legge, in favore di soggetti non più titolari dell'immobile danneggiato dagli eventi sismici per averlo alienato, successivamente alla data del 6 maggio 1976, in favore di uno o più familiari conviventi, ovvero in favore di soggetti legati all'alienante da vincolo di parentela di primo grado.

#### Art. 5.

1. I benefici di cui all'articolo 12-bis della legge regionale 30/1977, così come inserito dall'articolo 9 della legge regionale 2/1982, all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26/1988, e agli articoli 2 e 72 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, sono estesi agli interventi di recupero statico e funzionale di edifici comunque acquisiti al patrimonio disponibile dei comuni alla data del 31 dicembre 1994 per destinarli al soddisfacimento delle finalità previste dalle predette disposizioni.

#### Art. 6.

1. In via di interpretazione autentica, sono compresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 12-bis della legge regionale 30/1977, come inserito dall'articolo 9 della legge regionale 2/1982, anche gli edifici di proprietà dei comuni ed adibiti ad uso ricettivo.

#### Art. 7.

1. I provvedimenti di spesa eventualmente assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 2/1982, in favore di acquirenti «mortis causa» di edifici danneggiati dagli eventi sismici destinati ad uso di abitazione, sono fatti salvi a tutti gli effetti.

#### Art. 8.

1. L'importo delle penali per ritardata esecuzione dei lavori, eventualmente trattenuto sui corrispettivi delle imprese esecutrici degli interventi edilizi finanziati mediante aperture di credito tratte sui capitoli di spesa assegnati alla segreteria generale straordinaria, è versato al fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia.

#### Art. 9.

1. La segreteria generale straordinaria è riordinata nei seguenti servizi:

- a) servizio degli affari amministrativi e contabili;
- b) servizio degli affari generali e della consulenza;
- c) servizio degli interventi diretti, dei contratti e degli affari tecnici.

2. Il servizio degli affari amministrativi e contabili cura la trattazione degli affari amministrativi e contabili di competenza della segreteria generale straordinaria fornendo altresì il relativo supporto ai Servizi ad indirizzo tecnico, ed in particolare esercita le competenze indicate dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g) e q) della legge regionale 13 luglio 1990, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Il servizio degli affari generali e della consulenza esercita le competenze indicate dall'articolo 3, comma 1, lettere e), h) e p) della legge regionale 31/1990 e successive modifiche ed integrazioni; cura altresì l'elaborazione dei testi normativi di iniziativa giunta nelle materie di competenza della segreteria generale straordinaria, l'aggiornamento della raccolta dei testi normativi sulla ricostruzione, la trattazione degli affari contenziosi in collegamento con l'ufficio legislativo e legale della presidenza della giunta regionale, l'attività di riscontro ai rilievi degli organi di controllo sui provvedimenti amministrativi della segreteria generale straordinaria in collegamento con i Servizi competenti e fornisce altresì il supporto giuridico-amministrativo ai diversi servizi della segreteria generale straordinaria al fine di un corretto svolgimento dell'azione amministrativa; provvede inoltre alla trattazione degli affari concernenti il personale, l'organizzazione interna, i servizi generali ed i servizi di economato.

4. Il servizio degli interventi diretti, dei contratti e degli affari tecnici cura gli adempimenti già facenti capo alla contabilità speciale soppressa dall'articolo 5 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10, nonché quelli di carattere tecnico della segreteria generale straordinaria ed in particolare esercita le competenze indicate dall'articolo 3, comma 1, lettere i), l), m), n) ed o), della legge regionale 31/1990 e successive modifiche ed integrazioni; esprime pareri tecnico-economici sui progetti degli interventi finanziati con spesa a carico dei capitoli assegnati alla segreteria generale straordinaria; provvede al rilascio del visto di congruità per gli acquisti, le forniture ed i servizi di competenza della segreteria generale straordinaria; cura la formazione e l'aggiornamento dei prezziari regionali per la concessione dei contributi e dei finanziamenti con spesa a carico dei capitoli assegnati alla segreteria generale straordinaria; coordina le attività connesse all'esercizio dei compiti consultivi affidati all'Organo di consulenza tecnica di cui all'articolo 9 della legge regionale 30/1988, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedendo altresì al pagamento delle competenze spettanti ai componenti esterni dell'Organo stesso e attende allo svolgimento dell'attività contrattuale della segreteria generale straordinaria, esclusa quella rientrante nella competenza di altri Servizi.

5. Al fine di raccogliere e diffondere a livello nazionale ed internazionale la documentazione legislativa, amministrativa, tecnica e progettuale elaborata nell'ambito del processo della ricostruzione, la segreteria generale straordinaria, oltre ai servizi di cui al comma 1, si avvale di due dirigenti con funzioni di ricerca, studio ed elaborazione di notevole complessità di cui all'articolo 53 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18.

6. Alla segreteria generale straordinaria è preposto il Segretario generale straordinario, equiparato a Direttore regionale.

7. In caso di assenza, impedimento o vacanza del Segretario generale straordinario e dei dirigenti preposti ai Servizi di cui al comma 1, trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di sostituzione.

8. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore delegato alla ricostruzione presenta alla Giunta regionale una proposta di accorpamento con altra Direzione regionale, in modo da valorizzare la positiva esperienza e le professionalità maturate nella ricostruzione del Friuli terremotato.

9. Il termine del 31 dicembre 1981, indicato dall'articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58, e modificato dall'articolo 11 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12, termine da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 1996 dall'articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 8, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1998.

10. La dotazione organica del personale assegnato alla segreteria generale straordinaria è stabilita con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali del personale regionale, su proposta del Segretario generale straordinario, avuto riguardo al riordinamento organizzativo disposto dal presente articolo.

11. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1997.

#### Art. 10.

1. Al fine di assicurare il completamento dell'opera di ricostruzione e di rinascita delle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia, i comuni, che abbiano in essere incarichi e contratti d'opera previsti dall'articolo 6 della legge regionale 16 novembre 1987, n. 37, hanno facoltà, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) qualora dispongano di posti vacanti nella pianta organica, appartenenti alle qualifiche funzionali nella cui area di attività si può analogicamente far rientrare il complesso delle prestazioni oggetto dell'incarico o del contratto d'opera, di provvedere alla copertura dei suddetti posti vacanti, mediante il procedimento di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7;

b) qualora abbiano esaurito le possibilità di cui alla lettera a), di istituire nella propria pianta organica, in deroga alle norme vigenti in materia di impiego presso gli enti locali, un ruolo soprannumerario comprendente le qualifiche funzionali nella cui area di attività si può analogicamente far rientrare il complesso delle prestazioni oggetto dell'incarico o del contratto d'opera e di provvedere alla copertura dei suddetti posti d'organico mediante il procedimento di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

2. I soggetti titolari degli incarichi e contratti d'opera hanno titolo all'inquadramento in ruolo di cui al comma 1, lettere a) e b), subordinatamente alle seguenti condizioni, in deroga al limite massimo di età previsto per l'accesso alle pubbliche amministrazioni e con riferimento al titolo di studio posseduto:

a) che siano forniti del titolo di studio e degli altri requisiti professionali richiesti per l'accesso alla qualifica funzionale corrispondente;

b) che abbiano superato un apposito esame di idoneità, costituito da un esame-colloquio, da sostenersi innanzi ad una commissione comunale all'uopo costituita;

c) che siano titolari del rispettivo incarico o contratto d'opera dalla data del 31 dicembre 1993 alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I comuni disciplinano con propria deliberazione consiliare esecutiva la composizione ed il funzionamento della commissione comunale d'esame.

4. I comuni di cui al comma 1 riservano i posti che si rendano vacanti in organico al riassorbimento del personale collocato nel ruolo soprannumerario, appartenente alla corrispondente qualifica funzionale.

5. Le spese derivanti dall'inquadramento dei titolari di contratti d'opera, limitatamente agli oneri fissi e continuativi, sono rimborsate ai comuni da parte dell'amministrazione regionale fino al 31 dicembre 2000.

6. I rimborsi di cui al comma 5 e nei limiti ivi indicati sono riconosciuti altresì ai comuni delimitati quali disastrati e gravemente danneggiati qualora ricomprendano nella propria pianta organica soggetti già titolari degli incarichi e dei contratti d'opera e inquadrati nel ruolo soprannumerario, di cui al comma 1, lettera b), di altri comuni ed ivi trasferiti.

7. A far tempo dal 1° gennaio 1997 cessano i rimborsi a favore dei comuni che si avvalgono degli incarichi e dei contratti d'opera di cui all'articolo 6 della legge regionale 37/1987.

#### Art. 11.

1. Al fine di assicurare il completamento dell'opera di ricostruzione e di rinascita delle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia, i comuni, che abbiano tuttora in essere rapporti d'impiego temporaneo ai sensi degli articoli 35 della legge regionale 30/1977 e 67 della legge regionale 63/1977, e loro successive modificazioni ed integrazioni, con personale che sia risultato idoneo allo speciale esame di idoneità previsto dall'articolo 18 della legge 11 novembre 1982, n. 828, hanno facoltà di istituire, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un ruolo soprannumerario ad esaurimento per la sistemazione in ruolo di detto personale, in esenzione dal limite massimo di età.

2. Al personale assunto ai sensi del presente articolo si applicano le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico in vigore per i dipendenti degli enti locali di pari qualifica funzionale, in deroga ai limiti derivanti dalla tipologia dei comuni, di cui all'articolo 2 delle

norme emanate con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, ed all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268.

3. Il riassorbimento dei posti soprannumerari ha luogo con le cessazioni dal servizio a qualsiasi titolo o con la collocazione in posti d'organico vacanti.

4. Il servizio reso presso gli enti locali nei rapporti di impiego temporaneo per le esigenze della ricostruzione è riconosciuto ad ogni effetto al personale inquadrato in forza del presente articolo.

5. Le spese derivanti dall'inquadramento del personale soprannumerario sono rimborsate ai comuni, limitatamente agli oneri fissi e continuativi, da parte dell'Amministrazione regionale fino al 31 dicembre 2000.

6. I rimborsi di cui al comma 5 e nei limiti ivi indicati sono riconosciuti altresì ai comuni, delimitati quali disastri e gravemente danneggiati, qualora ricomprendano nella propria pianta organica soggetti di cui al comma 1 di altri comuni ed ivi trasferiti.

#### Art. 12.

1. Con effetto dal 1° gennaio 1994 cessano di trovare applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 8 della legge regionale 30/1977, e successive modifiche ed integrazioni, concernenti la compilazione degli elenchi e l'approvazione degli stessi, mediante decreto del presidente della giunta regionale, relativi ad edifici danneggiati dagli eventi sismici e rappresentativi di valori ambientali, storici, culturali ed etnici connessi con l'architettura locale.

2. In via transitoria continuano a trovare applicazione le disposizioni dell'articolo 8 della legge regionale 30/1977, relative alla stipula da parte dei soggetti interessati della prevista convenzione per la conservazione dello stato degli edifici e la loro destinazione a tutela dei valori che rappresentano, nonché per l'utilizzo dei vani eccedenti il fabbisogno dei proprietari.

3. I titolari degli edifici oggetto di cancellazione dagli elenchi approvati ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 30/1977, che abbiano titolo a conseguire le provvidenze recate dalle leggi di intervento a favore delle zone terremotate, possono presentare la relativa domanda entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di cancellazione ed il progetto esecutivo o il contratto di acquisto entro il termine di sei mesi dalla data di accoglimento della domanda di contributo, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53.

4. Sono fatti salvi i rapporti contrattuali ed i relativi atti amministrativi assunti in regime di proroga della convenzione generale di affidamento dei lavori vigente al 31 dicembre 1992 stipulata dall'amministrazione regionale per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 8 della legge regionale 30/1977.

5. Sono altresì fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi disposti ai sensi della legge regionale 30/1977, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 55 della legge regionale 53/1984, prima dell'entrata in vigore della presente legge, nei casi indicati dall'articolo 16 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, per la riparazione degli edifici situati nel territorio dei comuni dichiarati danneggiati, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, non compresi nella delimitazione attuata ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge regionale 30/1977.

#### Art. 13.

1. In via di interpretazione autentica, i parametri di convenienza economica stabiliti con decreto del presidente della giunta regionale 25 gennaio 1980, n. 072/SGS, per il recupero e la valorizzazione degli edifici schedati e catalogati ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 30/1977, non si applicano per le opere finalizzate ad assicurare il completamento ed a garantire l'agibilità di immobili di proprietà pubblica e destinati a fini pubblici o a pubblico servizio.

#### Art. 14.

1. Al fine di valorizzare e diffondere la corretta esecuzione delle opere di recupero e restauro dei principali valori ambientali, storici e culturali connessi con l'architettura locale, danneggiati dal terremoto, l'amministrazione regionale, nell'ambito degli interventi da attuare per le finalità di cui all'articolo 8 della legge regionale 30/1977, e suc-

cessive modificazioni ed integrazioni, promuove la realizzazione di interventi-guida, che costituiscono significativa rappresentazione dell'azione regionale di settore nonché riferimento per metodologie di recupero e per un mirato uso dei materiali, anche in relazione alle diverse aree del territorio regionale.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'attuazione del comma 1, la segreteria generale straordinaria, d'intesa con la direzione regionale dell'istruzione e cultura e con l'ente sviluppo artigianato, individua gli interventi da realizzare nonché le relative modalità operative ed i soggetti esterni all'amministrazione regionale da coinvolgere.

3. Per assicurare, nei singoli interventi, le finalità di valorizzazione e diffusione di cui al comma 1, possono essere stipulate convenzioni con associazioni professionali, enti ed istituzioni economiche, culturali e scientifiche, pubbliche e private, operanti nel territorio regionale.

4. Per la progettazione e la realizzazione degli interventi che riguardano, di regola, il recupero-restauro dell'intero edificio, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 30/1977, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione dei limiti di spesa.

5. Gli interventi di cui al comma 2 nonché i maggiori oneri per le finalità di valorizzazione e diffusione, trovano copertura, nel limite di L. 3.000 milioni per l'esercizio finanziario 1996, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1996-1998 e del bilancio di previsione 1996, che presenta la dovuta disponibilità.

#### Art. 15.

1. È stabilito il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per la presentazione delle domande di contributo o di finanziamento che in precedenza si potevano inoltrare ai comuni o alla segreteria generale straordinaria, sulle diverse leggi regionali di intervento nelle zone terremotate, senza limiti temporali ovvero entro termini stabiliti non a data fissa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle domande intese ad ottenere i benefici richiamati dalla presente legge nonché alle domande intese ad ottenere i contributi in conto interessi e i contributi pluriennali costanti, anche capitalizzati.

#### Art. 16.

1. Al comma 3 dell'articolo 72 della legge regionale 26/1988, come modificato dall'articolo 27 della legge regionale 48/1991, le parole «Entro tre anni dalla data del decreto di concessione dell'anticipazione,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro tre mesi dalla data del compimento delle procedure di cessione in proprietà delle unità immobiliari agli aventi diritto,».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 26/1988.

#### Art. 17.

1. Il termine di cui all'articolo 1, primo comma, della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 1994 dall'articolo 41 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37, è prorogato al 31 dicembre 1998.

2. Entro il termine indicato al comma 1 vanno conclusi, con atto di formale ricognizione, i procedimenti di occupazione delle aree destinate agli insediamenti abitativi provvisori e al deposito dei materiali di risulta e devono essere almeno iniziati i lavori di rimessa in pristino delle aree medesime in vista della loro riconsegna ai legittimi proprietari.

3. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 1 senza che i comuni abbiano dato inizio ai lavori di rimessa in pristino delle aree, le spese per la corresponsione dell'indennità di occupazione, nonché quelle di ripristino e ristabilimento dei confini delle aree predette sono a carico dei comuni interessati.

4. Lo stesso termine perentorio del 31 dicembre 1998 si applica, con le conseguenze previste al comma 3, anche ai procedimenti di acquisizione di aree previsti dall'articolo 78 della legge regionale 26/1988, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 9.

## Art. 18.

1. In deroga al limite fissato dall'articolo 16, quinto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, la validità dei piani particolareggiati, approvati ai sensi della legge regionale 63/1977, e successive modificazioni ed integrazioni, che sia venuta a cessare anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per inutile decorso dei termini, è nuovamente fissata sino al 31 dicembre 1998. A tale ultima data sono altresì nuovamente fissati i termini entro i quali devono essere compiute le espropriazioni.

2. Nel caso in cui la validità dei piani particolareggiati, approvati ai sensi della legge regionale 63/1977, sia venuta a cessare anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e alla medesima data i piani risultino materialmente già attuati senza però che siano formalmente concluse le procedure amministrative di acquisizione degli immobili necessari, i termini stabiliti per il completamento delle procedure medesime sono nuovamente fissati al 31 dicembre 1998.

3. La validità dei piani particolareggiati, approvati ai sensi della legge regionale 63/1977, e non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, è nondimeno fissata al 31 dicembre 1998, qualora non sia possibile la proroga dei termini in via amministrativa ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 20 giugno 1988, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni.

4. L'articolo 13 della legge regionale 9/1994 è abrogato.

## Art. 19.

1. A favore degli enti destinatari dei finanziamenti per la realizzazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità con spesa a carico dei capitoli di spesa attribuiti alla segreteria generale straordinaria, i quali, prima della data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ultimato i lavori dopo la scadenza dei termini stabiliti, permangono i finanziamenti concessi. Se per i lavori anzidetti non siano formalmente conclusi, alla predetta data, i necessari procedimenti espropriativi degli immobili, i termini per il compimento delle espropriazioni sono fissati al 31 dicembre 1998.

2. Nei casi in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, le opere di cui al comma 1 non siano state completamente realizzate, pur essendo già scaduti i termini stabiliti per l'ultimazione dei lavori e delle espropriazioni, detti termini sono parimenti fissati al 31 dicembre 1998.

3. L'articolo 14 della legge regionale 9/1994 è abrogato.

## Art. 20.

1. Le disposizioni previste dall'articolo 130 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37, sono estese, nei limiti ed alle condizioni ivi previsti, agli interventi di ricostruzione delle unità immobiliari realizzate con i contributi della legge regionale 63/1977, sempreché le unità ricostruite siano cedute in proprietà dal comune ai singoli soci di cooperative edilizie non oltre la data del 31 dicembre 1998.

## Art. 21.

1. Le attrezzature e i mezzi tecnici acquistati ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 67, messi a disposizione dei comandi provinciali dei Vigili del fuoco di Udine e Pordenone sono trasferiti a titolo gratuito in proprietà agli stessi.

2. I beni mobili e le attrezzature d'uso scolastico acquisiti, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, e successive modifiche ed integrazioni, dalle amministrazioni provinciali di Udine e Pordenone, con aperture di credito a favore dei propri presidenti, sono trasferiti a titolo gratuito in proprietà agli istituti scolastici destinatari o agli enti locali competenti.

## Art. 22.

1. Al terzo comma dell'articolo 23 della legge regionale 63/1977, come sostituito dall'articolo 12 della legge regionale 45/1980, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Qualora i provvedimenti ablatori siano diretti contro immobili assoggettati a vincolo storico-artistico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, avuto riguardo all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546, non è richiesto il nullaosta dell'amministrazione titolare della competenza storico-artistica.»

## Art. 23.

1. All'articolo 27 della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 8 della legge regionale 37/1993, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Negli stessi termini indicati al comma 1, il diritto di prelazione può essere esercitato anche dai soggetti che, nelle more del perfezionamento degli atti di cessione, abbiano ottenuto in assegnazione provvisoria le unità immobiliari ricostruite; essi sono collocati al termine della graduatoria formata in base ai criteri di cui all'articolo 29 e graduati, nell'ordine:

a) in base alla data dell'atto di assegnazione provvisoria;

b) in base alla consistenza del nucleo familiare;

c) in base all'età del componente più anziano della famiglia.»

## Art. 24.

1. All'articolo 27 della legge regionale 63/1977, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Le disposizioni di cui al comma 6 trovano applicazione altresì per i vani destinati ad uso produttivo.»

## Art. 25.

1. All'articolo 27 della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 8 della legge regionale 37/1993, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

«12-bis. Per gli edifici assoggettati a vincolo di interesse storico-artistico, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni, la cessione delle unità immobiliari ricostruite è subordinata alla stipula di una convenzione tra l'amministrazione comunale ed il proprietario dell'immobile, intesa a rendere accessibili in via permanente al pubblico, per la visita, gli androni d'ingresso, i cortili interni e, in genere, gli spazi di uso comune posti al piano terra degli edifici stessi.»

## Art. 26.

1. Dopo il comma 17 dell'articolo 27 della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 8 della legge regionale 37/1993, è aggiunto il seguente:

«17-bis. In considerazione delle particolari soluzioni architettoniche e distributive connesse alla tutela e valorizzazione degli edifici assoggettati a vincolo di interesse storico-artistico, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modifiche ed integrazioni, ai fini della determinazione del prezzo di cessione in proprietà delle unità immobiliari comprese in tali edifici, il costo totale dell'intervento di cui al comma 1 è ridotto del trenta per cento. La riduzione predetta non si applica oltre la seconda unità immobiliare destinata ad uso di abitazione o ad uso diverso con riferimento al nucleo familiare dell'avente diritto alla cessione in proprietà. La medesima riduzione non si applica in ogni caso ai soggetti titolari dei contributi di cui agli articoli 48 e 49.»

## Art. 27.

1. All'articolo 27, comma 18-*sexies*, della legge regionale 63/1977, come inserito dall'articolo 8 della legge regionale 37/1993, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«L'assegnazione in proprietà degli edifici ricostruiti tende a ricostituire la situazione patrimoniale preesistente senza dare luogo ad atti di acquisto immobiliare soggetti ad autorizzazione governativa secondo le norme del codice civile.»

## Art. 28.

1. Il terzo comma dell'articolo 55 della legge regionale 63/1977, come modificato dall'articolo 25 della legge regionale 53/1984, è sostituito dal seguente:

«Qualora il decesso o sopravvenute cause invalidanti o raggiunti limiti di età del titolare o dell'esercente non proprietario o dei loro familiari o soci coadiuvanti, od altre comprovate cause, impediscano la ripresa dell'attività produttiva esercitata al 6 maggio 1976 nei vani ricostruiti, il sindaco, sentita la commissione consiliare di cui all'articolo 17 della legge regionale 30/1977, può dispensare gli interessati, prima della scadenza del quinquennio, dall'obbligo di ripristinare l'attività produttiva, autorizzando, anche in corso d'opera, nei locali ricostruiti o in parte di essi, l'avvio di altra attività, da esercitarsi anche sotto una diversa impresa.»

## Art. 29.

1. In deroga alle disposizioni contenute negli articoli 30 e 36 della legge regionale 63/1977, e loro successive modificazioni ed integrazioni, i comuni sono autorizzati ad introitare nei bilanci comunali i corrispettivi delle cessioni, effettuate ai sensi dell'articolo 55 della legge regionale 35/1979, come da ultimo modificato dall'articolo 35 della legge regionale 37/1993, aventi ad oggetto gli alloggi ricevuti in donazione da enti, istituti, associazioni e governi nell'ambito della solidarietà nazionale ed internazionale conseguente agli eventi sismici del 1976, qualora i corrispettivi medesimi siano destinati al finanziamento, ancorché parziale, di opere pubbliche, di interventi di edilizia abitativa o di infrastrutture di sviluppo economico e sociale.

2. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, gli atti di introito ai bilanci comunali dei corrispettivi di cessione degli alloggi effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alla disposizione del comma 1.

## Art. 30.

1. Le domande eventualmente presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 46-*bis* della legge regionale 63/1977, come inserito dall'articolo 31 della legge regionale 35/1979 e modificato dall'articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 63, dai successori per causa di morte dei soggetti indicati agli articoli 46, sesto comma, della legge regionale 63/1977 e 3 della legge regionale 45/1980, e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono fatte valide agli effetti della concessione dei benefici richiesti anche in deroga alle disposizioni recate dall'articolo 15 della legge regionale 26/1988, e successive modifiche ed integrazioni.

2. La concessione dei contributi indicati al comma 1 è subordinata alla presentazione di una domanda di riesame della pratica alla segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La presentazione della domanda indicata al comma 2 produce l'effetto dell'annullamento del diniego di contributo pronunciato sulla domanda originaria dalla segreteria generale straordinaria prima della data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 31.

1. I soggetti aventi titolo alle provvidenze di cui al titolo III della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, che intendono acquistare dal comune, ai sensi dell'articolo 30 della succitata legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 10 della legge regionale 37/1993, gli alloggi realizzati negli ambiti di intervento unitario, rimasti disponibili per mancato esercizio del diritto di prelazione o per altra causa, possono esercitare tale diritto,

senza necessità di autorizzazione regionale, anche in un comune diverso purché compreso fra quelli delimitati ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 30/1977.

2. Il diritto di cui al comma 1 non può essere esercitato nei confronti degli alloggi compresi negli edifici assoggettati a vincolo di interesse storico-artistico, ai sensi della legge 1089/1939, e successive modificazioni ed integrazioni.

## Art. 32.

1. In via di interpretazione autentica, l'amministrazione regionale può assumere a proprio carico, nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 75 della legge regionale 63/1977, anche le spese concernenti l'acquisizione di aree effettivamente occupate per la realizzazione di opere di urbanizzazione ancorché esterne alle delimitazioni di cui all'articolo 8, secondo comma, numero 3), della medesima legge regionale 63/1977.

## Art. 33.

1. All'articolo 75, primo comma, della legge regionale 63/1977, e successive modifiche ed integrazioni, dopo il numero 5), è aggiunto il seguente:

«5-*bis*) il completamento funzionale degli edifici assistiti dai finanziamenti recati dalla legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni.»

2. La categoria di intervento indicata dall'articolo 75, primo comma, numero 5-*bis*), della legge regionale 63/1977, come inserito dal comma 1 del presente articolo, è ammessa a finanziamento, anche in deroga all'articolo 55 della legge regionale 53/1984, con priorità rispetto ad ogni altra categoria d'intervento finanziata in base a criteri uniformi stabiliti in via amministrativa nel settore delle opere ed impianti pubblici.

## Art. 34.

1. Nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 75 della legge regionale 63/1977, sono altresì compresi interventi di completamento di strutture adibite a caserme, ancorché già finanziate con i benefici previsti dal medesimo articolo, volti a realizzare ulteriori alloggi di servizio e le spese relative alla sicurezza in conformità alle vigenti disposizioni.

## Art. 35.

1. Avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 546/1977, limitatamente agli immobili realizzati con le provvidenze di cui al titolo III della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni e agli interventi di recupero statico e funzionale di cui al capo II della legge regionale 30/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, attuati con intervento diretto dell'ente pubblico, il sindaco rilascia il certificato di abitabilità o agibilità avuto riguardo alla normativa vigente all'atto del rilascio della concessione edilizia.

## Art. 36.

1. Le deliberazioni regionali di autorizzazione di spesa assunte antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge per le finalità di cui all'articolo 68, terzo comma, della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni sono valide anche ai fini del finanziamento di interventi di ricostruzione di alloggi purché siano rispettate le finalità del finanziamento stesso.

## Art. 37.

1. La proprietà di alloggi non adeguati alle esigenze del nucleo familiare dei richiedenti i benefici di cui agli articoli 48 e 49 della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, in pendenza del procedimento contributivo anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 26/1988, non costituisce condizione ostativa al fine della concessione dei benefici richiesti.

2. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi richiesti assunti precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, in conformità al comma 1.

## Art. 38.

1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti, per il conseguimento dei benefici di cui al titolo III della legge regionale 63/1977, e successive modificazioni ed integrazioni, gli atti di acquisto stipulati a seguito di specifiche autorizzazioni di competenza statale e tardivamente presentati, prima dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Con riferimento al comma 1, i provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge sono annullati e, per l'effetto, le relative domande sono fatte valide ai fini della concessione dei contributi a fronte degli atti di acquisto ivi indicati.

## Art. 39.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 30 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, si applicano altresì agli aventi diritto ai contributi annui costanti di cui all'articolo 16 della legge regionale 30/1988.

2. Il saggio di capitalizzazione è stabilito nella misura dell'otto per cento.

3. In deroga al disposto di cui al terzo comma dell'articolo 30 della legge regionale 55/1986, i soggetti che già si trovino nelle condizioni di aver compiuto i sessant'anni di età e di essere già beneficiari di un contributo annuo costante, possono richiedere il beneficio della capitalizzazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 40.

1. Quando, a motivo delle precarie condizioni statiche degli edifici di proprietà di soggetti richiedenti i benefici di cui agli articoli 15 e 16 della legge regionale 30/1988, non sia stato possibile dar corso all'adeguamento antisismico dei predetti immobili, i benefici richiesti possono essere riconosciuti per l'effettuazione dell'intervento alternativo di ricostruzione dell'edificio medesimo.

2. A tal fine la domanda prodotta entro i termini è valida ai fini della concessione del contributo previsto dagli articoli 15 e 16 della legge regionale 30/1988 per la ricostruzione dell'immobile.

3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti anche a coloro che abbiano intrapreso l'intervento di ricostruzione prima dell'entrata in vigore della presente legge.

## Art. 41.

1. In via di interpretazione autentica, la non difformità alle vigenti disposizioni urbanistiche, alla data di effettuazione dell'intervento, delle opere già realizzate, di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 30/1988, è attestata in via generale da dichiarazione del sindaco-funziionario delegato.

## Art. 42.

1. In via di interpretazione autentica, le disposizioni di cui all'articolo 56 della legge regionale 53/1984, trovano applicazione anche ai fini della concessione dei contributi di cui alla legge regionale 30/1988 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I provvedimenti di diniego ovvero di parziale concessione dei contributi assunti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge su domande tempestivamente presentate, sono annullati e, per l'effetto, le relative domande sono utili ai fini della concessione dei contributi avuto riguardo al disposto di cui al comma 1.

## Art. 43.

1. Anche in pendenza del decreto di concessione del contributo, le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1, della legge regionale 30/1988 e successive modificazioni ed integrazioni trovano applicazione nei confronti di coloro che hanno provveduto ad iniziare le opere di adeguamento antisismico a seguito del rilascio di concessione edilizia e del decreto di approvazione del progetto.

2. Sono fatti salvi i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge in conformità al comma 1.

## Art. 44.

1. In caso di decesso del richiedente i benefici di cui alla legge regionale 30/1988 prima che sia stato emesso il decreto di concessione del contributo in conto capitale o del contributo in annualità costanti e la domanda dei benefici spettanti al «*de cuius*» non sia stata ripetuta nei termini previsti dall'articolo 18 della medesima legge regionale 30/1988, la stessa può essere prodotta dal successore per causa di morte entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Sono fatte salve a tutti gli effetti le domande di subingresso nel procedimento contributivo di cui all'articolo 18, comma 1, della legge regionale 30/1988, presentate oltre i termini ivi indicati e prima dell'entrata in vigore della presente legge.

3. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente disposti per ragioni di tardività nella presentazione delle domande di subingresso sono annullati e le relative domande sono valide ai fini della concessione dei contributi richiesti.

## Art. 45.

1. I soggetti interessati ai benefici di cui alla legge regionale 30/1988, nei confronti dei quali i termini per la presentazione dei progetti esecutivi o delle perizie di stima siano inutilmente scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rimessi in termini, per un periodo improrogabile non superiore a sei mesi, con le modalità indicate dall'articolo 13, comma 7, della legge regionale 30/1988.

2. Le domande di proroga del termine di presentazione dei progetti esecutivi o delle perizie di stima, eventualmente presentate ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge regionale 30/1988, prima dell'entrata in vigore della presente legge, oltre i termini utili, sono fatte valide agli effetti del rilascio dei relativi provvedimenti. In tal caso il periodo utile fissato in via di proroga decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I progetti esecutivi o le perizie di stima eventualmente presentati al comune prima dell'entrata in vigore della presente legge, oltre i termini utili fissati in via amministrativa, sono considerati ricevibili agli effetti della concessione dei contributi.

4. I provvedimenti di decadenza assunti nei confronti dei soggetti considerati dai commi 1 e 2 sono annullati.

5. In caso di decesso del richiedente i benefici recati dalla legge regionale 30/1988, decaduto dagli stessi per inosservanza dei termini richiamati dai commi 1 e 2, le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nei confronti dei successori per causa di morte che siano utilmente subentrati nel procedimento, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 30/1988.

## Art. 46.

1. Sono fatte salve a tutti gli effetti le domande presentate dai comuni per il consolidamento antisismico di edifici pubblici, inoltrate oltre i termini utili fissati dall'articolo 95, comma 1, della legge regionale 50/1990, e comunque entro il 31 dicembre 1993.

## Art. 47.

1. All'articolo 2, primo comma, della legge regionale 8 agosto 1984, n. 33, dopo le parole «di cui alla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni» sono aggiunte le parole «e quelle oggetto di intervento pubblico per la realizzazione di infrastrutture primarie e secondarie».

## Art. 48.

1. All'articolo 3 della legge regionale 33/1984, dopo il comma settimo sono aggiunti i seguenti:

«Nei comuni dotati di piani particolareggiati, ai sensi della legge regionale 63/1977, divenuti esecutivi, nei quali siano compresi la ricomposizione particellare delle proprietà fondiarie e l'assegnazione dei lotti ai singoli proprietari per l'attuazione di comparti ed ambiti edificatori, il piano di cui al primo comma per estratto, comprendente anche le aree per pubblica utilità, deve essere notificato dal sindaco, nelle forme previste dal quinto comma, a tutti i proprietari, compresi quelli subentrati a seguito di regolare compravendita e che

non sono beneficiari di provvidenze previste dalla legislazione regionale a seguito degli eventi sismici del 1976, i quali, entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta notifica, devono comunicare al comune l'accettazione definitiva del lotto assegnato, già oggetto di intervento di ricostruzione, costruzione e riparazione o non ancora edificato.

L'accettazione di cui sopra sostituisce a tutti gli effetti la contrattazione privata.

Le aree occupate per la realizzazione delle infrastrutture per pubblica utilità e rientranti nel piano di ricomposizione particellare ai sensi del primo comma dell'articolo 2) vengono assegnate in via definitiva al Comune.»

#### Art. 49.

1. All'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) all'alinea del comma 6, dopo le parole «progetto esecutivo dell'intervento in questione», sono aggiunte le parole «anche per singoli lotti»;

b) al comma 6, lettera a), dopo le parole «alla data degli eventi sismici», sono aggiunte le parole «, in numero di due per ciascun proprietario»;

c) al comma 7, dopo la parola «esecutivo», sono aggiunte le parole «anche per singoli lotti».

#### Art. 50.

1. Preliminarmente all'avvio degli adempimenti di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 66/1991, e comunque entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune delegante trasmette alla segreteria generale straordinaria l'elenco dei titolari delle unità immobiliari da ricomprendere nella progettazione esecutiva, con le caratteristiche dimensionali minime delle stesse, da realizzare ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera a), della medesima legge regionale 66/1991, come modificata dall'articolo 49.

2. L'elenco è redatto in attuazione dell'articolo 3, comma 6, e dell'articolo 5 della legge regionale 66/1991 come modificati ed integrati dagli articoli 49 e 51 della presente legge. L'inserimento del nominativo dei beneficiari in tale elenco sostituisce, a parziale deroga del disposto di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 66/1991, ad ogni effetto la domanda di contributo, anche ai fini della cessione delle unità immobiliari realizzate.

#### Art. 51.

1. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 66/1991 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Hanno parimenti titolo a tali benefici contributivi gli emigrati non proprietari e non titolari di un diritto reale di godimento su una unità abitativa, iscritti all'AIRE del comune di Colloredo di Monte Albano, e già residenti in immobili ricompresi nella perimetrazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).»

2. L'articolo 5, comma 11, della legge regionale 66/1991 è sostituito dal seguente:

«11. Per le unità immobiliari ricomprese nell'ambito della perimetrazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), avuto riguardo alla particolare tipologia delle stesse, è consentito un incremento fino al venti per cento dei parametri di superficie stabiliti ai sensi dell'articolo 46, quarto comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63. Per tali incrementi trova applicazione l'articolo 46-*bis* della stessa legge regionale 63/1977.»

#### Art. 52.

1. All'articolo 55 della legge regionale 37/1993, dopo le parole «procedure di spesa previste dalle vigenti disposizioni», sono aggiunte le seguenti: «nonché le spese concernenti opere extracontrattuali non comprese nel capitolato speciale d'appalto che non abbiano comportato rilevanti modifiche del progetto originario».

#### Art. 53.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 57 della legge regionale 37/1993, si applicano anche alle spese eventualmente sostenute dai comuni prima dell'entrata in vigore della presente legge che siano connesse allo svolgimento di contratti d'appalto o di incarichi professionali per i quali, pur essendo stata l'azione civile promossa di fronte all'autorità giudiziaria ordinaria, questa abbia dichiarato, con sentenza, la sua incompetenza per essere stata la controversia devoluta, nei disciplinari d'incarico o nei contratti, ad arbitri.

2. I termini per le domande di rimborso alla segreteria generale straordinaria sono fissati in novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono fatte salve, ai fini del rimborso, le domande eventualmente presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 57 della legge regionale 37/1993, come integrate dal comma 1, trovano applicazione a far tempo dalla data di entrata in vigore della legge regionale 55/1986.

#### Art. 54.

1. All'articolo 75, comma 1, della legge regionale 26/1988, le parole «il recupero statico e funzionale» sono sostituite dalle seguenti: «interventi di recupero statico e funzionale o di nuova costruzione».

2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 26/1988.

#### Art. 55.

1. All'articolo 39 della legge regionale 50/1990, come da ultimo modificato dall'articolo 79 della legge regionale 37/1993, al comma 1, dopo le parole «Non si fa luogo al recupero del contributo in conto interessi o in annualità costanti qualora dall'accertamento comunale risulti che i lavori realizzati nei termini raggiungano o superino la percentuale dell'ottanta per cento dei lavori autorizzati», sono aggiunte le seguenti parole «e comunque in ogni altro caso in cui la quota di contributo in conto capitale riconosciuta in via definitiva eguagli o superi la percentuale medesima.»

#### Art. 56.

1. All'articolo 39 della legge regionale 50/1990, come modificato dagli articoli 34 della legge regionale 48/1991 e 79 della legge regionale 37/1993, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche quando i lavori siano stati eseguiti in tutto od in parte in difformità al progetto approvato, purché gli stessi siano finalizzati al recupero statico e funzionale dell'edificio.»

#### Art. 57.

1. Ai fini dell'applicazioni e delle disposizioni recate dall'articolo 55 della legge regionale 35/1979, e successive modifiche ed integrazioni, sono considerati utili ai fini del conseguimento dei benefici contributivi previsti dal titolo III della legge regionale 63/1977, gli atti di acquisto intestati oltre che al richiedente anche a uno o più membri del suo nucleo familiare alla data degli eventi sismici.

2. I provvedimenti di spesa eventualmente assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle disposizioni recate dal comma 1, sono fatti salvi a tutti gli effetti.

#### Art. 58.

1. Dopo l'articolo 39-*bis* della legge regionale 50/1990, come aggiunto dall'articolo 35 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, e modificato dall'articolo 81 della legge regionale 37/1993, è aggiunto il seguente:

«Art. 39-*ter*. — 1. Qualora il provvedimento regionale di concessione del contributo in conto interessi non sia stato ancora emesso alla data sotto la quale si verificano gli effetti di decadenza del contributo, lo stesso può tuttavia essere emesso, ancorché si debba far luogo alla pronuncia di decadenza dei benefici in conto capitale, a condizione

che i lavori realizzati nei termini raggiungano o superino la percentuale dell'ottanta per cento dei lavori autorizzati e l'interessato abbia stipulato entro la medesima data il contratto di mutuo.».

#### Art. 59.

1. Le domande per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 50, comma 4, della legge regionale 50/1990, e all'articolo 38, comma 1, della legge regionale 48/1991, sono considerate pervenute in tempo utile qualora prodotte, entro i termini previsti, al Comune anziché alla segreteria generale straordinaria.

#### Art. 60.

1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, a favore di soggetti rientranti nelle previsioni di cui all'articolo 57 della legge regionale 55/1986 e successive modificazioni ed integrazioni, che abbiano provveduto, in sostituzione della ricostruzione, all'acquisto di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

2. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati sulle relative domande anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullati e, per l'effetto, le domande sono utili alla concessione dei benefici di cui al comma 1.

#### Art. 61.

1. Le disposizioni di cui al decimo comma dell'articolo 2 della legge regionale 45/1984, come aggiunto dall'articolo 54 della legge regionale 50/1990, trovano applicazione anche per le opere eseguite anteriormente alla data di entrata in vigore della precitata legge regionale 50/1990, ivi compresi gli insediamenti provvisori non abitativi.

#### Art. 62.

1. All'articolo 34, comma 4, lettera a), della legge regionale 50/1990, come da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge regionale 9/1994, dopo le parole «per mancato esercizio del diritto di prelazione o per altra causa» sono aggiunte le seguenti: «nonché dei soggetti che intendono acquistare dal Comune le unità immobiliari ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63».

#### Art. 63.

1. I contributi eventualmente concessi prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 2/1982, per il recupero statico e funzionale di edifici acquistati dopo gli eventi sismici, destinati ad uso di abitazione con annessi rustici, sono fatti salvi a tutti gli effetti, ancorché gli annessi rustici non fossero ammissibili a contributo, sempreché i contributi siano stati concessi in conformità agli elementi desumibili dai pareri istruttori resi sui progetti esecutivi in seguito approvati dal sindaco in linea tecnico-economica per gli importi indicati nei pareri medesimi.

2. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai decreti di concessione dei contributi fatti salvi a norma del comma 1, sono annullati. Per effetto dell'annullamento, le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all'adozione del provvedimento di autotutela sono loro restituite su domanda da presentarsi entro il termine semestrale indicato dall'articolo 26 della legge regionale 37/1993. A tal fine, l'amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei sindaci dei comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

#### Art. 64.

1. I provvedimenti di diniego dei contributi previsti dalle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge per ragioni connesse alla presenza di abusi edilizi per i quali sia stata irrogata la sola sanzione pecuniaria possono essere revocati dal sindaco, su istanza degli interessati da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, qualora la sanzione irrogata sia stata integralmente

corrisposta e le opere realizzate siano ammissibili a contributo secondo le vigenti disposizioni d'intervento nelle zone terremotate. In seguito alla revoca dei provvedimenti di diniego, il sindaco procede alla concessione dei contributi in presenza di ogni altro requisito.

#### Art. 65.

1. Con riferimento agli interventi edilizi finanziati mediante aperture di credito tratte su capitoli di spesa assegnati alla segreteria generale straordinaria, deve intendersi, in via di interpretazione autentica, che il sindaco o altro organo di amministrazione locale sia autorizzato ad assumere impegni nei limiti di spesa autorizzati con deliberazione di giunta regionale, anche in attesa di ricevere l'ordine di accreditamento quale funzionario delegato.

#### Art. 66.

1. Ai sindaci dei comuni classificati disastri, gravemente danneggiati e danneggiati con il decreto del presidente della giunta regionale 20 maggio 1976, n. 0714/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni, l'amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere una indennità «una tantum» in relazione alla pregressa attività extra-istituzionale dagli stessi svolta per conto dell'amministrazione regionale medesima quali funzionari delegati all'attuazione degli speciali e straordinari compiti di cui alle leggi regionali in materia di ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

2. L'indennità prevista dal presente articolo ha carattere integrativo rispetto a quella riconosciuta dalla legge regionale 7 settembre 1983, n. 76, e si riferisce ai periodi di tempo successivi al 31 dicembre 1978 durante i quali i sindaci e gli altri amministratori dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976 hanno esercitato, per conto della regione, funzioni extra-istituzionali. Essa, pertanto, non è incompatibile:

a) con l'indennità straordinaria percepita da alcuni sindaci fino al 31 dicembre 1988 per gli incarichi conferiti discrezionalmente dal comune di seguire a tempo pieno il processo di ricostruzione nell'interesse dell'amministrazione comunale;

b) con l'indennità ordinaria di carica comunale per l'esercizio di attività istituzionali o delegate all'ente locale.

3. L'ammontare dell'indennità è fissato come segue:

a) per i sindaci dei comuni classificati disastri, in ragione di lire 490.000 mensili lorde dal 1° gennaio 1979 al 31 dicembre 1985 e in ragione di lire 340.000 mensili lorde dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1994;

b) per i sindaci dei comuni classificati gravemente danneggiati, in ragione di lire 250.000 mensili lorde dal 1° gennaio 1979 al 31 dicembre 1985 e in ragione di lire 150.000 mensili lorde dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1994;

c) per i sindaci dei comuni classificati danneggiati, in ragione di lire 34.700 mensili lorde dal 1° gennaio 1979 al 31 dicembre 1990.

4. Ai fini del presente articolo, i comuni classificati danneggiati, il cui territorio è compreso in tutto o in parte nella delimitazione effettuata con decreto del presidente della giunta regionale 5 agosto 1977, n. 1614/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge regionale 30/1977, sono equiparati ai comuni classificati gravemente danneggiati.

5. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei commissari nominati a seguito dello scioglimento dei consigli comunali, nonché degli assessori comunali muniti di delega sindacale permanente a seguire i problemi della ricostruzione, anche per quanto concerne lo svolgimento dell'attività di funzionario delegato per conto dell'amministrazione regionale.

6. In caso di decesso dell'avente diritto l'indennità «una tantum» è corrisposta ai suoi successori per causa di morte.

#### Art. 67.

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al comune di Pordenone, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 55 della legge regionale 53/1984, i finanziamenti necessari per il recupero ed il consolidamento antisismico dei complessi denominati «Castello di Torre» e «Convento di San Francesco» nelle parti che necessitano del relativo intervento.

2. Il recupero può comprendere pure interventi di ristrutturazione, completamento, adattamento e miglioramento al fine di adibire gli edifici ad un uso polivalente per soddisfare finalità di carattere associativo o culturale.

3. Per conseguire il finanziamento il comune di Pordenone presenta domanda alla segreteria generale straordinaria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo V della legge regionale 63/1977, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Per gli interventi di cui al presente articolo l'amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del sindaco del comune di Pordenone, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

#### Art. 68.

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al comune di Arta Terme i finanziamenti necessari per l'acquisto, l'adattamento e il completamento funzionale dell'edificio denominato «Ex Albergo Savoia» da adibire a sedi di edifici municipali e di attività formative e direzionali nell'ambito turistico-alberghiero.

2. L'amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere al comune di Tolmezzo i finanziamenti necessari per la ristrutturazione e il consolidamento funzionale delle mura trecentesche e della Torre Rejtenbergher, danneggiate dagli eventi sismici, e dei siti attigui.

3. Per conseguire il finanziamento il comune interessato presenta domanda alla segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l'opera anche per singoli lotti funzionali.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo V della legge regionale 63/1977, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Per gli interventi di cui al comma 1, l'amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del sindaco del comune di Arta Terme, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

7. Per gli interventi di cui al comma 2 l'amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del sindaco del comune di Tolmezzo, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

#### Art. 69.

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al comune di Fagagna un finanziamento straordinario di lire 450 milioni per il completamento del museo della vita contadina «Cjase Cocèl».

2. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 1 il comune interessato presenta domanda alla segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Art. 70.

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al comune di Castelnuovo del Friuli un finanziamento straordinario di lire 350 milioni per il completamento del centro culturale «Casa Sulis» nonché per la definitiva sistemazione delle sue adiacenze.

2. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 1 il comune interessato presenta domanda alla segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Art. 71.

1. All'articolo 3, comma 2, della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16, le parole «entro sei mesi» sono sostituite dalle parole «entro dodici mesi».

#### Art. 72.

1. A decorrere dall'anno 1997, gli oneri previsti dagli articoli 10, comma 5, e 11, comma 5, fanno carico al capitolo 8615 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998, al cui stanziamento si potrà provvedere con la procedura prevista dal terzo comma dell'articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.

2. Gli oneri di cui all'articolo 14, comma 5, quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 75, primo comma, numero 5-bis), della legge regionale 63/1977, come aggiunto dall'articolo 33, comma 1, nonché quelli derivanti dagli articoli 67, comma 1, e 68, commi 1 e 2, fanno carico al capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 39 fanno carico al capitolo 8690 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, al cui stanziamento si potrà provvedere con la procedura prevista dal terzo comma dell'articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.

4. Per le finalità previste dell'articolo 66, commi 1 e 5, è autorizzata la spesa di lire 5.500 milioni per l'anno 1996.

5. Il predetto onere di lire 5.500 milioni fa carico al capitolo 8612 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, il cui stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, è elevato di lire 5.500 milioni per l'anno 1996.

6. Per le finalità di cui all'articolo 69, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 450 milioni per l'anno 1996.

7. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è istituito alla Rubrica n. 29 programma 4.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.3. Sezione VI il capitolo 8729 (2.1.232.3.06.06) con la denominazione «Finanziamento straordinario al comune di Fagagna per il completamento del museo della vita contadina «Cjase Cocèl» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 450 milioni per l'anno 1996.

8. Per le finalità di cui all'articolo 70, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1996.

9. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è istituito alla rubrica n. 29 programma 4.1.1. - spese d'investimento - categoria 2.3. Sezione VI il capitolo 8730 (2.1.232.3.06.06) con la denominazione «Finanziamento straordinario al Comune di Castelnuovo del Friuli per il completamento del centro culturale Casa Sulis e la definitiva sistemazione delle sue adiacenze» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 350 milioni per l'anno 1996.

10. All'onere complessivo di lire 6.300 milioni, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 4, 6 e 8, si provvede in termini di competenza mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8961 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» ed in termini di cassa mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» del precitato stato di previsione della spesa.

#### Art. 73.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 19 settembre 1996.

CECOTTI

96R0840

## REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1996, n. 45.

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 1996.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 45 del 10 settembre 1996)**(Omissis).*

96R0793

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1996, n. 46.

Interventi a favore delle famiglie delle vittime degli eventi alluvionali avvenuti in Basilicata nel mese di agosto 1995.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 45 del 10 settembre 1996)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1) La Regione Basilicata eroga alle famiglie delle vittime degli eventi alluvionali che hanno interessato l'area del torrente Basentello in agro di Genzano di Lucania il giorno 15 agosto 1995 un contributo di solidarietà a fondo perduto.

2) Per ciascun nucleo familiare il contributo è erogato dalla Giunta regionale al coniuge superstite o, in mancanza, agli eredi legittimi.

3) Il contributo è erogato per il 50% in parti uguali tra i nuclei familiari e per il restante 50% in rapporto al nucleo dei componenti i nuclei stessi alla data del 16 agosto 1995.

4) Alla individuazione dei soggetti di cui ai precedenti commi provvede, con proprio decreto, il Presidente della Giunta regionale.

Art. 2.

*Disposizione finanziaria.*

Il finanziamento dell'onere di cui alla presente legge farà carico al cap. 4025 del bilancio 1996, secondo quanto previsto dall'art. 10 della L.R. 17 febbraio 1996, n. 10, con il quale è stata autorizzata la spesa di L. 40.000.000.

Art. 3.

*Dichiarazione d'urgenza ed entrata in vigore*

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, addì 9 settembre 1996

DINARDO

96R0794

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1996, n. 47.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 2 marzo 1994, n. 15 - Disciplina dei presidi diagnostici, curativi ed ambulatoriali privati.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 45 del 10 settembre 1996)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 3 della legge regionale 2 marzo 1994, n. 15, così come modificato dalla legge regionale 23 gennaio 1995, n. 15, è così sostituito:

«Chiunque intende ottenere l'autorizzazione ad aprire, ampliare, trasformare o trasferire un poliambulatorio o un laboratorio di medicina nucleare, radiodiagnostica, radioterapia o di fisiochinesiterapia e rieducazione funzionale, deve inoltrare istanza, in regola con le leggi sul bollo, dalla quale deve risultare:

a) il tipo ed il livello di poliambulatorio o laboratorio che si intende aprire, ampliare, trasformare o trasferire;

b) l'ubicazione della sede;

c) la planimetria in duplice copia dei locali del poliambulatorio o del laboratorio in scala 1:100;

d) l'elenco delle prestazioni che si intendono effettuare;

e) l'elenco completo degli impianti e delle attrezzature di cui sarà dotato il poliambulatorio o il laboratorio;

f) le generalità ed i titoli professionali del personale laureato e di quello che assume la direzione tecnica del poliambulatorio o del laboratorio;

g) i titoli e le qualifiche del personale che dovrà operare nel poliambulatorio o nell'ambulatorio;

h) la dichiarazione di assunzione di responsabilità della direzione tecnica da parte del laureato preposto;

i) la dichiarazione di assunzione di responsabilità del medico preposto ai prelievi sul corpo umano;

l) la dichiarazione di non partecipazione in qualità di socio o di titolare unico della gestione di altre strutture diagnostiche, curative e riabilitative;

m) la dichiarazione di rispondenza dei locali e delle apparecchiature ai requisiti di igiene e sanità, di sicurezza, di prevenzione antincendio, degli infortuni e di igiene del lavoro previsti dalle leggi vigenti in materia.

La domanda indirizzata alla Regione Basilicata Dipartimento Sicurezza Sociale, deve essere presentata al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria U.S.L. competente per territorio il quale, entro trenta giorni dal suo ricevimento la trasmette al Dipartimento Sicurezza Sociale della Regione Basilicata con il parere proprio e del Direttore Sanitario in ordine alla rispondenza della documentazione ai requisiti individuati negli articoli 9, 12, 15, 16 e 18 seconda del tipo di attività.

La Giunta regionale sulla base dei pareri di cui al comma precedente, in caso di accoglimento della domanda, indica:

a) il tipo di presidio da autorizzare;

b) gli eventuali adeguamenti necessari rispetto alle dotazioni illustrate nella domanda;

c) il tempo entro il quale il presidio deve essere posto nelle condizioni di funzionare.

La Giunta regionale si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione.

La Commissione Tecnica di cui all'art. 4 provvede alla verifica, mediante sopralluogo, dei requisiti prescritti dalla L.R. 15/94 nei sessanta giorni successivi al provvedimento della Giunta regionale.

#### Art. 2.

1. Il secondo comma dell'art. 4 della L.R. 2 marzo 1994 n. 15 è così modificato ed integrato:

La Commissione è composta da:

1) due esperti, di cui uno effettivo e l'altro supplente, in igiene ed organizzazione sanitaria, nominati dalla Giunta regionale su designazione dell'Assessore alla Sanità;

2) il Direttore sanitario e il direttore amministrativo dell'Azienda Sanitaria U.S.L. interessata;

3) quattro esperti dell'Azienda Sanitaria U.S.L. rispettivamente in igiene e sanità pubblica, assistenza sanitaria e ospedaliera, prevenzione degli ambienti di lavoro, servizi tecnici nominati, di volta in volta, dal direttore generale;

4) da un dirigente regionale nominato dalla Giunta regionale su designazione dell'Assessore alla sicurezza sociale, che la presiede.

2. Può partecipare alla Commissione, senza diritto di voto, un rappresentante indicato dal richiedente, al quale è data facoltà di verbalizzare le proprie osservazioni.

3. Il quarto comma dell'art. 4 della L.R. 15/94 è così modificato:

«La Commissione tecnica di cui al secondo comma, in quanto collegio perfetto, opera al completo dei propri componenti e per la componente regionale, la durata in carica è di 5 anni».

#### Art. 3.

1. Il primo comma dell'art. 20 della L.R. 2 marzo 1994 n. 15 è così modificato:

2. L'adeguamento dei requisiti dei presidi diagnostici curativi ed ambulatoriali privati, in esercizio, per ciò che attiene alle strutture, alla strumentazione ed al personale, fatta salva la diversa determinazione del provvedimento legislativo regionale di recepimento dell'emanando atto di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 8, quarto comma, del Decreto Legislativo 23 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, deve aver luogo entro il 31 dicembre 1996.

3. All'art. 20 della L.R. 2 marzo 1994 n. 15, è aggiunto il seguente comma:

4. Il presidio che ha ottemperato all'adeguamento dei requisiti edilizi, dotazione di personale e strumentali previsti dalla presente legge, chiede alla Regione Basilicata - Dipartimento Sicurezza Sociale, per il tramite del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria U.S.L. competente per il territorio la verifica tecnica dell'avvenuto adeguamento.

5. Il Direttore generale sottopone la domanda all'esame della competente Commissione di verifica che provvede nel termine di sessanta giorni.

6. Il Presidente della Giunta regionale, previa istruttoria del Dipartimento Sicurezza Sociale sulla base del verbale di verifica inviato dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria U.S.L. interessata, con proprio decreto, prende atto dell'avvenuto adeguamento del presidio ai requisiti previsti dalla presente e autorizza il presidio stesso alla prosecuzione dell'esercizio dell'attività.

#### Art. 4.

1. Per le istanze già inoltrate alla data di approvazione della presente legge, la Giunta regionale si esprime entro 30 giorni dalla data di trasmissione del verbale di sopralluogo della Commissione tecnica competente.

#### Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, addì 9 settembre 1996

DINARDO

#### COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE BASILICATA

Prot. n. 51/2.08.02

L.R. CONCERNENTE «MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 2 MARZO 1994 N. 15 - Disciplina dei presidi diagnostici, curativi ed ambulatoriali privati».

Si restituisce la legge regionale indicata in oggetto, munita del visto di cui all'art. 127 della Costituzione, concernente anche l'anticipata promulgazione ed entrata in vigore del provvedimento, dichiarato urgente, per l'intervenuto consenso governativo.

Il Governo ha, peraltro, osservato che la Regione è tenuta ad uniformarsi all'emanando atto di indirizzo e di coordinamento recante i nuovi requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 502/1992.

Potenza, addì 7 settembre 1996

p. Il Commissario del Governo: VIGGIANO

96R0795

### REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1996, n. 27.

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1995.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 39 del 2 settembre 1996)

(Omissis).

96R0787

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1996, n. 28.

Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio e rideterminazione di autorizzazioni di spesa per l'anno 1996.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 39 del 2 settembre 1996)

(Omissis).

96R0788

## LEGGE REGIONALE 23 agosto 1996, n. 29.

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno 1996, applicazione dell'avanzo finanziario dell'esercizio 1995, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 39 del 2 settembre 1996)

(Omissis).

96R0789

## REGIONE SARDEGNA

## LEGGE REGIONALE 6 settembre 1996, n. 36.

Finanziamenti delle campagne antincendi ai Comuni e agli enti locali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 29 del 16 settembre 1996)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Gli enti locali possono assumere impegni e adottare pagamenti fino al 31 dicembre 1996 sui fondi, ad essi accreditati, a carico del capitolo 05043-02 - Stato di previsione della spesa dell'Assessorato della difesa dell'ambiente - del bilancio della Regione per il 1995.

2. Sono fatti salvi gli impegni assunti, negli anni successivi a quello di accreditamento, dagli enti locali sui fondi ad essi accreditati, fino al 1994, a carico del capitolo 05041 - Stato di previsione della spesa dell'Assessorato della difesa dell'ambiente - dei bilanci della Regione. I fondi devono essere stati utilizzati per l'attuazione delle campagne antincendio ai sensi della legge regionale 18 maggio 1982, n. 11.

3. È fatto salvo l'utilizzo dei fondi indicati nel comma 2 mediante l'accreditamento a favore delle campagne barracellari, delle associazioni di volontariato e delle Comunità Montane a condizione che:

a) tali fondi siano stati utilizzati esclusivamente per l'attuazione delle campagne antincendio;

b) l'utilizzo di tali fondi sia rendicontato da parte delle campagne barracellari, delle associazioni di volontariato e delle Comunità Montane;

c) esistessero motivazioni che non consentivano agli enti locali di provvedere direttamente all'attuazione delle campagne antincendio.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 6 settembre 1996

PALOMBA

96R0858

## REGIONE CAMPANIA

## LEGGE REGIONALE 2 settembre 1996, n. 23.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 31 agosto 1993, n. 28, concernente gli interventi a sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e produttive in favore dell'occupazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 55 del 9 settembre 1996)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. L'articolo 2 della legge regionale 31 agosto 1993, n. 28, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Soggetti beneficiari*). — 1. I progetti debbono essere presentati da società o cooperative costituite per almeno 2/3 da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza, da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda, in un Comune della Campania;

b) titolarità di almeno 2/3 del capitale sociale.

2. Possono altresì beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge i progetti presentati da società o cooperative costituite fino a 2/3 da lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi della legge 223/91 e successive modificazioni e, per la restante parte, da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, comunque tutti in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) e b) del comma 1.

3. Sono escluse dalle agevolazioni le società di fatto e quelle con meno di tre soci. Tale esclusione non opera quando la società è composta interamente da giovani di cui al comma 1.

4. I requisiti dell'età devono sussistere al momento della richiesta del contributo».

## Art. 2.

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 31 agosto 1993, n. 28, è così modificato:

«1. Per le finalità di cui alla presente legge possono essere concesse a progetti che contemplino una spesa massima complessiva ed ammissibile non superiore a 1.200 milioni le seguenti agevolazioni:

a) Contributo in conto capitale - È concesso un contributo in conto capitale del 60% della spesa ammissibile. Tale contributo è elevato al 70% se almeno 1/3 dei soci è costituito da portatori di handicap ed ex tossicodipendenti che abbiano concluso un programma di recupero concordato con i competenti servizi delle ASL. Tale contributo è elevato al 70% anche per le società composte da 5 o più soci o interamente da donne, o se trattasi di cooperativa. Tra le spese ammissibili a contributo, al netto dell'I.V.A., rientrano:

1) studi di fattibilità;

2) analisi di mercato;

3) spese di progettazione e oneri per concessione edilizia;

4) opere murarie o assimilate limitatamente a nuove costruzioni o riattazioni;

5) macchinari, impianti e attrezzature;

6) opere di allacciamento;

7) brevetti;

8) acquisto terreni solo nei casi di attività agricola o agrituristica nei limiti del 50% del costo di acquisto e per una spesa ammissibile non superiore al 30% di quella complessiva;

9) attività di formazione e di riqualificazione funzionali alla realizzazione del progetto;

10) attività di promozione del prodotto o del servizio;

b) Contributo in conto interessi - È concesso un finanziamento fino al 30% delle spese ammissibili con tasso a carico dei soggetti beneficiari pari ad 1/3 di quello ufficiale di riferimento. La durata del finanziamento non può essere superiore ad anni 10 dei quali 3 di utilizzo e preammortamento. Tale finanziamento è assistito da garanzie reali acquisibili nell'ambito degli interventi da realizzare;

c) Contributo per spese di gestione - È concesso un contributo sulle spese di gestione per i primi tre esercizi articolato nel seguente modo:

1) primo anno - contributo in misura non superiore al 75% delle spese di gestione documentate e ammissibili fino ad un massimo di 200 milioni;

2) secondo anno - contributo in misura non superiore al 50% delle spese di gestione documentate e ammissibili fino ad un massimo di 100 milioni;

3) terzo anno - contributo in misura non superiore al 25% delle spese di gestione documentate e ammissibili fino ad un massimo di 50 milioni.

#### Art. 3.

1. Al comma 1 dell'articolo 5 - primo capoverso - della legge regionale 31 agosto 1993, n. 28, le parole «Al Presidente della Giunta regionale» sono sostituite dalle parole «All'Assessore regionale delegato».

#### Art. 4.

1. L'articolo 7 della legge regionale 31 agosto 1993, n. 28, è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Esame dei progetti*). — 1. Sono tassativamente esclusi dalle agevolazioni previste dalla presente legge i progetti che non prevedono l'impiego stabile di almeno tre addetti.

2. Viene istituito, con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale delegato, un Nucleo di valutazione composto da cinque esperti scelti tra persone che abbiano particolare competenza in materia di analisi tecnica e finanziaria di progetti al fine di:

a) procedere all'analisi di valutazione dei progetti;

b) determinare la fattibilità del progetto e la redditività economica dello stesso;

c) verificare la coerenza degli obiettivi progettuali con le finalità e le priorità indicate nella presente legge e con gli indirizzi del piano di programmazione regionale.

3. Il Nucleo, che opera presso l'Assessorato Regionale dell'Assessore delegato, dura in carica tre anni e si avvale di una struttura di supporto formata da un numero di dipendenti regionali non superiore a otto e che non è inclusa in alcuna area generale di coordinamento ed è posta alle dirette dipendenze dell'Assessorato Regionale dell'Assessore delegato. Con delibera di Giunta regionale vengono fissate le modalità contrattuali della collaborazione dei componenti il Nucleo.

4. Il Nucleo di valutazione elegge al proprio interno un coordinatore; funziona e può decidere a maggioranza dei presenti.

5. In caso di dimissioni o di cessazione, per qualunque motivo, la Giunta regionale nomina con apposita delibera i nuovi componenti.

6. L'Assessore regionale delegato dichiara la decadenza dalla carica di componente del Nucleo per cause sopravvenute di ineleggibilità e/o incompatibilità e provvede alla sostituzione.

7. I progetti sono esaminati secondo l'ordine cronologico di presentazione.

8. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione, il Nucleo di valutazione propone alla Giunta regionale il provvedimento da adottare che viene emanato in via definitiva entro i successivi trenta giorni.

9. Il Nucleo e la struttura di supporto possono avvalersi, per l'espletamento delle loro funzioni, della collaborazione dell'Agenzia per l'impiego della Campania, con cui l'Assessorato Regionale dell'Assessore delegato stipulerà apposita convenzione.

10. Ogni sei mesi, il Nucleo e la struttura di supporto predispongono una relazione sull'attività svolta, che sarà trasmessa alla Giunta regionale ed illustrata, nei successivi trenta giorni, in Consiglio regionale dall'Assessore regionale delegato.

11. La Giunta regionale, sentito il Nucleo di valutazione, adotta, entro trenta giorni dalla sua istituzione, con atto deliberativo, il regolamento di attuazione della presente legge.

12. Il Nucleo di valutazione, quindicinalmente, con un suo rappresentante, coadiuvato dalla struttura di supporto, fornisce informazioni e chiarimenti agli aspiranti beneficiari della presente legge».

#### Art. 5.

1. Alla lettera A) del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 31 agosto 1993, n. 28, la cifra «15%» è sostituita con la cifra «20%» e al n. 3 della lettera A) del comma 2 dell'articolo 8 della stessa legge la parola «decennale» è sostituita con la parola «ennale».

2. Il punto 7 della lettera B) del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 31 agosto 1993, n. 28, è così modificato:

«7. In caso di locazione di immobili, copia del contratto così come previsto dalle leggi in vigore».

#### Art. 6.

1. Al comma 2 dell'articolo 13 le parole «anche del Nucleo» sono sostituite dalle parole «del Nucleo e della struttura di supporto».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

2 settembre 1996

RASTRELLI

96R0800

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*  
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**  
LIBRERIA LA LUNA  
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **LANCIANO**  
LITOLIBROCARTE  
Via Ferro di Cavallo, 43
- ◇ **PESCARA**  
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA  
Corso V. Emanuele, 146  
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ  
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**  
LIBRERIA UFFICIO IN  
Circonvallazione Occidentale, 10

## BASILICATA

- ◇ **MATERA**  
LIBRERIA MONTEMURRO  
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**  
LIBRERIA PAGGI ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**  
LIBRERIA NISTICÒ  
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**  
LIBRERIA DOMUS  
Via Monte Santo, 51/53
- ◇ **PALMI**  
LIBRERIA IL TEMPERINO  
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**  
LIBRERIA L'UFFICIO  
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**  
LIBRERIA AZZURRA  
Corso V. Emanuele III

## CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**  
CARTOLIBRERIA AMATO  
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Vasto, 15  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Matteotti, 30/32  
CARTOLIBRERIA CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**  
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA.  
Via F. Pa'ga, 11  
LIBRERIA MASONI  
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**  
LINEA SCUOLA S.a.s.  
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**  
LIBRERIA RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**  
LIBRERIA L'ATENEO  
Viale Augusto, 169/170  
LIBRERIA GUIDA 1  
Via Portalba, 20/23  
LIBRERIA GUIDA 2  
Via Merliani, 118  
LIBRERIA I. B. S.  
Santità del Casale, 18  
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO  
Via Caravita, 30  
LIBRERIA IZAMA  
Piazza Cavour, 75
- ◇ **NOCERA INFERIORE**  
LIBRERIA LEGISLATIVA CRIȘCUOLO  
Via Fava, 51;

- ◇ **POLLA**  
CARTOLIBRERIA GM  
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**  
LIBRERIA GUIDA  
Corso Garibaldi, 142

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**  
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI  
Piazza Tribunali, 5/F  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Castiglione, 1/C  
EDINFORM S.a.s.  
Via Farini, 27
- ◇ **CARPI**  
LIBRERIA BULGARELLI  
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**  
LIBRERIA BETTINI  
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**  
LIBRERIA PASELLO  
Via Canonica, 16/18
- ◇ **FORLÌ**  
LIBRERIA CAPPELLI  
Via Lazzaretto, 51  
LIBRERIA MODERNA  
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**  
LIBRERIA GOLIARDICA  
Via Emilia, 210
- ◇ **PARMA**  
LIBRERIA PIROLA PARMA  
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**  
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO  
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**  
LIBRERIA RINASCITA  
Via IV Novembre, 7
- ◇ **REGGIO EMILIA**  
LIBRERIA MODERNA  
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**  
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**  
CARTOLIBRERIA ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**  
LIBRERIA MINERVA  
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**  
LIBRERIA EDIZIONI LINT  
Via Romagna, 30  
LIBRERIA TERGESTI  
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**  
LIBRERIA BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
LIBRERIA TARANTOLA  
Via Vittorio Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ **FROSINONE**  
CARTOLIBRERIA LE MUSE  
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**  
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE  
Viale dello Statuto, 28/30
- ◇ **RIETI**  
LIBRERIA LA CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**  
LIBRERIA DE MIRANDA  
Viale G. Cesare, 51/E-F-G  
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA  
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio  
LA CONTABILE  
Via Tuscolana, 1027  
LIBRERIA IL TRITONE  
Via Tritone, 61/A

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA  
Viale Ippocrate, 99
- LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA  
Via S. Maria Maggiore, 121
- CARTOLIBRERIA MASSACcesi  
Viale Manzoni, 53/C-D
- LIBRERIA MEDICINI  
Via Marcantonio Colonna, 68/70
- ◇ **SORA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**  
LIBRERIA MANNELLI  
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**  
LIBRERIA DE SANTIS  
Via Venezia Giulia, 5  
LIBRERIA "AR"  
Palazzo Uffici Finanziari - Pietraro

## LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**  
CARTOLERIA GIORGINI  
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◇ **GENOVA**  
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO  
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Viale Matteotti, 43/A-45
- ◇ **LA SPEZIA**  
CARTOLIBRERIA CENTRALE  
Via dei Colli, 5

## LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**  
LIBRERIA ANTICA E MODERNA  
LORENZELLI  
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**  
LIBRERIA QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**  
CARTOLIBRERIA CORRIDONI  
Via Corrdoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**  
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO  
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**  
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI  
Via Mantana, 15  
NANI LIBRI E CARTE  
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**  
LIBRERIA DEL CONVEGNO  
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Piazza Risorgimento, 10  
LIBRERIA TOP OFFICE  
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**  
LA LIBRERIA S.a.s.  
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**  
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI  
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**  
LIBRERIA CONCESSIONARIA-  
IPZS-CALABRESE  
Galleria V. Emanuele II, 15
- ◇ **MONZA**  
LIBRERIA DELL'ARENGARIO  
Via Mapelli, 4
- ◇ **SONDRIO**  
LIBRERIA MAC  
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**  
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO  
Via Albuzzi, 8

**MARCHE**

- ◇ **ANCONA**  
LIBRERIA FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5/6
- ◇ **ASCOLI PICENO**  
LIBRERIA PROSPERI  
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA  
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**  
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA  
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**  
LA BIBLIOFILA  
Viale De Gasperi, 22

**MOLISE**

- ◇ **CAMPOBASSO**  
CENTRO LIBRARIO MOLISANO  
Viale Manzoni, 81/83 -  
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.  
Via Capriglione, 42-44

**PIEMONTE**

- ◇ **ALBA**  
CASA EDITRICE ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**  
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI  
Corso Roma, 122
- ◇ **ASTI**  
LIBRERIA BORELLI  
Corso V. Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA**  
LIBRERIA GIOVANNACCI  
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**  
CASA EDITRICE ICAP  
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**  
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA  
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**  
CARTIERE MILIANI FABRIANO  
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**  
LIBRERIA MARGAROLI  
Corso Mameli, 55 - Intra

**PUGLIA**

- ◇ **ALTAMURA**  
LIBRERIA JOLLY CART  
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**  
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO  
Via Arcidiacono Giovanni, 9  
LIBRERIA PALOMAR  
Via P. Amedeo, 176/B  
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI  
Via Sparano, 134  
LIBRERIA FRATELLI LATERZA  
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**  
LIBRERIA PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CERIGNOLA**  
LIBRERIA VASCIAVEO  
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**  
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO  
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**  
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO  
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**  
LIBRERIA IL PAPIRO  
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**  
LIBRERIA IL GHIGNO  
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**  
LIBRERIA FUMAROLA  
Corso Italia, 229

**SARDEGNA**

- ◇ **CAGLIARI**  
LIBRERIA F.LLI DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **ORISTANO**  
LIBRERIA CANU  
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**  
LIBRERIA AKA  
Via Roma, 42  
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 11

**SICILIA**

- ◇ **ACIREALE**  
CARTOLIBRERIA BONANNO  
Via Vittorio Emanuele, 194  
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.  
Via Caronda, 8/10
- ◇ **AGRIGENTO**  
TUTTO SHOPPING  
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **ALCAMO**  
LIBRERIA PIPITONE  
Viale Europa, 61
- ◇ **CALTANISSETTA**  
LIBRERIA SCIASCIA  
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**  
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA  
Via Q. Seila, 106/108
- ◇ **CATANIA**  
LIBRERIA ARLIA  
Via Vittorio Emanuele, 62  
LIBRERIA LA PAGLIA  
Via Etnea, 393  
LIBRERIA ESSEGICI  
Via F. Riso, 56
- ◇ **ENNA**  
LIBRERIA BUSCEMI  
Piazza Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **GIARRE**  
LIBRERIA LA SENORITA  
Corso Italia, 132/134
- ◇ **MESSINA**  
LIBRERIA PIROLA MESSINA  
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**  
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO  
Via Villafermosa, 28  
LIBRERIA FORENSE  
Via Maqueda, 185  
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.  
Piazza S. G. Bosco, 3  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Piazza V. E. Orlando, 15/19  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Via Ruggero Settimo, 37  
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO  
Viale Ausonia, 70  
LIBRERIA SCHOOL SERVICE  
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**  
LIBRERIA DI LORENZO  
Via Roma, 259
- ◇ **TRAPANI**  
LIBRERIA LO BUE  
Via Cascio Cortese, 8  
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA  
Corso Italia, 81

**TOSCANA**

- ◇ **AREZZO**  
LIBRERIA PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**  
LIBRERIA ALFANI  
Via Alfani, 84/86 R

LIBRERIA MARZOCCO  
Via de' Martelli, 22 R  
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»  
Via Cavour, 46 R

- ◇ **GROSSETO**  
NUOVA LIBRERIA S.n.c.  
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**  
LIBRERIA AMEDEO NUOVA  
Corso Amedeo, 23/27  
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO  
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**  
LIBRERIA BARONI ADRI  
Via S. Paolino, 45/47  
LIBRERIA SESTANTE  
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**  
LIBRERIA VALLERINI  
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI  
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**  
LIBRERIA GORI  
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**  
LIBRERIA TICCI  
Via Terme, 5/7
- ◇ **VIAREGGIO**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Puccini, 38

**TRENTINO-ALTO ADIGE**

- ◇ **BOLZANO**  
LIBRERIA EUROPA  
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**  
LIBRERIA DISERTORI  
Via Diaz, 11

**UMBRIA**

- ◇ **FOLIGNO**  
LIBRERIA LUNA  
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**  
LIBRERIA SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82  
LIBRERIA LA FONTANA  
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**  
LIBRERIA ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

**VENETO**

- ◇ **CONEGLIANO**  
CARTOLERIA CANOVA  
Corso Mazzini, 7
- ◇ **PADOVA**  
IL LIBRACCIO  
Via Portello, 42  
LIBRERIA DIEGO VALERI  
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**  
CARTOLIBRERIA PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**  
CARTOLIBRERIA CANOVA  
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA**  
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.  
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin  
LIBRERIA GOLDONI  
Via S. Marco 4742/43
- ◇ **VERONA**  
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE  
Via Costa, 5  
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO  
Via G. Carducci, 44  
LIBRERIA L.E.G.I.S.  
Via Adigetto, 43
- ◇ **VICENZA**  
LIBRERIA GALLA 1880  
Corso Palladio, 11



\* 4 1 1 1 3 0 0 7 0 9 7 \*

L. 6.000